



Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale
in Lavoro, cittadinanza sociale
e interculturalità

Tesi di Laurea

**Analisi del sistema di interventi a favore delle vittime di tratta tra
i richiedenti asilo della Commissione Territoriale di Forlì- Cesena**

Relatore

Prof. Marco Ferrero

Laureando

Chiara Capelletti

Matricola 855399

Anno Accademico

2016 - 2017

INDICE

Introduzione	6
Capitolo 1. La tratta di esseri umani una nuova forma di schiavitù moderna	10
1.1 Sistema di tutela delle vittime di tratta, evoluzione dell'approccio politico normativo europeo e italiano	10
1.1.1 Legislazione internazionale	10
1.1.2 Legislazione italiana	19
1.2 Definizione del fenomeno della tratta di esseri umani	29
1.2.1 Differenza tra smuggling e trafficking	32
1.2.2 I protagonisti della tratta, vittime, trafficanti, reti criminali	34
1.2.3 Le principali forme di sfruttamento cui a vengono assoggettate le vittime di tratta	48
1.3 La riduzione in schiavitù a fini di sfruttamento della prostituzione: Il caso della Nigeria	54
Capitolo 2. La tutela delle vittime di tratta in Italia	65
2.1 Il sistema nazionale anti-tratta	65
2.2. L'articolazione dei servizi anti-tratta	67
2.3 "Progetto Oltre la strada": gli interventi della Regione Emilia-Romagna contro la tratta e per la tutela delle vittime	69
Capitolo 3. Vittime di tratta all'interno dei circuiti dei richiedenti asilo	72
3.1 La tutela dei richiedenti asilo	72
3.2 Il meccanismo di Referral a tutela delle vittime di tratta nella procedura di protezione internazionale	77

3.2.1 Collaborazione tra la rete Oltre la Strada e la Commissione Territoriale per i richiedenti protezione internazionale di Forlì-Cesena	80
3.2.2 I possibili esiti del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale per le vittime della tratta di esseri umani	84
3.3 Identificazione delle vittime di tratta	89
3.4 I progetti art. 18 cambiano ruolo e identità: l'esperienza della Regione Emilia-Romagna	94
3.5. Come le accoglienze possono contribuire a far emergere situazioni di tratta e sfruttamento	99
Conclusioni e Proposte di Intervento	103
Appendice: Allegato 2 “ Linee guida per la definizione di un meccanismo di rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento”	107
Bibliografia e Sitografia	127

*“Non spingetemi al limite.
Non obbligatemi, cari signori, a dirvi
Ciò che da soli dovrete sapere.*

*Se TU non pretendi l'uomo che ti sta di fronte,
come puoi pensare che io supponga che tu reclami l'uomo che è in te?
Se TU non vuoi l'uomo che ti sta di fronte,
come potrei credere io all'uomo che forse è in te?
Se TU non esigi l'uomo,
se TU non sacrifichi l'uomo che è in te per l'uomo che è su questa terra,
che non è soltanto un corpo, che è più di un Mohammed,
quale espediente dovrò mai trovare io,
per avere la certezza che anche tu sei degno del mio amore?”*

Frantz Fanon, Scritti Politici. Per la rivoluzione africana, volume 1

Introduzione

La parola schiavitù ci evoca alla mente la storia passata, il popolo egizio, la rivolta guidata da Spartaco a Roma, la tratta degli schiavi trasferiti dall'Africa all'America, le piantagioni di cotone e cacao, le colonie.

Può sembrare incredibile per noi che viviamo in un Paese dove la cultura dei diritti umani ha radici solide, eppure accanto a noi, spesso invisibili ai nostri occhi, vivono uomini, donne e bambini in condizioni di vita durissime. Non hanno identità, lavorano senza alcuna tutela, trascinando la loro esistenza tra strade, campi e lavori per lo più illegali, sottopagati e sfruttati.

La nuova schiavitù prende il nome di prostituzione, accattonaggio, sfruttamento lavorativo e tratta di esseri umani.

Nelle città moderne non esiste più la riduzione in schiavitù di una volta, quella legata al concetto di totale privazione di libertà di una persona, ma le nuove forme di schiavitù sono forme molto più articolate che si basano sull'idea per la quale una persona sembra avere un'apparente libertà mentre in realtà è sostanzialmente soggiogata ad altre. Dignità, salute, libertà e sicurezza personale costituiscono alcuni dei diritti universali inalienabili, indivisibili, intangibili dell'essere umano.

La riduzione in schiavitù di una persona rappresenta la violazione e la negazione estrema della sua dignità, nonché dei diritti fondamentali arrecando danni gravissimi, a volte irreparabili, alla sua salute psico-fisica.

Più che di tratta di persone, in ogni caso, sarebbe più corretto parlare di tratta di "corpi umani viventi", intendendo con questa locuzione, l'uomo svuotato della propria personalità: non a caso, infatti, ci si riferisce alla "merce umana" per indicare l'oggetto di tale mercato. Dal punto di vista del trafficante, la principale caratteristica che differenzia la persona oggetto di tratta, dalle altre merci trafficate, quali possono essere le armi, la droga o le sigarette, è il fatto che la "merce umana" è dotata di volontà e di parola, qualità scomode, da annullare se non attraverso la violenza, l'inganno e il ricatto.

Lo sfruttamento dei migranti, nelle sue forme più estreme, rappresenta la tipologia più

subdola e pericolosa di questo fenomeno; le organizzazioni criminali sfruttano il bisogno di lavoro delle persone spostando irregolarmente manodopera tra gli Stati, soprattutto tra i Paesi in via di Sviluppo verso quelli a Sviluppo Avanzato. Il rapporto di dominio, tipico della schiavitù e delle pratiche analoghe, è da sempre intrinsecamente legato all'affermazione del potere economico e si sviluppa in contesti nei quali maggiore è il bisogno di manodopera a basso costo.

E' in periodi come quello attuale, caratterizzato da fenomeni come i cambiamenti climatici, i problemi di approvvigionamento delle fonti energetiche e i cambiamenti demografici, assieme ad una grave crisi economico-finanziaria e sociale a carattere mondiale, che trovano spazio queste forme di "nuova schiavitù".

Alcune pratiche come, la tratta ai fini di sfruttamento sessuale di donne uomini e minori, sono state negli ultimi anni oggetto di particolare attenzione, nonostante ciò non esistono ancora sufficienti fonti che riescano a individuare con precisione i dati riguardanti la tratta. Tale ragione risiede nel carattere, sovente sommerso, del fenomeno che è nascosto o celato dietro una esteriore ordinarietà che ne determina l'invisibilità ad occhi che non immaginano una vittima di tratta se non tumefatta o in catene.

Inoltre questa difficoltà è dovuta alla principale caratteristica della tratta che consiste nella sua continua mutevolezza: in tempi rapidi cambiano i soggetti, i flussi, i mezzi, le destinazioni. Al mutare delle legislazioni preventive e repressive degli Stati, il mercato delle persone si adatta con una flessibilità e adattabilità sorprendente a contesti, politiche e normative poste a contrasto, sfruttando non soltanto le zone d'ombra, ma anche i meccanismi dell'economia internazionale. Al tempo stesso però la difficoltà nel riconoscere la tratta come problema esistente è dovuta anche al fatto che non vi è una diffusa presa di coscienza del suo radicamento nella nostra visione della realtà, vi è piuttosto una trasversale indifferenza, incredulità, sospetto, minimizzazione, forse riassumibile nel concetto di straniamento.

Ciò accade per varie ragioni.

La prima può essere la tendenza a rimuovere dalla coscienza collettiva verità che possono metterla in crisi: è più facile e sopportabile immaginare che forme estreme di negazione e violazione dei diritti umani avvengano lontano da noi, in paesi di cui

scorrono le immagini sugli schermi televisivi, piuttosto che riconoscerle nella nostra quotidianità.

Una seconda ragione è data dal fatto che le persone assoggettate alle forme di sfruttamento legate alla tratta, sono spesso soggetti poco graditi, ipocritamente vissuti come “altro da noi”: prostitute, immigrati, clandestini, lavavetri e mendicanti, badanti.

Tali ragioni racchiudono gli elementi oggettivi della difficoltà di riconoscere il manifestarsi della tratta e dello sfruttamento e, conseguentemente, di riconoscere le persone che ne sono vittime.

La presenza di vittime della tratta nel Sistema Asilo, così come l’inserimento di richiedenti/titolari di protezione internazionale nelle accoglienze specifiche per le vittime di tratta, è il risultato di un fenomeno migratorio sempre più eterogeneo e di difficile interpretazione. Gli elementi di persecuzione e di violenza che spingono alla fuga si combinano con quelli economici e di vulnerabilità sociale, fino a una totale confusione di confini tra le assodate definizioni di “migrazioni forzate”, generalmente originate da conflitti, violazioni dei diritti umani, oppressione politica, religiosa o di genere, e “migrazioni volontarie” comunemente intese come quelle legate all’offerta di lavoro e alla richiesta di lavoratori.

Sebbene per molti anni i due Sistemi di riferimento (rispettivamente della protezione internazionale e dell’anti-tratta) non si siano confrontati sulla connessione tratta/asilo, da alcuni anni, hanno trovato ampi margini di sovrapposizione e interconnessione.

Diventa quindi indispensabile, per la salvaguardia dei diritti di queste persone, sostenere i richiedenti e titolari di protezione internazionale, vittime di tratta o presunte tali, nei percorsi di accoglienza e di inclusione sociale; questo significa continuare a studiare assieme questi due fenomeni interconnessi che, sebbene abbiano tratti specifici differenti, comportano l’intreccio di diritti e di accoglienze con esigenze di contrasto a tutte le forme di illegalità e sfruttamento.

Questo testo contiene il tentativo di esplorare ed analizzare il fenomeno della tratta, in alcune delle sue attuali articolazioni, in particolare nella relazione tra tratta e asilo laddove risulta indispensabile l’identificazione e l’emersione delle vittime, nella

convinzione che la capacità di leggerlo in profondità e in termini multidisciplinari, sia il presupposto indispensabile per programmare le politiche e gli interventi, per darne loro attuazione, utilizzando categorie e linguaggi condivisi attraverso l'imprescindibile approccio multi-agenzia. Tutto ciò per aumentare le possibilità di emersione del fenomeno e per rendere più incisive le azioni di prevenzione e contrasto in una correlata dimensione locale, nazionale e transnazionale.

CAPITOLO 1. La tratta di esseri umani: una forma di schiavitù moderna

1.1 Sistema di tutela delle vittime di tratta, evoluzione dell'approccio politico normativo europeo e italiano

1.1.1 Legislazione internazionale

La Strategia dell'Unione Europea per l'eradicazione della tratta degli esseri umani contiene delle priorità rappresentate dall'individuare, proteggere e assistere le vittime della tratta; l'intensificare la prevenzione della tratta di esseri umani; il potenziare l'azione penale nei confronti dei trafficanti; il migliorare il coordinamento e la cooperazione tra i principali soggetti interessati e la coerenza delle politiche; l'aumentare la conoscenza delle problematiche emergenti relative a tutte le forme di tratta di essere umani e il dare conseguentemente risposte efficaci.

Diversi sono gli strumenti internazionali che impegnano gli Stati all'adozione di norme omogenee al fine di armonizzare la legislazione sul tema, presupposto indispensabile per consentire forme efficaci di cooperazione investigativa e giudiziaria per un fenomeno criminale di dimensione transnazionale, composto da persone di diversa nazionalità, capaci di operare contemporaneamente in più Paesi e in più mercati illeciti.

Protocollo di Palermo

Nel corso degli ultimi anni il quadro legislativo sulla tratta si è andato evolvendo in relazione alla crescente complessità del fenomeno. Il *Protocollo delle Nazioni Unite contro la tratta delle persone*¹ e il *Protocollo contro il traffico di migranti*² rappresentano il punto di arrivo, a livello normativo, di un lungo e faticoso percorso intrapreso nel secolo scorso dalla comunità internazionale al fine di contrastare il fenomeno del

1 "Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention against transnational organized crime"

2 "Protocol against the smuggling of migrants by land, air and sea, supplementing the United Nations Convention against transnational organized crime"

traffico di esseri umani. La *Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Transnazionale Organizzata* e i *Protocolli* allegati vennero aperti alla firma nella Conferenza internazionale di Palermo che si svolse nel dicembre 2000. Il Protocollo sulla tratta e quello sul traffico di migranti, divennero esecutivi, rispettivamente, nel dicembre 2003 e nel gennaio 2004. Ad oggi la *Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale*, con i suoi *Protocolli*, viene considerata “il più grande sforzo di armonizzazione normativa e di promozione della cooperazione giudiziaria mai promosso in precedenza dagli Stati”³.

Nella normativa internazionale il fenomeno della tratta di esseri umani viene definito dal Protocollo ONU per prevenire, sopprimere e punire la tratta di persone specialmente di donne e minori, il preambolo cita:

Gli Stati Parte del presente Protocollo, dichiarando che una efficace lotta alla tratta internazionale delle persone, in particolare di donne e bambini, richiede un approccio internazionale globale nei Paesi di origine, transito e destinazione che includa misure atte a prevenire tale tratta, punire i trafficanti e tutelare le vittime di questa tratta, in particolare proteggendo i loro diritti fondamentali internazionalmente riconosciuti, tenendo conto del fatto che, nonostante l'esistenza di numerosi strumenti internazionali contenenti norme e disposizioni pratiche per combattere lo sfruttamento delle persone, in particolare di donne e bambini, non vi è nessuno strumento universale che affronti tutti gli aspetti della tratta di persone, preoccupati che, in assenza di un tale strumento, le persone vulnerabili alla tratta non saranno sufficientemente tutelate, ricordando la risoluzione dell'Assemblea Generale 53/111 del 9 dicembre 1998, con la quale l'Assemblea ha deciso di istituire un comitato

3 Spiezia F., Frezza F., Pace N.M, *Il Traffico e lo sfruttamento di esseri umani*, Giuffrè Editore, Milano 2002

intergovernativo ad hoc a composizione universale al fine di elaborare una convenzione internazionale generale contro la criminalità organizzata transnazionale e di esaminare l'elaborazione, tra gli altri, di uno strumento internazionale in materia di tratta di donne e bambini, convinti del fatto che l'integrazione della Convenzione con uno strumento internazionale per la prevenzione, repressione e punizione della tratta di persone, in particolare di donne e bambini, sarà utile nel prevenire e combattere tale tipo di reato.

Il protocollo si compone di una quarantina di articoli, la cui finalità generale è la prevenzione e la repressione del crimine trans-nazionale, laddove esso si sostanzia nella commissione di taluni reati gravi, soprattutto se lesivi di diritti umani fondamentali e quando siano posti in essere da gruppi organizzati.

Il testo ha una duplice finalità: quella di essere applicabile per un verso, alla prevenzione e all'attività di indagine e di perseguimento dei reati implicati, per altro quella di assicurare la tutela delle vittime della tratta ed i diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino.

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (Varsavia 16/5/2005)

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, si pone come obiettivo la prevenzione e la lotta, in ambito sia nazionale che internazionale, contro la tratta degli esseri umani in tutte le sue forme, collegate o meno alla criminalità organizzata, ed in relazione a tutte le vittime, siano esse donne uomini o bambini. La Convenzione non riguarda unicamente la tratta a fini di sfruttamento sessuale, ma anche il lavoro forzato e altre pratiche di traffico illecito delle persone e si ispira al principio della protezione e della promozione dei diritti delle vittime che devono essere tutelati senza alcuna discriminazione.

Gli scopi perseguiti dalla Convenzione sono riassunti nella formula della quattro P:

1. prevenire la tratta;
2. proteggere i diritti umani delle vittime;

3. perseguire gli autori del reato;
4. promuovere la cooperazione internazionale

Nella Convenzione si definisce vittima ogni persona oggetto di tratta e viene stabilito, inoltre, un elenco di disposizioni obbligatorie di assistenza a favore delle vittime della tratta.

In particolare:

- le vittime devono ottenere un’assistenza materiale e psicologica e un supporto per il loro reinserimento nella società o la reintegrazione nel tessuto sociale di origine;
- tra le misure previste, sono indicate le cure mediche, le consulenze legali, le informazioni e la sistemazione in un alloggio adeguato;
- prevede la possibilità di rilasciare permessi di soggiorno alle vittime, sia per ragioni umanitarie sia per consentirne la cooperazione con le autorità;
- è prevista la responsabilità penale, civile o amministrativa delle persone giuridiche per il reato di tratta (tale responsabilità non pregiudica quella penale delle persone fisiche che hanno commesso il reato);
- si promuove la cooperazione tra autorità pubbliche, organizzazioni non governative e membri della società civile;
- vengono previste campagne di sensibilizzazione verso le potenziali vittime di tratta.

La Convenzione è stata adottata dal Consiglio dei Ministri il 3 maggio 2005 ed aperta alla firma il 16 maggio 2005 a Varsavia (Polonia) ed è entrata in vigore il 1° febbraio 2008. È stata ratificata finora da 40 Stati europei, mentre altri tre hanno firmato ma non ancora ratificato. Il 29 novembre 2010 l'Italia ha ratificato la convenzione, che è poi entrata in vigore il 1° marzo 2011.

Direttiva UE 2004/81 riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.

La Direttiva UE 2004/81 disciplina il titolo di soggiorno da rilasciare a cittadini di Paesi Terzi vittime di tratta, in riferimento ad un approccio globale, integrato e incentrato sui diritti umani, a cui le azioni di contrasto alla tratta devono ispirarsi.

La direttiva prevede a tal fine una procedura nella quale la vittima beneficia di un "periodo di riflessione", ovvero, qualora vi sia un ragionevole motivo di ritenere che la persona possa essere vittima di tratta, deve essere concesso un periodo di tempo per riprendersi e sottrarsi all'influenza degli sfruttatori, anche al fine di valutare consapevolmente l'opportunità di collaborare con le autorità per individuare gli autori dei reati.

Da questa direttiva deriva l'approccio del permesso di soggiorno condizionato alla cooperazione della vittima con le autorità giudiziarie. Solo successivamente, con la più recente direttiva 2011/36/EU sul traffico di esseri umani sarà prevista l'incondizionabilità dell'assistenza.

Direttiva UE 2011/36 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime

Il 5 aprile 2011 è stata sottoscritta da Direttiva UE 2011/36, che ha sostituito il precedente strumento giuridico, ossia la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI⁴ che pure aveva rappresentato un notevole passo in avanti nella lotta alla tratta, aveva ampliato il raggio d'azione dell'Unione europea con riguardo a forme di sfruttamento non espressamente previste precedentemente, includendo dunque anche forme diverse dal solo sfruttamento sessuale e allineando così l'ordinamento europeo agli standard internazionali del Protocollo allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000.

⁴ Decisione Quadro del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani. Pubblicata nella G.U.C.E. 1 agosto 2002, n. L 203. Entrata in vigore l'1 agosto 2002.

La Direttiva 2011/36/UE è uno dei più importanti strumenti introdotti a livello europeo. Stabilisce le norme minime da applicare in tutta l'Unione Europea per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.

Tra le principali novità introdotte dalla direttiva troviamo:

- l'adozione di un approccio globale, non più circoscritto alla lotta contro la criminalità organizzata, di cui la tratta costituisce ambito operativo privilegiato, ma teso a ricomprendere anche una maggiore protezione dei diritti delle vittime; approccio che, se esplicitato già dal titolo della direttiva, si manifesta in particolare attraverso la definizione della nozione di "posizione di vulnerabilità" (art. 2 comma 2) oltre che tutti gli articoli sull'assistenza e il sostegno alle vittime, che prefigurano un livello di tutela ulteriore rispetto a quello assicurato in precedenza;
- viene trattata l'esplicita non criminalizzazione delle vittime di tratta per eventuali reati derivanti dall'essere state oggetto di tratta (art. 8). Quella di coinvolgere le vittime in attività illecite (quali possesso di documenti falsi, violazione delle leggi sulla prostituzione o sull'immigrazione, furto, borseggio, traffico e spaccio droga, ecc.) rappresenta una precisa strategia dei trafficanti per aumentare la loro condizione di vulnerabilità e ricattabilità. La ratio del principio di non punibilità risiede nel fatto che le vittime abbiano agito senza una reale autonomia e non possano essere pertanto considerate responsabili. Anche se non è sempre facile stabilire se il reato è stato commesso mentre si era oggetto di tratta (o in conseguenza di ciò), esperti e organismi UE raccomandano fortemente l'implementazione di tale principio al fine di evitare la criminalizzazione delle vittime e incoraggiare la loro testimonianza contro i trafficanti⁵;

5 AA.VV., *Vittime di tratta e richiedenti/titolari di protezione internazionale*, Progetto co-finanziato dalla Commissione Europea - DG Affari Interni - Programma "Prevenzione e lotta contro la criminalità" NO TRATTA, Roma, 2015

- è ampliata la nozione di tratta, essendo compresi nella finalità di sfruttamento anche l'accattonaggio e il prelievo di organi, oltre che in generale lo sfruttamento di attività illecite, formula ampia che consente di includere lo sfruttamento di una persona affinché commetta, tra l'altro, atti di borseggio, taccheggio, traffico di stupefacenti e ogni altra attività analoga che sia oggetto di sanzioni e che implichi un profitto economico (come precisato nel considerando n. 11 della direttiva);
- l'inasprimento del trattamento sanzionatorio, attraverso la previsione di una soglia minima di almeno cinque anni di reclusione e di almeno dieci anni per le ipotesi aggravate, tra le quali il caso in cui il fatto sia stato commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni (ipotesi assente nella normativa italiana);
- dispone che se le condotte di cui sopra coinvolgono dei minori di anni 18 (art. 2 par. 6), esse debbano essere punite come reato di tratta di esseri umani pur in assenza dei mezzi di coercizione elencati (art. 2 par. 5);
- dispone che i livelli nazionali adottino le misure necessarie affinché le indagini o l'azione penale, relative ai reati di cui gli articoli 2 e 3, non siano subordinate alla querela, alla denuncia o all'accusa formulate da una vittima e il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta la propria dichiarazione (art. 9);
- riguarda le procedure di identificazione e gli indicatori di tratta. La direttiva invita ad insistere su attività di formazione specificamente rivolte a tutti i soggetti coinvolti (dalle forze di polizia ai funzionari che esaminano le istanze di asilo, dal personale delle frontiere alla magistratura, dagli operatori dei centri di accoglienza al personale sanitario, da avvocati a operatori sociali e dell'infanzia). Si sollecitano gli Stati a istituire una formazione adeguata in modo che gli operatori coinvolti siano in grado di riconoscere, preventivamente, eventuali potenziali vittime.

Il valore della 36/2011, attraverso i suoi 36 considerando e i 25 articoli, non si esaurisce semplicemente nell'introduzione di nuove strategie per il contrasto alla tratta: il suo più significativo contributo riguarda l'eccellente sintesi che riesce a fare rispetto a tutta la legislazione internazionale ed Europea in materia di contrasto alla tratta di esseri umani.

Direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

La "Direttiva Qualifiche" stabilisce norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

All'art. 20 capo VII comma 3 si fa riferimento alla necessità di prestare una attenzione particolare alle persone riconosciute come vittime o potenziali vittime di tratta: *"Nell'attuare il presente capo, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi psichici e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale."*

Direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Obiettivo dichiarato della direttiva, applicabile in tutti gli Stati membri, è procedere con l'armonizzazione e il miglioramento delle condizioni di accoglienza.

Il capo IV presenta: *"Disposizioni a favore delle persone vulnerabili"* e si trovano le nuove regole con riguardo all'individuazione delle categorie vulnerabili e ai trattamenti

specifici in termini di accoglienza per le stesse comprese le vittime di tratta, inserite nel testo relativo all'Art. 21: *“Nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili”.*

L'art. 22 si occupa della valutazione delle particolari esigenze di accoglienza delle persone vulnerabili. La Direttiva dispone che tale valutazione, che non deve assumere la forma di una procedura amministrativa, non pregiudica la valutazione della domanda di protezione internazionale. Non viene detto altro rispetto alla metodologia e alla procedura, che dovrà dunque essere predisposta da ogni singolo Paese membro.

La valutazione è avviata entro un termine ragionevole dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale ma gli Stati provvedono affinché le vulnerabilità siano affrontate anche se si manifestano in una fase successiva della procedura di asilo. Gli Stati devono tenere conto delle esigenze di accoglienza particolari delle persone vulnerabili durante l'intera procedura di asilo e provvedere a un appropriato controllo della loro situazione.

Le disposizioni su minori (Art. 23) e minori non accompagnati (Art. 24) sono ampiamente migliorate rispetto alla precedente Direttiva. Per i minori, infatti, si ribadisce che l'interesse superiore dello stesso costituisce criterio fondamentale nell'attuazione delle regole poste in essere e gli Stati devono assicurare un livello di vita adeguato al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale. La valutazione dell'interesse superiore del minore viene fatta tenendo in considerazione:

- la possibilità di ricongiungimento familiare,
- il benessere e lo sviluppo sociale del minore,
- la sua incolumità e sicurezza,

- se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani, la sua opinione in base all'età e maturità.⁶

1.1.2 Legislazione italiana

L'Italia è Paese di destinazione della tratta di esseri umani fin dagli anni Novanta, avendo ricevuto flussi consistenti di persone trafficate da diversi Paesi di origine e di transito (ex Jugoslavia, Albania, ex URSS, Nigeria, ecc.).

Per questo motivo, molto precocemente rispetto al resto d'Europa, si è dotata, fin dal 1998, di un impianto normativo che ha offerto una rete protettiva di rilievo nel quadro delle misure di contrasto della tratta. Grazie a queste disposizioni, le vittime hanno ottenuto permessi di soggiorno e assistenza nel percorso di reinserimento sociale.

Oggi, in questo momento storico, tale sistema è entrato in crisi e risulta carente nell'applicazione a causa di ingenti *flussi misti* e arrivi massicci di persone con profili e situazioni sempre più articolate, che approdano sulle coste Italiane e che necessitano di interventi più mirati e specializzati. Il termine *flussi misti* sta ad indicare la compresenza al loro interno di diverse "figure", portatrici di specificità che rimandano a differenti sistemi di risposta e di protezione: richiedenti asilo, rifugiati, minori non accompagnati, migranti economici, e appunto vittime di tratta.

Il dato di fatto è che ritroviamo all'interno dello stesso flusso di migranti persone che usano gli stessi mezzi di trasporto e le stesse reti o organizzazioni che facilitano o gestiscono i viaggi al di fuori dei canali regolari, viaggiano sulle stesse rotte, ma con motivazioni e bisogni di protezione differenti.

Art. 18 D.lgs 286/98 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

“Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o

⁶ Asilo in Europa, *Analisi articolo per articolo della nuova Direttiva Accoglienza (Direttiva 2013/33/UE) - La scheda di Asilo in Europa*, asiloineuropa.blogspot.it, 2015

di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.”⁷

L'articolo 18 suggerisce misure di protezione e assistenza per le vittime di violenza e sfruttamento, prevedendo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale al fine di “consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale” (art. 18, comma 1). Nei suoi primi cinque commi disciplina il permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato a tutti i soggetti che presentano i seguenti requisiti:

1. essere stranieri;
2. aver subito violenza o essere stati sfruttati in modo grave, in una qualsiasi forma (lavorativa, sessuale, criminale ecc.);
3. che sia accertato un pericolo di vita per se o per i propri familiari, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento;
4. che accetti di aderire ad un determinato programma di assistenza e integrazione sociale.

Cosa prevede l'articolo 18:

- pronta accoglienza, anche in emergenza sulle 24 ore;

⁷ Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Capo III articolo 18, *Soggiorno per motivi umanitari*, comma 1.

- adeguate risposte in termini di vitto e bisogni primari;
- messa a disposizione di assistenza sanitaria e consulenze specialistiche;
- assistenza che accompagni la vittima alla piena emersione della propria condizione;
- sostegno psicologico;
- tutela legale;
- eventuale erogazione di contributi economici;
- attività mirate all'ottenimento del permesso di soggiorno ex art. 18 d.lgs. 286/98; formazione (alfabetizzazione linguistica e informatica, corsi di formazione professionale);
- attività mirate all'inserimento socio-lavorativo (tirocini lavorativi, stage in azienda, ecc.).

La misura introduce un forte elemento innovativo attraverso un doppio percorso, quello giudiziario e quello sociale, senza che uno influenzi l'altro. Infatti il rilascio del permesso di soggiorno, per motivi di protezione sociale, non è in alcun modo subordinato all'obbligo di denuncia da parte della vittima, consentendo quindi, la possibilità di un recupero sociale e psicologico che porti successivamente a un clima di fiducia, elemento fondamentale, per la successiva ed eventuale collaborazione giudiziaria. La ratio di fondo infatti non è la prevenzione criminale, quanto piuttosto la tutela delle persone straniere che hanno subito una coercizione o un inganno che le ha condotte a comportamenti leciti o illeciti da cui lo sfruttatore ha tratto vantaggio.

La norma dunque mira a tutelare le persone straniere vittime di inganno o coercizione che decidono di fuoriuscire da tale situazione. Lo strumento di tutela previsto è costituito da un programma di protezione e "inserimento" sociale e da un permesso di soggiorno per motivi umanitari, di durata di sei mesi e rinnovabile per un anno, che consente di regolarizzare la persona in modo stabile, permettendole di lavorare e di ottenere un ordinario permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro.

La proposta di rilascio del permesso di soggiorno può essere effettuata, oltre che dal

Procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento, anche dai servizi sociali degli Enti Locali o da altri organismi titolari dei progetti di protezione sociale.

Queste misure, unitamente a quelle che prevedono programmi di assistenza e integrazione sociale complessi, fanno parte di una politica tesa ad includere le persone, oltre che ad assisterle, e sono orientate a favorire un loro reinserimento nel Paese di destinazione o di origine.

Un altro aspetto rilevante della norma è quello di essere stata concepita in modo lungimirante, contemplando un'ampia casistica di situazioni non ancora considerate per il periodo, quali i casi di violenza e le situazioni di grave sfruttamento non necessariamente di tipo sessuale come ad esempio lavoro minorile, lavoro forzato, servitù domestica, accattonaggio. Sebbene nei primi anni l'articolo 18 sia stato applicato esclusivamente a favore di donne migranti trafficate a scopo di sfruttamento sessuale, nel tempo vi è stata un'estensione della tutela sia rispetto al genere, sia rispetto alla tipologia di sfruttamento. Dal 2006 infatti i programmi di protezione sociale tutelano anche le vittime di grave sfruttamento lavorativo.

La legge n. 228 dell'11 agosto 2003, "Misure contro la tratta di persone"

Attraverso questa normativa si è provveduto, innanzitutto, a ridisegnare nel nostro ordinamento giuridico talune figure di reato e precisamente quelle di riduzione in schiavitù, tratta di persone e commercio di schiavi e a introdurre delle nuove. Ciò anche in considerazione del fatto che le figure già previste dalla legislazione precedente non erano risultate idonee a descrivere e contenere tale fenomeno. Per le figure criminose su cui è intervenuta la nuova legge, si è inoltre stabilito un pesante inasprimento della pena prevista, fissata nella reclusione da otto a venti anni, con un aumento da un terzo alla metà della pena da infliggere quando le vittime dei reati siano minori di anni diciotto o per l'ipotesi, attualmente più ricorrente, in cui la riduzione in schiavitù o in servitù è finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, oppure al prelievo di organi.

1. *ART 1 (Modifica dell'articolo 600 del codice penale).*

1. *L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente: "ART. 600. - (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù). - Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".*

2. *ART. 2. (Modifica dell'articolo 601 del codice penale).*

1. *L'articolo 601 del codice penale è sostituito dal seguente: "ART. 601. - (Tratta di persone). - Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della*

prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

3. ART. 3. (Modifica dell'articolo 602 del codice penale).

1. L'articolo 602 del codice penale è sostituito dal seguente: “ART. 602. - (Acquisto e alienazione di schiavi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

La norma scandisce con maggiore chiarezza la duplice ipotesi criminosa:

1) riduzione e mantenimento in schiavitù, nella quale il soggetto attivo “esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà”, trattandola quindi come una cosa e utilizzandone la capacità lavorativa senza limite e senza possibilità di resistenza della vittima;

2) riduzione e mantenimento in servitù, nella quale il soggetto attivo “riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali o all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”.

Le vittime di tratta possono essere sfruttate per scopi diversi dal lavoro forzato o dalla schiavitù, mentre queste ultime richiedono la coercizione o la minaccia di punizione, nel contesto del traffico di persone, le vittime possono essere trafficate con altri mezzi, tra cui abuso di potere o approfittamento di una posizione di vulnerabilità.

In relazione alla nozione di stato di soggezione e della correlata limitazione della libertà di autodeterminazione del contraente più debole del rapporto di lavoro, la giurisprudenza più recente ha stabilito che non è necessaria, per la sussistenza del reato, la totale privazione della libertà personale del lavoratore. E' stato infatti stabilito che, ai fini della configurabilità del reato di riduzione in schiavitù, è necessaria la costituzione, da parte dell'agente, dello stato di soggezione continuativa, che determina una compromissione, di durata prolungata nel tempo, della capacità di autodeterminazione della persona offesa, senza che sia necessaria un'integrale privazione della libertà personale.

L'art. 13 della legge 228/2003

Tale articolo prevede l'istituzione di un "Fondo speciale" per la realizzazione di un programma di assistenza che garantisca, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza per le vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e di tratta di persone.

I beneficiari dell'art.13 sono tutte le vittime di tratta o riduzione in schiavitù, non è necessario che lo stato di vittima sia stato accertato, è sufficiente che vi sia in tal senso un sospetto da parte delle forze dell'ordine o dei soggetti legittimati allo svolgimento dei programmi. Non è richiesto che la vittima abbia cittadinanza straniera, né che versi in una situazione di pericolo, né che sia effettivamente consumato lo sfruttamento ai danni di questa, non sono ostacolo né gli eventuali decreti di espulsione né le eventuali condanne penali.

L'art. 13 prevede che vi sia la possibilità di ottenere in qualsiasi momento e in tempi rapidissimi accoglienza in una struttura adeguata, con personale che assicura un pronto intervento socio-sanitario. L'accoglienza è di tre mesi prorogabili fino a sei, in cui si assicura un'adeguata assistenza sanitaria e, se fosse necessario, un supporto per fare emergere la condizione di vittima. Vi è la possibilità di attivare in un secondo momento, ove ne sussistano i requisiti, un percorso ai sensi dell'Art. 18 T.U. Immigrazione, che assicura una tutela molto più articolata.

I programmi sono realizzati dagli Enti Locali o da organizzazioni no profit iscritte in uno

speciale registro e appositamente finanziate annualmente dallo Stato. La vittima ha la possibilità di entrare in uno dei programmi previsti dall'Art. 13 rivolgendosi direttamente a una delle organizzazioni che li gestiscono o indirettamente alle forze dell'Ordine, in ogni caso non è richiesto che la vittima sporga denuncia.

D.Lgs 4 marzo 2014, n. 24 Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.

Il D.Lgs n. 24/2014 è la legge attuativa della direttiva Europea 2011/36, relativa alla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime.

Le finalità sottese dell'intervento legislativo sono evidenziate all'interno del primo comma dell'art. 1, ai sensi del quale: *“Nell’attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale della vittima, della specifica situazione delle persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere”.*

Di seguito gli articoli più significativi:

- l'articolo 2 del decreto ha provveduto a riformulare gli articoli 600 e 601 del codice penale, al fine di fornire una definizione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù e tratta di persone in linea con quanto stabilito nel testo della direttiva 2011/36/UE. In particolare, da segnalare la completa riformulazione dell'Art. 601 c.p. relativo al reato di tratta di persone sulla scorta della definizione fornita dalla direttiva europea che a sua volta ricalca quella del protocollo addizionale alla Convenzione ONU sulla criminalità organizzata transnazionale e della Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tratta di esseri umani, il quale attualmente consta di due commi. Ai sensi del primo comma: *“E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta,*

introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi". Secondo quanto disposto dal secondo comma: "Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età".

- L'articolo 4 del decreto riguarda i minori stranieri non accompagnati vittime di tratta e definisce una serie di disposizioni affinché sia assicurata, nei loro confronti, una particolare tutela: si segnala, ad esempio, l'obbligo di informazione del minore sui diritti di cui gode, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale. Inoltre è diretto a definire meccanismi affinché i minori, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla loro minore età, siano identificati anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate che tengano conto anche delle specificità relative all'origine etnica e culturale del minore. Si tratta di un accertamento di particolare rilevanza visto che se il minore è erroneamente identificato come maggiorenne, possono essere adottati provvedimenti particolarmente lesivi, quali appunto, l'espulsione o il trattenimento in centri di identificazione e permanenza temporanea.
- L'articolo 6 introduce il diritto all'indennizzo per le vittime di tratta. L'indennizzo potrà essere corrisposto nella somma di euro 1.500,00, e saranno detratte le

somme eventualmente erogate alla vittima, a qualunque titolo, da soggetti pubblici. La domanda di accesso all'indennizzo (Fondo anti tratta) va presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno.

- L'articolo 9 prevede l'adozione di un Piano Nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, per gli anni 2016 – 2018, finalizzato a definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime. L'adozione del Primo piano d'azione italiano contro la tratta risponde ad esigenze sistematiche di riordino e razionalizzazione dell'azione di governo, principalmente per favorire un approccio comprensivo e coordinato basato su sinergie tra le varie Amministrazioni centrali, territoriali e locali coinvolte e le relative risorse disponibili, anche alla luce della pluralità di competenze pubbliche impegnate nel contrasto alla tratta, corrispondenti alle quattro direttrici su cui, a livello internazionale, si innesta comunemente ogni strategia organica in materia: prevention, prosecution, protection, partnership.
- L'articolo 10 impone azioni di coordinamento e raccordo tra le Amministrazioni che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo , anche al fine di determinare meccanismi di rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi di tutela.

1.2 Definizione del fenomeno della tratta di esseri umani

L'espressione tratta di persone indica il fenomeno criminale consistente nel reclutamento di persone, trasporto e successivo sfruttamento al fine di lucro. La tratta di esseri umani (in inglese trafficking in human beings) è stata internazionalmente definita nel 2000 da uno dei tre Protocolli addizionali alla *Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale organizzato*, il cosiddetto Protocollo addizionale sulla Tratta.

L'articolo 3 del Protocollo recita:

“Ai fini del presente Protocollo:

(a) ‘tratta di persone’ indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi;

(b) il consenso di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento di cui alla lettera (a) del presente articolo è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi usati di cui alla lettera (a) è stato utilizzato;

(c) il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere un minore ai fini di sfruttamento sono considerati ‘tratta di persone’ anche se non comportano l’utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera (a) del presente articolo;

(d) ‘minore’ indica qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni.”

Un aspetto importante di questa definizione è la concezione della tratta come di un processo che comprende una serie di azioni interconnesse tra loro, piuttosto che di una singola azione che si verifica in un dato momento.

Il Protocollo definisce pertanto la tratta attraverso tre elementi essenziali e interrelati:

- l'azione: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento da un luogo ad un altro, l'ospitare o accogliere persone;
- i mezzi: l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, rapimento, frode, inganno, abuso di potere o abuso di una posizione di vulnerabilità, il dare o ricevere somme di denaro e vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità sulla vittima;
- il fine: lo sfruttamento della vittima, tra cui lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi.

Si ha sfruttamento quando consapevolmente si acquisisce un ingiusto profitto approfittando dello stato di bisogno o di inferiorità di un altro soggetto, utilizzandone in modo fraudolento le capacità e le attività.

Un'altra definizione di tratta di esseri umani viene approfondita in particolare dall'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE:

«1. (...) il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento.

2. Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima.

3. *Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi.*
4. *Il consenso della vittima della tratta di esseri umani allo sfruttamento, programmato o effettivo, è irrilevante in presenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1.*
5. *La condotta di cui al paragrafo 1, qualora coinvolga minori, è punita come reato di tratta di esseri umani anche in assenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1».*

Queste fattispecie di reato vengono punite con una pena pesantissima, l'entità della pena secondo la nostra Costituzione è proporzionale al valore che viene a colpire quel reato. Con la tratta di persone si colpisce uno dei valori più importanti, la libertà di autodeterminarsi. La persona viene limitata in maniera forte nella sua capacità di autodeterminarsi negli aspetti più importanti della vita, come ad esempio restare o meno in un posto o svolgere o meno un certo tipo di attività.

L'articolo 2 della Costituzione Italiana sancisce il fondamentale principio secondo cui la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e la nostra Corte Costituzionale ha riconosciuto in primis il diritto all'identità personale, intesa come il diritto ad essere se stesso, *“con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo”, identità che “costituisce [...] un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata”.*

Con l'espressione tratta si intende quindi una forma di schiavitù moderna, alla quale sono costretti uomini, donne e bambini e che rappresenta una grave violazione dei diritti umani fondamentali dell'uomo, in quanto priva la persona della sua libertà di autodeterminarsi nella vita pubblica e privata.

1.2.1 Differenza tra *smuggling* e *trafficking*

Nel linguaggio comune le espressioni tratta di esseri umani (*trafficking in human beings*) e traffico di migranti (*smuggling of migrants*) vengono frequentemente confuse (in inglese hanno due espressioni linguistiche differenti che ben sottolineano questa distinzione). Per questo è fondamentale comprendere che siamo di fronte a fenomeni distinti, nonostante il confine tra i due sia spesso molto labile.

La promulgazione del Protocollo ONU di Palermo ha rappresentato un vero e proprio momento di svolta nella lotta alla tratta di esseri umani poiché per la prima volta si giungeva, dopo difficili negoziazioni, ad una definizione universalmente condivisa.

Ai due fenomeni, *trafficking* e *smuggling*, sono stati dedicati due diversi Protocolli allegati alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Transnazionale Organizzata approvato in occasione della Conferenza di Palermo del 2000:

- il Protocollo per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima;
- il Protocollo per prevenire, sopprimere e punire la tratta di persone specialmente di donne e minori.

L'esistenza di due distinti protocolli ONU, dedicati rispettivamente a traffico di migranti e tratta di persone, sottolinea la diversità tra le due fattispecie, riconducibili a:

- il tipo di reato.

Il traffico di migranti si configura come reato contro lo Stato e contro le normative che regolano l'accesso e l'immigrazione. Si ha *smuggling* quando si facilita l'attraversamento illegale dei confini di un paese. I migranti sono frequentemente trasportati in condizioni pericolose, ma il reato viene commesso a prescindere dal fatto che la persona durante il tragitto sia stata maltrattata o ferita.

La tratta di persone, al contrario, è un reato contro un individuo;

- Natura e durata della relazione.

Nello *smuggling* il rapporto tra migrante e trafficante si conclude al momento

dell'arrivo. Il prezzo per il trasporto viene pagato prima della partenza. Chi trasporta il migrante non ha intenzione di sfruttarlo dopo l'arrivo. Il motivo per il quale il trafficante trasporta il migrante è l'immediato guadagno.

Chi gestisce la tratta invece, ha una relazione con la vittima che non trova il suo compimento dopo la conclusione del viaggio, ma intende sfruttarla nel luogo di destinazione;

- Profitto.

Il profitto, nello *smuggling*, consiste nel prezzo del trasporto.

Chi gestisce la tratta invece, vuole ottenere un profitto dopo il trasferimento della vittima, tramite il suo sfruttamento;

- Attraversamento illegale dei confini internazionali.

Il traffico di migranti, per definizione, implica l'attraversamento illegale di confini internazionali.

Nella tratta questa condizione può anche non essere presente: la vittima può essere spostata all'interno di uno Stato, l'eventuale passaggio di un confine può essere attuato sia legalmente che illegalmente.

Alla luce di queste definizioni appare chiaro che mentre la tratta di persone consiste in una violazione dei diritti umani, il traffico di persone si può considerare come un reato contro lo Stato, che non ha a che vedere con la tutela delle persone, ma consiste in una violazione delle leggi nazionali dello Stato stesso.

Tale distinzione presenta però anche dei limiti: il filo che separa i due concetti di *smuggling* e *trafficking* è talvolta molto sottile. Si è infatti osservato che spesso le persone che nello *smuggling* si rivolgono alle organizzazioni di trafficanti per ottenere il loro trasferimento illegale, non dispongono di un capitale proprio e quindi contraggono dei debiti con l'organizzazione che si occupa del loro trasferimento. Ciò comporta che quando terzi (familiari, conoscenti) non intervengono per il pagamento del prezzo contratto per l'introduzione clandestina, siano le stesse persone trafficate ad essere asservite e condizionate, in quanto dovranno mettersi a disposizione o

dell'organizzazione criminale che ha curato il trasferimento o di quella di destinazione per poter liberarsi del debito. Spesso questo mettersi a disposizione comporta un sacrificio della propria persona: con il proprio corpo o attraverso l'attività di prostituzione o in altre forme illegali. Dunque, anche sotto questo profilo, quella che potrebbe apparire una mera operazione d'illegale trasferimento, può presentare dei connotati di violenza e sfruttamento della persona che consentono di ricondurre il caso concreto pur sempre ad un'ipotesi di tratta.⁸

1.2.2 I protagonisti della tratta, vittime, trafficanti, reti criminali

IL Documento redatto dall' UNODC (United Nations Office on Drgs and Crime) dal titolo " Global report on trafficking in persons, 2016" rende noto che il movimento dei rifugiati e dei migranti, il più grande visto dopo la Seconda Guerra Mondiale, si sta intensificando sempre di più a partire dal 2014. E fattore di grande preoccupazione è che all'interno di questi massicci movimenti migratori vi sono bambini, donne e uomini vulnerabili che possono essere facilmente sfruttati dai trafficanti.

Le vittime di tratta sono donne che si prostituiscono, lavoratori stagionali che ai controlli ispettivi risultano senza documenti, minori fermati dalle forze dell'ordine per furto, disabili che chiedono l'elemosina per strada, ma non sempre noi siamo in grado di riconoscerle e di riconoscere che spesso dietro queste situazioni c'è uno sfruttamento e una costrizione. Sono le donne, i transessuali, i transgender impiegati spesso nello sfruttamento sessuale. Uomini frequentemente sfruttati sui luoghi di lavoro, bambini e bambine impiegati soprattutto per lo sfruttamento sessuale e per l'impiego nell'accattonaggio e nelle attività illecite.

Negli ultimi 10 anni, il profilo delle vittime di traffico è sostanzialmente cambiato. Anche se la maggior parte delle vittime rilevate sono ancora le donne, i bambini e gli uomini ora costituiscono quote maggiori sul numero totale di quanto non fosse un decennio fa. Parallelamente all'aumento significativo della quota di uomini tra le vittime di tratta, è

⁸ Spiezia F., *La tratta di esseri umani: gli strumenti investigativi di cooperazione internazionale*, Roma, www.stranieriinitalia.it, 2008

aumentata anche la quota di vittime che vengono trafficate per il lavoro forzato. Circa quattro su dieci persone rilevate tra il 2012 e il 2014 sono state trafficate per il lavoro forzato e di queste vittime il 63% sono uomini. Probabilmente questi aumenti considerevoli sono anche frutto di un approfondimento della situazione che ha spostato l'attenzione dal solo sfruttamento sessuale ad altre casistiche possibili di traffico ai giorni nostri. Questo spostamento di attenzione indica che si è evoluta la comune comprensione del crimine di tratta.

I dati riguardanti la tratta di persone sono incerti, perché la tratta è per definizione un'attività illegale e sommersa, e le cifre presentate da varie fonti (Forze dell'ordine, Enti di ricerca, organismi no profit e così via) sono sempre disomogenee, spesso ipotizzate e senza dubbio parziali.

Secondo lo studio di Eurostat, nel triennio 2010 - 2012 sono state registrate nei Paesi membri dell'Unione Europea 30.146 vittime, delle quali l'80% di sesso femminile. Lo sfruttamento sessuale continua ad essere l'ambito di maggiore interesse per le organizzazioni criminali (69%), seguito dallo sfruttamento del lavoro (19%)⁹.

Quest'ultimo nello specifico, spesso avviene in agricoltura, in edilizia, nel settore dell'artigianato e in quello della ristorazione; in altri casi le vittime vengono invece obbligate all'accattonaggio, alla vendita di merce come ambulanti e ad attività illegali, come lo spaccio di stupefacenti o i furti. Certamente questo particolare fenomeno coinvolge innanzitutto uomini e minori di sesso maschile.

Tra i vari fattori che spingono le persone a partire: la povertà, la disoccupazione, la globalizzazione economica, le inadeguate politiche di impiego, la deprivazione culturale, l'aumento di famiglie disfunzionali, le crisi umanitarie, i conflitti, i disastri ambientali, la discriminazione di genere, la discriminazione etnica e l'assenza di sistemi di *welfare* adeguati, il desiderio di emancipazione e di miglioramento della propria situazione di vita.

Tra i vari fattori di attrazione del nostro Paese, così come degli altri paesi dell'Unione

9 F. Nicodemi, *Le donne vittime di tratta in Italia: misure di accoglienza e protezione*, "Quaderni del SaMiFo, primo volume Donne Migranti", Roma ottobre 2016

Europea, possiamo elencare: le storie di successo dei/delle migranti che tornano in patria, il mito del ricco Occidente creato e perpetuato dai media, il desiderio di migliorare le proprie condizioni sociali ed economiche e quelle dei propri familiari, l'aspirazione ad emanciparsi da ambiti sociali e familiari.

Trafficking victims can be women, men, boys and girls




Figura n. 1 UNODC - Global report on trafficking in persons, 2016

Share of forms of exploitation among detected trafficking victims, by region of detection, 2012-2014 (or most recent)




Figura n.2 UNODC - Global report on trafficking in persons, 2016

Reti criminali e trafficanti

La tratta di esseri umani è un reato mosso da domanda e profitto. I profitti generano, sia nell'economia legale che in quella sommersa, complesse interazioni tra offerta e domanda.


I soldi che questo mercato criminale fa circolare sono moltissimi, più del fatturato di una multinazionale. Secondo l'ufficio delle Nazioni Unite sulla criminalità internazionale, lo human trafficking cresce ogni anno, ed è una delle maggiori fonti di reddito per il crimine organizzato¹⁰ che ha investito parte dei suoi capitali, dei suoi mezzi e delle sue risorse nel traffico degli esseri umani. Essa ha agito come un'impresa, ha diversificato i propri investimenti, cosciente del fatto che il traffico degli esseri umani e il loro sfruttamento consente rapidi e ingenti guadagni. Le reti criminali hanno scoperto nel fenomeno migratorio e nella domanda di emigrazione un business enorme, ed hanno saputo offrire tutti i servizi necessari per immigrare illecitamente, anzi hanno saputo rendersi condizione necessaria per immigrare.

La criminalità ha assunto una struttura e una capacità di agire transnazionali. Gruppi criminali organizzati, composti da persone di diversa nazionalità, presenti nei paesi di origine, di transito e di destinazione dei flussi migratori, hanno saputo collegarsi e ciascuno si è specializzato nello svolgimento di diverse mansioni (reclutamento delle persone, fornitura di alloggi e mezzi di trasporto, falsificazione dei documenti, introduzione illecita nel territorio di destinazione, ecc.). Alcune di queste organizzazioni hanno assunto le caratteristiche tipiche delle mafie.

Gli sfruttatori e le sfruttatrici sono in particolare uomini e donne dei Paesi di provenienza delle vittime, ma ci sono anche sfruttatori e sfruttatrici dei Paesi di transito e di destinazione, migranti e italiani i quali sono in aumento sono in aumento negli ultimi anni. Secondo alcuni dati raccolti dalla Direzione Nazionale Antimafia le nazionalità delle persone indagate per il reato di riduzione in schiavitù (articolo 600 c.p.) sono state, in ordine decrescente: Nigeria, Romania, Italia, Bulgaria, Albania. Le persone offese appartenevano invece a: Romania, Nigeria, Italia, Brasile, Cina. Molti di

¹⁰ B. Sidoti e B. Giacobbe, *Human Trafficking, conoscere le nuove schiavitù*. Progetto co-finanziato dall'Unione Europea e patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, ed Giunti progetti educativi, 2011

loro sono uomini (63%), ma spesso e sempre di più vi sono donne che collaborano allo sfruttamento e la gran parte di queste sono state indagate per reati legati allo sfruttamento sessuale.¹¹



Source: UNODC elaboration of national data.




Figura n.3 UNODC - Global report on trafficking in persons, 2016

¹¹ Da Pra Pocchiesa M., *Voci di corpi fluttuanti: il disagio psichico delle vittime di tratta. Africa/ Nigeria: riti di possessione, percorso migratorio e difficoltà di integrazione*, Pagine, Torino, 2009

Quando la vittima è un minore

Infanzie spezzate dal traffico, dalla prostituzione, dalle violenze e dal lavoro forzato, bambini provenienti da Eritrea, Nigeria, Costa d'Avorio, Gambia, Egitto, i Paesi più coinvolti nel fenomeno migratorio mediterraneo, ma anche dal Bangladesh, la Romania, l'Afghanistan, la Somalia e l'Albania. Il mappamondo della tratta e dello sfruttamento minorile ricalca quello delle crisi del nostro tempo ed evidenzia le criticità di un fenomeno che interessa in modo serio anche l'Italia.

La ricerca di una vita migliore per se stessi e per la propria famiglia, spinge bambini ed adolescenti ad affrontare il viaggio da soli, aiutati, o sarebbe meglio dire intrappolati, da una rete di intermediari, spesso conoscenti o familiari che si arricchiscono su di loro. Trovano approdo sul continente europeo e molti si perdono nel racket dello sfruttamento minorile.

Secondo il nuovo rapporto dell'Unicef¹² tra il 2015 e il 2016, 170.000 bambini non accompagnati hanno fatto richiesta di asilo in Europa. Il 92% di tutti i bambini arrivati in Italia via mare nel 2016 e nei primi mesi del 2017 erano non accompagnati. A livello globale circa il 28% dei clandestini sono bambini.

Il numero di minorenni e di giovani donne nigeriane che arrivano in Italia è aumentato in maniera esponenziale negli ultimi tre anni.

Se nel 2014 erano 1.454 le donne (adulte) giunte via mare in Italia e provenienti dalla Nigeria, il loro numero è triplicato nel 2015, per poi ulteriormente raddoppiare nel 2016 e raggiungere il numero di 11.009.

La stessa dinamica la ritroviamo se andiamo a guardare i dati relativi agli arrivi di minori non accompagnati dalla Nigeria. Erano 461 nel 2014, più del doppio l'anno seguente e ben 3.040 nel 2016.

I dati disponibili non forniscono la distinzione di genere e quindi non ci permettono di saperlo con precisione, ma possiamo stimare che circa il 40% dei 3.040 minori non accompagnati nigeriani giunti in Italia l'ultimo anno siano ragazze minorenni, cioè circa

¹² Unicef, *Sperduti, storie di minorenni arrivati soli in Italia*, Pubblicazione del Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus, 2017

1.200 bambine e adolescenti¹³.

Sui destini dei migranti più piccoli pesa l'intrecciarsi del traffico legato all'immigrazione clandestina, alla tratta e allo sfruttamento, tre fenomeni diversi ma interrelati; il traffico permette l'ingresso, mentre la tratta e lo sfruttamento finiscono con l'esserne la conseguenza diretta. I minori vengono reclutati nel loro Paese e trasportati in una città d'Europa, poi ospitati con il solo scopo di essere inseriti in un circuito che ne sfrutta le fragilità e le condizioni per il mercato della prostituzione, del lavoro in nero, dello spaccio e della microcriminalità. Che ci sia il consenso delle vittime, poco importa. L'irrilevanza del consenso del minore allo sfruttamento è sancita dall'art. 601 del codice di procedura penale italiano che condanna duramente tutte quelle forme di abuso di autorità che traggono profitto dai soggetti più vulnerabili. Oltre ai minori inseriti nel mercato della prostituzione, soprattutto rumeni e nigeriani, vediamo bambini egiziani a Roma nei mercati generali, e a Torino nelle pizzerie o impiegati sui ponteggi edili. I bengalesi sfruttati, a Roma come a Napoli, all'interno di piccole attività commerciali e gli albanesi che hanno un canale preferenziale nell'accesso alla microcriminalità. Poi ci sono i somali, gli eritrei e gli afghani, quelli che si definiscono come minori in transito in quanto sono solo di passaggio in Italia.

I minori che vengono impiegati nei differenti ambiti di sfruttamento che riguardano la tratta di persone, sono considerati dalle reti criminali una risorsa. Questo innanzitutto perché sono più facili da gestire e sottomettere rispetto agli adulti, tendono a creare un forte legame nei confronti dei loro sfruttatori, visti come unico legame possibile; in secondo luogo la domanda di minori è in costante crescita, soprattutto rispetto allo sfruttamento legato alla prostituzione. L'esperienza vissuta è traumatica per un duplice motivo, l'abbandono e l'allontanamento dalla propria famiglia di origine e il tipo di sfruttamento a cui vengono assoggettati.

¹³ Save the Children, *Atlante minori stranieri non accompagnati in Italia – Prima di tutto bambini*, www.savethechildren.it, 2017




Figura n. 4 *Minori Stranieri non Accompagnati I dati statistici 2016*, minoristranierinonaccompagnati.blogspot.it

Le principali rotte

L'Italia è uno dei Paesi maggiormente interessati al fenomeno migratorio da molto tempo, flussi migratori in uscita per la maggior parte del secolo e flussi per lo più di entrata dagli anni ottanta in poi.

Rispetto all'ultimo decennio si sono modificati i Paesi di provenienza e le rotte seguite dalle persone in fuga da conflitti o persecuzioni e da Nazioni in cui i diritti umani e civili non sono garantiti. Infatti, se alla fine del decennio scorso la maggior parte delle domande di asilo erano presentate da cittadini provenienti dall'ex Jugoslavia o curdi provenienti dall'Iraq o dalla Turchia i quali giungevano via mare in Puglia o in Calabria, o via terra attraverso il confine italo-sloveno, a partire dal 2009 la maggior parte delle

domande di protezione è stata avanzata da cittadini in fuga dall'Africa e dall'Asia.

L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), la principale organizzazione intergovernativa in ambito migratorio, entrata dal settembre 2016 nel sistema ONU diventando Agenzia Collegata alle Nazioni Unite, è l'ente che in questi anni ha maggiormente studiato i flussi migratori.

In particolare, OIM ha attivato il Displacement Tracking Matrix (DTM), un sistema per monitorare i movimenti di popolazione interni e internazionali.

In Italia, DTM monitora i flussi giornalieri dei migranti che arrivano via mare seguendo la rotta del Mediterraneo Centrale e conduce un'indagine con raccolta di interviste su un campione di essi (FMS, Flow Monitoring Survey).

A partire dal giugno 2016, all'interno del sistema DTM, OIM ha avviato l'operazione "Analysis: flow monitoring surveys, the human trafficking and other exploitative practices prevalence indication survey", mirata a indagare la presenza di fenomeni di sfruttamento e tratta di esseri umani all'interno delle rotte migratorie verso l'Europa.

Questa indagine riveste una importanza particolare per chi opera nel campo della tutela delle vittime di sfruttamento e tratta di esseri umani, e merita grande attenzione.

L'indagine prende in esame sistematicamente le due rotte principali verso l'Europa:

- 1 the Central Mediterranean Route;
- 2 the Eastern Mediterranean Route.

OIM ha indagato la presenza di tratta e sfruttamento lungo le due rotte attraverso la somministrazione, nei paesi di arrivo, di un breve questionario composto di sei domande, basate su indicatori dei fenomeni. Da giugno a novembre 2016, oltre 6400 interviste sono state raccolte da un team di intervistatori in circa 40 punti di ingresso e di transito dei migranti in Sicilia, Puglia e Calabria, compresi i 4 hotspots attivi nel paese.

Per quanto riguarda in particolare i flussi del 2016, i risultati relativi al campione di persone intervistate evidenziano elementi molto significativi:

- i primi paesi di provenienza dei migranti che utilizzano la rotta del Mediterraneo centrale sono Nigeria, Gambia, Eritrea, Senegal; la rotta principale percorsa dai migranti passa attraverso il Niger e la Libia per poi arrivare in Italia attraverso il Canale di Sicilia (rotta occidentale-est).

Dal Senegal, Gambia, Guinea e Costa d'Avorio i migranti si spostano prima a Bamako, in Mali, per poi passare da Ouagadougou in Burkina Faso e raggiungere il Niger.¹⁴ Una via alternativa parte dalla Costa d'Avorio per approdare sulle coste tunisine e raggiungere la Libia per entrare in Italia attraverso il percorso profughi. Oggi la prima nazionalità per arrivi in Italia è quella nigeriana, seguita da quella bengalese che solo nel 2016 era al nono posto tra gli arrivi dal Mediterraneo. La rotta tipica dei migranti del Bangladesh parte da Dacca nel cuore dell'Asia e fa scalo a Tripoli in Libia dove i migranti attraversano il mare con i gommoni e arrivano sulle coste italiane chiedendo asilo politico.

- Per la rotta del Mediterraneo orientale, sono utilizzati come paesi di transito l'Egitto, la Giordania, il Libano la Siria e la Turchia, Grecia, ma anche Afghanistan, Siria, Pakistan, Iran, Iraq; la rotta è utilizzata in grande parte da richiedenti asilo e rifugiati che viaggiano con le loro famiglie; i single sono il 58% e l'età media degli intervistati è di 26 anni; la rotta del Mediterraneo centrale è utilizzata prevalentemente da persone che viaggiano da sole (i single sono il 78%), l'età media è di 22 anni, le persone di genere maschile sono l'86%;

Nell'occasione del convegno svoltosi a Bologna in data 12 maggio 2017 dal titolo *“L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale ed i meccanismi di Referral per la loro adeguata assistenza”*, Stefano Orsi, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, nel suo intervento *“Le azioni di contrasto al crimine della tratta. Il ruolo dell'Autorità Giudiziaria e il necessario coordinamento con gli altri soggetti che operano sul territorio.”*, sottolinea una

¹⁴ MEDU Medici per i diritti umani, *ESODI/EXODI, Rotte migratorie dai paesi sub-sahariani verso l'Europa*, Roma 13 settembre 2016, www.mediciperidirittiumani.it

sostanziale differenza tra la rotta dell'est, gestita principalmente da organizzazioni turco-greche e pakistane specialmente dirette a scopo di traffico di migranti e le rotte africane, principalmente in mano alla mafia nigeriana a scopo di tratta di persone.

I migranti transitati dalla Libia identificano un insieme di soprusi e violenze perpetrati da differenti attori come agenti di polizia, miliziani libici, che all'interno di carceri e luoghi di sequestro, infliggono torture e abusi al fine di estorcere denaro. Bande armate come gli *Asma Boys*, che gestiscono "luoghi speciali" dove i migranti vengono quotidianamente picchiati e seviziati fino a quando non riescono a pagare un riscatto, civili libici che sfruttano i migranti trattandoli come schiavi o scambiandoli in cambio di denaro.

I percorsi e le modalità di traffico sono cambiate e cambiano molto velocemente, quando lo Stato e gli operatori dei servizi iniziano a capire le complesse dinamiche e le rotte della tratta di esseri umani ecco che le reti criminali cambiano strategia e modalità di azione. Qualche anno fa la maggior parte dei migranti provenienti dall'Africa occidentale viveva ogni sorta di sofferenza possibile, privazione di cibo e acqua, disumane condizioni di prigionia, gravi percosse, stupri e oltraggi sessuali, minacce ai danni propri o delle proprie famiglie erano le forme più comuni e generalizzate di maltrattamenti che subivano la quasi totalità dei migranti provenienti dall'Africa sub-sahariana, il centro di questo mostruoso sistema di violenza è la Libia, un enorme campo di sfruttamento e di morte. Ad oggi queste dinamiche sono in parte cambiate. I viaggi non sono più lunghissimi, la prigionia in Libia non è così prolungata come una volta, anzi la permanenza nelle terre libiche è sempre più breve (anche di due - tre settimane). Le ragioni di questa nuova strategia sono l'effetto dell'azione di contrasto delle forze dell'ordine e di protezione sociale da parte dei servizi territoriali che costringono le organizzazioni criminali a modificare le pratiche di sfruttamento per sfuggire proprio all'azione repressiva. Un altro motivo è il timore delle reti criminali di vedersi chiudere da un momento all'altro le frontiere, temendo politiche migratorie che prevedono il restringimento delle frontiere, la costruzione di muri e partenze bloccate. Inoltre la Libia sta attraversando un periodo di crisi economica consistente, mancano soldi per pagare

gli stipendi, non c'è disponibilità di contanti, ci sono situazioni sanitarie zoppicanti e un catastrofico calo delle esportazioni, alla luce di ciò, se tempo fa era produttivo far lavorare le persone vittime di tratta e sfruttamento in Libia e lungo il tragitto, oggi non è più così, l'Europa a confronto per profitto non ha paragoni. Un'altra ragione del cambiamento di strategia deriva dalla convenienza che i trafficanti guadagnano dal rendere le rotte veloci, se prima le ragazze venivano sfruttate per mesi nelle connection houses in Libia, case chiuse in cui le donne venivano relegate e costrette alla prostituzione, tenute sotto minaccia costante di armi, violenze e privazioni, con le rotte così veloci le ragazze non hanno modo di rendersi conto della gravissima situazione di sudditanza nella quale si trovano ma vivono ancora con l'illusione che in Italia avranno un lavoro onesto e compensato. Questo non toglie il fatto che i traumi estremi come la tortura e le violenze che le persone subiscono prima, durante e dopo il loro viaggio siano un'esperienza tragica, drammatica e psicologicamente distruttiva di cui tenere conto nel momento dell'incontro e del confronto con queste persone.

Meccanismi di controllo: come la vittima viene spinta a ritenere che “uscirne è impossibile”¹⁵

- Ritiro dei documenti: gli sfruttatori, generalmente, confiscano i documenti di viaggio e di identificazione delle loro vittime subito dopo l'arrivo nel paese di destinazione finale. Questo fa sentire le vittime private della loro identità ufficiale, le mette in condizione di illegalità sul territorio e fa sì che si astengano dal cercare aiuto o fuggire in altri luoghi.
- Minaccia dell'espulsione: gli sfruttatori minacciano le loro vittime affermando che saranno immediatamente espulse se chiederanno aiuto alla polizia. Le vittime provengono spesso da paesi in cui la polizia è considerata come forza di oppressione, e non sono comunque propense a rivolgersi alle forze dell'ordine. La mancanza di documenti e la paura della polizia rendono altamente improbabile una fuga delle vittime, o che esse sporgano denunce.

¹⁵ Braglia M., Presenza di gruppi vulnerabili all'interno dei percorsi dei migranti, Interventi al convegno “Migranti a rischio tratta: percorsi di tutela e d'intervento”, Forlì, 2017

- Isolamento linguistico e sociale: alle vittime, spesso, viene deliberatamente impedito di comunicare nella loro lingua madre. Qualsiasi forma di contatto sociale viene ostacolata anche mediante la mobilità tra diversi luoghi di sfruttamento.
- Violenza fisica e psicologica: le vittime possono essere picchiate, violentate, confinate, private di cibo e acqua, anche drogate. Questi abusi possono essere inflitti come punizione per una qualche forma di disobbedienza o trasgressione, o come monito.
- Strumentalizzazione della vergogna: lo sfruttatore può minacciare di rivelare alla famiglia che la vittima sta lavorando come prostituta. In alcuni contesti sociali questo può rappresentare un forte elemento deterrente.
- Riti culturali: alcune pratiche culturali possono essere utilizzate per ottenere una forte coercizione psicologica. Il caso più noto riguarda le donne nigeriane vittime di tratta nella prostituzione: i riti ai quali sono costrette a sottostare possono garantire obbedienza a lungo termine.
- Rappresaglie (agite o minacciate) contro le famiglie: attraverso le loro reti transnazionali, gli sfruttatori possono facilmente dimostrare alla vittima di essere a conoscenza di una serie di dettagli attuali della situazione familiare della vittima.




Figura n. 5 Operational Portal Refugee Situation, Mediterranean Situation, unhcr.it




Figura 6 Immigrazione: rapporto MEDU su torture e rotte dai paesi sub sahariani all'Europa, onultalia.com

1.2.3 Le principali forme di sfruttamento a cui vengono assoggettate le vittime di tratta

- La tratta a scopo di sfruttamento sessuale

La riduzione in schiavitù a fini di sfruttamento della prostituzione costituisce l'espressione più massiccia della tratta e coinvolge persone di entrambi i sessi costretti a vendere il proprio corpo, in strada o indoor, sotto lo stretto controllo dello sfruttatore o di un'altra vittima costretta a fare le veci di questo.

Al primo posto, specie in strada, donne nigeriane, seguite da rumene, albanesi, sudamericane, cinesi e marocchine.

Oggi necessariamente bisogna parlare di prostituzione inter-genere, nel senso di allargare il "focus", per troppo tempo ancorato sul genere femminile, anche ad altri generi: il genere maschile in primis, e quello della transessualità. È certamente sconosciuto in Italia il mondo della prostituzione maschile. Un fenomeno con molti lati oscuri, su cui si è ricercato pochissimo, ma certamente molto presente (più di quanto si immagini), consolidato, scelto e selezionato.

Gli sfruttatori oggi, di qualsiasi Paese siano, preferiscono scegliere le persone più vulnerabili e con pochi strumenti (a volte con leggeri handicap psichici), ingenui, perché sanno che sono maggiormente soggiogabili.

I luoghi dello sfruttamento sono all'aperto, per strada e al chiuso, in locali come discoteche, sale bingo, sale massaggio e centri benessere, i bar, insieme anche a molti locali privati e case.

La prostituzione al chiuso è una pratica che da qualche anno coinvolge sempre più persone straniere, si tratta di donne generalmente originarie dei paesi dell'ex blocco sovietico e del Centro e Sud America e, in alcuni casi, anche della Nigeria. Le forme di prostituzione al chiuso risultano essere complementari e simultanee a quella di strada, infatti come per la prostituzione in strada, vengono impiegate forme di inganno, violenza e sfruttamento per il reclutamento e l'assoggettamento.

Dagli inizi degli anni '90, la prostituzione di strada ha rappresentato l'ambito privilegiato per tutti coloro - operatori del settore sociale e delle forze dell'ordine - che

hanno posto come oggetto dei propri studi e dei propri interventi il fenomeno della tratta di esseri umani. In modo crescente però, attraverso modificazioni divenute radicalmente evidenti nel corso degli anni 2000, il fenomeno della prostituzione esercitata in luoghi chiusi si è imposto come segmento di “mercato” estremamente redditizio, in grado di favorire lo sviluppo di nuove modalità di sfruttamento, caratterizzate da una invisibilità che le rende difficilmente raggiungibili dalle “classiche” forme di intervento adottate per il primo contatto di potenziali vittime di tratta coinvolte nella prostituzione di strada.

- Tratta a fini di sfruttamento sui luoghi di lavoro

La cornice in cui è inserito lo sfruttamento lavorativo ha contorni ancora incerti, sfumati e complessi, è un fenomeno difficile da individuare e soprattutto da far emergere. Ad ostacolare la sua individuazione ci sono molti fattori individuali, ambientali e anche legati alle scelte politiche in materia di lavoro, immigrazione, salute e lotta alla tratta di esseri umani.

La crisi economica ha esasperato tutto il comparto lavoro e ha incrementato le varie forme di sfruttamento, il lavoro è diventato talmente prezioso che le persone, pur di avere un’occupazione, sono disponibili ad accettare qualsiasi condizione. Lavoratori consapevoli quindi, ma non liberi, si parla di “volontarietà indotta”¹⁶ dalla situazione contingente e soprattutto dalla vulnerabilità crescente in cui vivono sempre più persone, anche italiane, ma soprattutto migranti. La vera cornice che permea lo sfruttamento sul lavoro però è rappresentata dal lavoro nero e dalla sua accettazione diffusa.

I settori maggiormente interessati sono: edilizia, agricoltura, lavoro domestico, servizi (facchinaggio, ristorazione, industria alberghiera, trasporti). Le nazionalità di provenienza per questo tipo di sfruttamento sono principalmente Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia; Romania, Moldavia, Ucraina, Bulgaria, Polonia, Russia; Burkina Faso,

¹⁶ Castelli V., *Punto e a capo sulla tratta. Uno studio sulle forme di sfruttamento di esseri umani in Italia e sul sistema di interventi a tutela delle vittime*, Collana On The Road, Milano, 2014

Costa d'Avorio, Ghana, Guinea, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Senegal, Eritrea, Etiopia, Somalia, Brasile, Ecuador, Bolivia, Colombia, El Salvador, Perù, India, Pakistan, Cina.

Le rotte maggiormente praticate sono quelle del Maghreb-Sicilia e l'Est Europa. Alcune nazionalità sono particolarmente concentrate in precise aree e settori del Paese: nell'edilizia sono impiegati soprattutto rumeni provenienti dall'Est Europa, cinesi impiegati nei laboratori artigianali, rumene e ucraine nel lavoro domestico, al Sud Italia indiani e pakistani nella ristorazione e nella pastorizia oltre all'impiego stagionale nell'agricoltura, raccolta di arance, olive e pomodori, di molte persone provenienti soprattutto dal Nord Africa.

I lavoratori sono organizzati da caporali che fanno da intermediatori col datore di lavoro e che si fanno pagare tutto: l'intermediazione, il trasporto, l'alloggio. In cambio di tali servizi chiedono al lavoratore una percentuale che va dal 50 al 60% della retribuzione giornaliera. Il tutto permeato da un ricorso al lavoro nero ormai strutturale anche se sempre più spesso vi è un misto tra lavoro nero e apparente legalità: assunzione per poche ore, quando poi il lavoratore viene impiegato a tempo pieno e oltre le otto ore giornaliere. Oltre a questo si aggiungono: minacce, estorsioni, promesse non mantenute di regolarizzazione del permesso di soggiorno e induzione all'acquisto di documenti falsi, paga sotto la soglia di povertà, stato di soggezione continua a cui si aggiungono condizione di coercizione psicofisica ai danni del lavoratore, violenza e così via.

Rispetto ai luoghi in cui vivono i lavoratori sfruttati in molte realtà, si può parlare di veri e propri ghetti, privi di qualsiasi servizio e situati in aperta campagna o di luoghi fatiscenti, in condizioni igienico-sanitarie indescrivibili tanto da compromettere la salute di chi vi soggiorna quotidianamente.

- Tratta a fini di accattonaggio

Minori e adulti disabili, in particolare rom, rumeni, marocchini, ma anche nigeriani, pakistani, cinesi. Le due principali nazionalità che praticano accattonaggio sono quella dei rom provenienti dell'Est Europa, che costituiscono il gruppo più numeroso e meglio organizzato, seguita da quella africana in aumento, spesso costituita da persone richiedenti asilo ospiti dei centri di accoglienza. Impiegati nell'accattonaggio,

soprattutto nelle grandi città, sono sia donne che uomini, giovani, bambini e anziani. Vanno o sono portati davanti alle chiese, agli incroci, davanti ai supermercati e ai centri commerciali.

Sono sporchi o sono fatti appositamente sporcare. I minori spesso vivono in posti fatiscenti con pseudo zii, non vanno a scuola. Le motivazioni alla partenza non sono diverse da altre forme di tratta: povertà, guerre, mancanza di tutele sociali e il desiderio di migliorare la propria vita e quella dei propri famigliari rimasti in patria.

Anche in questo tipo di sfruttamento non mancano minacce, violenze e il ricorso all'abuso di alcool. Non sono rari i casi di disagio psichico.

Al termine della giornata devono consegnare una certa somma, pena essere picchiati pesantemente.

Non di rado, nelle grosse città in cui "lavorano" (Bari, Milano, Roma, Torino) vivono in furgoni, spesso assieme a chi li sfrutta e che ha legami con i parenti in patria. In cambio dell'elemosina offrono servizi di diverso tipo: lavaggio dei vetri delle auto, fiori, spettacoli di giocoleria, accendini e fazzoletti. L'attività di accattonaggio viene anche abbinata, soprattutto per i più giovani, al borseggio, ai furti e alla prostituzione.

- Tratta a scopo di attività criminali forzate e attività illecite

Spaccio di sostanze stupefacenti, vendita di prodotti contraffatti, borseggi, furti, vendita di merci rubate e altro. In Italia, queste forme di sfruttamento non sono state ad oggi oggetto di monitoraggio sistematico e cominciano solo oggi a ricevere quell'attenzione che probabilmente va loro rivolta, sulla scorta anche degli obblighi che ci derivano dal recepimento della normativa comunitaria.

Nella maggior parte dei casi, le persone di minore età coinvolte nelle attività illegali risultano essere maschi stranieri originari dell'Europa dell'Est, del Nord Africa e del Sud America. Le minorenni sono presenti in percentuale inferiore e generalmente si tratta di ragazzine rumene rom costrette a rubare, talvolta cedute in spose ad altre famiglie che ne gestiscono lo sfruttamento., mentre i maschi sono impiegati in borseggi e furti in casa, mentre i minori marocchini e sudamericani sono impiegati per il piccolo spaccio nelle grandi città. Il debito, per il viaggio per arrivare in Europa, da restituire pena la

rivalsa sui parenti rimasti in patria, è presente anche in questo settore, così come l'uso della violenza del ricatto.

Recentemente sembrerebbe prendere corpo anche il fenomeno del coinvolgimento di giovani uomini nigeriani, anche adulti costretti a spacciare in alcune città italiane così come è ipotizzabile il coinvolgimento di soggetti di nazionalità albanese – minori o appena maggiorenni - coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti gestito e controllato da persone dello stesso gruppo nazionale.¹⁷

- Tratta per matrimoni forzati/combinati

I matrimoni forzati sono sanzionati prevedendo limiti relativi all'età e alla mancanza di consenso da parte di uno o entrambi i coniugi. A normare la materia è la Dichiarazione dei Diritti Umani del 1948 , la Cedaw (Convention on the elimination of all forms of discrimination against women) che fa riferimento alla Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, in vigore in Italia dal 1985 e la Convenzione di Istanbul che l'Italia ha ratificato nel 2012.

Il fenomeno è ancora molto sommerso in Italia, anche se i dati emersi con la ricerca di Trama di Terre dell'Emilia Romagna¹⁸ mettono in evidenza che nei matrimoni forzati sono coinvolte in particolare persone migranti, di seconda generazione, di genere femminile e di alcune nazionalità specifiche: India, Pakistan, Marocco, Albania, Rom Rumene, Ghana, Senegal, regione del Tibet, Italia, ma anche persone provenienti dalla Nigeria e dall'Afghanistan. Si tratta di culture dove il matrimonio combinato è ancora molto accettato.

¹⁷ AA.VV., *Minori sfruttati e vittime di tratta tra vulnerabilità e illegalità. Le attività criminali forzate come nuova forma di sfruttamento nel campo della tratta di esseri umani: conoscenza e pratiche operative orientate ai diritti umani attraverso una ricerca pilota un percorso di formazione multi-agenzia e la definizione di modelli di protocolli operativi. Rapporto finale Italia*, TEMVI, 2016

¹⁸ Danna D., *Per forza, non per amore: i matrimoni forzati in Emilia Romagna*, Rapporto del Dipartimento di Studi Sociali della facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Milano per conto dell'Associazione Trama di Terre, Milano, 2008

Il corto circuito avviene generalmente in terra straniera, nel confronto tra culture e religioni differenti, anche se spesso questi matrimoni vengono celebrati nei Paesi di origine.

Oltre al matrimonio forzato, dove è chiaro che uno o entrambi i coniugi, sono stati obbligati (con violenze fisiche e psicologiche dalla famiglia o dal coniuge) ad accettare un matrimonio, vi sono molte situazioni dove è difficile accertare la pienezza del consenso. In questo ambito rientrano anche i matrimoni combinati per regolarizzarsi, per avere una casa, per poter avere un riferimento iniziale per poi tentare di realizzare i propri sogni in tutt'altro luogo da quello di origine. Coloro che sposano la persona per "regolarizzarla", spesso sono uomini italiani che vogliono ottenere un po' di denaro (fino a 20.000 euro) e approfittano della vulnerabilità di giovani donne alla ricerca di una regolarizzazione/sistemazione e che partono da situazioni di estrema povertà culturale e/o materiale.

- Tratta per traffico di organi

Un illecito non sempre ben definito nelle legislazioni statali, confuso con altre fattispecie criminose, ricomprendendo in questa espressione non solo la compravendita di organi e il "turismo dei trapianti" (pazienti provenienti da Paesi ricchi che si recano all'estero per l'acquisto di organi dalle persone indigenti), ma anche l'attività di organizzazioni di intermediazione mirate alla vendita clandestina e la tratta di persone a scopo di rimozione di organi. Questo non aiuta né la prevenzione né la repressione del reato.

Pochi i casi perseguiti, ma si tratta di un fenomeno in continuo aumento in quanto la disponibilità di organi è di gran lunga inferiore alle richieste. A questo si abbina, come nelle altre forme di tratta, la povertà materiale e la vulnerabilità in cui vivono molte persone. Nella poca casistica esistente si evidenzia in particolare traffico di reni e cornee.

A livello europeo le persone sfruttate per questo tipo di traffici risultano provenire dalla repubblica di Moldova, con avvocati e ospedali conniventi, dislocati soprattutto nelle zone di confine. Questa pratica coinvolge molti minori, che vengono privilegiati in quanto i loro organi e i loro tessuti sono giovani e sani.

- La tratta a scopo di adozioni internazionali illegali

Essa coinvolge minori di entrambi i sessi spesso ancora in fasce, che vengono rapiti o sottratti alle madri attraverso diverse strategie e dati in adozioni, dietro un compenso economico, a coppie benestanti che non riescono ad avere figli propri. Con il termine adozione internazionale illegale si intende un variegato fenomeno che prevede la violazione delle normative nazionali e internazionali che regolano l'istituto dell'adozione con diversa cittadinanza¹⁹.

1.3 La riduzione in schiavitù a fini di sfruttamento della prostituzione: Il caso della Nigeria

“La prostituzione e il male che l'accompagna, vale a dire la tratta degli esseri umani ai fini della prostituzione, sono incompatibili con la dignità ed il valore della persona umana e mettono in pericolo il benessere dell'individuo, della famiglia e della comunità.”

Così recita il Preambolo della Convenzione del 1949 delle Nazioni Unite per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui.

Il fenomeno dello sfruttamento ai fini sessuali compare in Italia negli anni '80, con l'arrivo delle donne dei paesi dell'Est, in particolare dall'Albania, e dall'Africa, in particolare dalla Nigeria, facendo emergere, una domanda di sesso a pagamento che era rimasta per anni sopita e che, con l'arrivo delle migranti è esplosa con numeri inimmaginabili, dalle 25 alle 30.000 persone che si prostituiscono nel nostro paese, all'aperto e al chiuso.

Al primo posto, specialmente in strada si trovano donne nigeriane, seguite rumene, albanesi, sudamericane, cinesi e marocchine. In aumento anche il numero delle ragazze provenienti dalla Costa d'Avorio, che, come la Nigeria, a partire dai primi anni '90 ha

¹⁹ Carchedi F, Orfano I., *La tratta di persone in Italia. Evoluzione del fenomeno e ambiti di sfruttamento*, Franco Angeli, Milano 2007

conosciuto una pesante recessione, aggravata sia dal crollo dei prezzi delle sue principali materie prime da esportazione, sia dalle politiche di aggiustamento strutturale imposte dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale. Al declino economico si è affiancato un progressivo sfaldamento del tessuto sociale, la popolazione vive un quotidiano fatto di privazioni e difficoltà. Desta particolare preoccupazione la condizione dei minori, soprattutto tenendo conto dell'altissimo numero di orfani che finiscono sulla strada, nell'abbandono e nel bisogno, spesso forzati alla scelta della criminalità o costretti nei circuiti dei pedofili occidentali.

Dall'inizio del 2016 la Nigeria costituisce comunque uno dei Paesi con il più elevato numero di sbarchi via mare, e tra questi molte sono donne, che giungono in Italia, previo reclutamento delle reti criminali allo scopo di essere immesse nel mercato della prostituzione. Allo stesso modo le donne nigeriane rappresentano il primo gruppo nazionale inserito nei programmi di assistenza del sistema nazionale di interventi rivolti alle vittime di tratta. L'Emilia Romagna è al primo posto tra le regioni ad alta utenza nigeriana²⁰.

Secondo i dati della ricerca dell'OIM *"Affrontare la tratta e lo sfruttamento nel contesto dei flussi migratori che attraversano il Mediterraneo: il caso dell'Italia"*, della Dott.ssa Valeria Bisignano, componente del Team anti-tratta dell'OIM, sono significativi i numeri degli arrivi delle donne nigeriane e minori stranieri non accompagnati individuati tramite interviste anonime sottoposte nei luoghi di sbarco al fine di fornire dati sui contesti di viaggio di migranti e rifugiati. Tali interviste comprendono domande sulla tratta e altre pratiche riconducibili allo sfruttamento basate su sei indicatori diretti, concepite per evidenziare i rischi, pericoli affrontati e vulnerabilità. Si evidenzia che nel 2013 le donne nigeriane arrivate via mare erano 433, mentre al 31 agosto del 2016 ammontavano a 6.634, per arrivare al numero di circa 11.000 alla fine dell'anno, tra le quali stimate come vittime di tratta il 75%.

²⁰ Carchedi F., *Prostituzione e tratta in Italia e in Europa: dall'evoluzione del fenomeno alle strategie transnazionali. Evoluzione del fenomeno della tratta ai fini della prostituzione. Il caso della Nigeria*, Roma, 2016

La tratta in Nigeria

Sotto il profilo quantitativo, la tratta a scopo di sfruttamento sessuale dalla Nigeria verso l'Europa coinvolge migliaia di donne provenienti soprattutto dall'area di Edo State e Lagos, in particolare dalla zona di Benin City.

La ricerca dell'EASO “ *Informazioni sui paesi d'origine. Nigeria: la tratta di donne a fini sessuali*”²¹ spiega che le prime persone che si sono recate in Europa e hanno avuto successo nella tratta di esseri umani venivano dallo Stato di Edo.

La prima generazione di donne e ragazze dell'Edo che sono arrivate in Italia negli anni '80 lo ha fatto inizialmente per svolgere attività come la compravendita di merci o la raccolta di pomodori, ma nell'esercitare tali commerci, molte donne si sono compromesse e hanno iniziato una attività di prostituzione.

Alcune sono tornate nel loro paese ricche e sono diventate esempio di successo, altre hanno iniziato a far entrare parenti, amici e altre persone nel loro traffico e tali attività hanno iniziato a diffondersi.

Dati statistici utili per quanto concerne la Nigeria²²

- Popolazione: circa 175 ml (paese più popoloso del continente africano)
- Sistema politico: Repubblica federale (36 stati), sistema presidenziale
- Capitale economica: Lagos (circa 14ml di abitanti, seconda città più popolosa dopo il Cairo)
- Capitale amministrativa: Abuja (2ml di abitanti)
- Tasso di urbanizzazione: fra il 49 e il 53% (paese fra i più urbanizzati del continente)
- Età media della popolazione: circa il 60% ha meno di 25 anni (il 43% meno di 15)

²¹ EASO, *Informazioni sui paesi di origine. Nigeria, la tratta di donne a fini sessuali*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, Lussemburgo, 2015

²² Jedlowski A., *Dalla Nigeria all'Italia. Modalità e cause del flusso migratorio*, Università di Liegi Belgio, 2013

- Speranza di vita: 52 anni
- Tasso di alfabetizzazione: 62%
- Sfruttamento del lavoro minorile: 29% dei minorenni
- Gruppi etnici principali: Hausa (29%), Yoruba (21%), Igbo (18%), Ijaw (10%), Edo (3%) –fra 300 e 400 gruppi etnici e lingue diverse nel paese
- Religioni: Islam (circa 50%), cristianesimo (protestanti e cattolici –circa 40%), altro 10.

Profili delle persone trafficate

L'età media delle donne trafficate è di circa 20 anni, dato che presuppone l'esistenza di un alto numero di minorenni. I gruppi etnici maggiormente coinvolti sono quelli di Edo e Bini, provenienti dal sud est del paese. Le vittime della tratta hanno di solito un livello medio di scolarizzazione (per le donne più basso, per gli uomini più alto) e provengono non soltanto da contesti di povertà estrema, ma anche da situazioni di fragilità affettive o perfino seri disagi di tipo cognitivo .

Reti nigeriane della tratta

Le organizzazioni delle reti sono molto complesse e variano sia per numero di componenti sia per gestione dei traffici, possiamo far rientrare queste organizzazioni all'interno di un unico schema di pensiero e ricondurle alla Mafia Nigeriana (rispecchia la struttura della mafia italiana).

La principali modalità di trasferimento di denaro dal paese di arrivo o di transito al paese di provenienza viene chiamata dall'antimafia Italiana “schema medievale” che prevede un trasferimento di denaro tra più persone, quindi un circolo di denaro contante a causa del quale si perde la possibilità di ricostruire il passaggio di soldi. Questa complessità dei flussi finanziari condiziona la possibilità di poterli colpire e fermare, si parla di cifre che si aggirano intorno ai 150 miliardi di dollari e che coinvolgono tra i 20 – 30 milioni di persone vittime di tratta e lavoro forzato di cui 50 – 70 mila donne. I trafficanti, specialisti della logistica in grado di trasportare individui

attraverso vaste distanze, si avvalgono di una intricata rete di connivenze che coinvolge, tra le varie figure mediatori, pubblici ufficiali corrotti, personale diplomatico, agenzie di impiego, *smugglers*, proprietari di appartamenti o hotel, “caporali” e datori di lavoro.

Strategie di reclutamento e di viaggio

Il percorso tipico, ricorrente in gran parte delle storie raccontate dalle donne migranti, riguarda giovani donne (anche minorenni, e sempre più uomini), che vengono reclutate prospettando il raggiungimento di migliori condizioni di vita attraverso lo svolgimento in Europa di un’attività di prostituzione facile e remunerativa o di un altro tipo di lavoro come parrucchiera, colf, ecc.. Molte ragazze si mettono esse stesse in contatto con i trafficanti per migrare in Europa, per altre è apertamente proposta la prostituzione, ma in ogni caso sono comunque taciute le reali condizioni di privazione e violenza alle quali le donne saranno sottoposte. I luoghi principali di reclutamento sono le stazioni degli autobus, il mercato e i principali luoghi pubblici, ultimamente e sempre più spesso si trovano casi in cui le ragazze siano state reclutate nelle scuole medie.

Tra le opinioni de La Stampa del 19 maggio 2017 significativo è l’articolo dal titolo *“Imbrogliate, stuprate e vendute. Tra le nigeriane vittime della tratta”*, nel quale viene riportata un’intervista fatta ad una avvocatessa che lavora al reinserimento delle ex prostitute attraverso l’ONG Pathfinders Justice Initiative: “Dicono di non sapere cosa significhi partire per l’Italia ma non è vero, lo sanno tutti, qualsiasi famiglia di Benin City ha o ha avuto almeno una persona nella tratta, magari ci si aspetta che sia meno peggio, che i clienti siano pochi e che sia facile trovarne uno disposto a trasformarsi in marito, ma il business è chiarissimo e paradossalmente il problema non è tanto finirne vittima quanto tornare a casa a mani vuote. [...] Siamo una società conservatrice ma il bisogno ridimensiona i valori e nei villaggi il biasimo morale pesa meno dell’ammirazione per le “madame” che si arricchiscono”.

Il reclutatore è solitamente qualcuno di rispettabile, agiato, spesso qualcuno dal profilo insospettabile. In molti casi sono persone che hanno vissuto o vivono in Europa o che hanno parenti in Europa.

Le donne svolgono un ruolo molto rilevante in questi gruppi ed esercitano un controllo

stretto su tutto il processo della tratta, dal reclutamento fino allo sfruttamento.

La figura della madame (o maman) è una delle più importanti nella tratta ai fini sessuali in Nigeria. Si tratta di donne che spesso finanziano il viaggio, ordinano le ragazze e le reclutano, spesso guidano le organizzazioni della tratta e sorvegliano attentamente tutto il processo, dal reclutamento fino allo sfruttamento. Oppure altro non sono che ragazze che provengono da esperienze di tratta e che, arrivate in Italia da qualche anno hanno accettato di affrancarsi dalla prostituzione e continuare a pagare il loro debito gestendo le nuove arrivate.

Spesso esistono madame sia nel paese di origine sia in quello di destinazione. La madame nel paese di arrivo è responsabile delle vittime dopo il loro sbarco e le vittime in genere vivono e lavorano sotto il suo controllo. La madame che lavora in Nigeria e quella che opera nel paese di destinazione si tengono in stretto contatto.

In altri casi i reclutatori sono generalmente amici di famiglia che fanno leva sulle difficoltà delle donne e delle loro famiglie facendo loro false promesse di lavoro.

Anche laddove la dimensione dell'inganno è molto ridotta, le condizioni di violenza, sopraffazione, pericolosità del "lavoro" offerto vengono ben occultate (così come l'entità del debito finale e l'intensità dello sfruttamento). La famiglia di origine è spesso coinvolta nel "patto di reclutamento" e può poi diventare, sotto la minaccia di ritorsioni e vendette da parte dei trafficanti, un ulteriore elemento di pressione.

L'assoggettamento è basato sul meccanismo del debito ed è reso straordinariamente tenace attraverso i rituali del voodoo, infatti una volta reclutate, molte delle ragazze vengono costrette a un giuramento tramite i riti dello juju o del voodoo, con cui si impegnano a restituire allo sfruttatore il proprio debito per il viaggio, che si aggira tra i 20.000 e i 50.000 euro. La contrattualizzazione avviene nella maggior parte dei casi attraverso rituali (pseudo) tradizionali, svolti di fronte a un *witch doctor* (stregone/prete tradizionale), e prevedono in alcuni casi la partecipazione di membri della famiglia del migrante e in certi casi anche dello sponsor. In queste occasioni la persona interessata giura di rispettare il contratto e ripagare il debito per intero.

Il rito, la magia, le credenze e tradizioni hanno avuto e continuano ad avere, nelle società africane un valore di grande importanza, e lo stregone o il sacerdote in alcune comunità

rurali continua ad avere un grande significato nella vita quotidiana delle persone. Anche in Nigeria la magia e in particolare il rito JuJu ha un valore e un significato fortissimo. Questo rito è finalizzato a costringere le ragazze, che non lo romperebbero mai in quanto credono fortemente nel rituale, a pagare il debito e non sottrarsi agli sfruttatori. Si ritiene che probabilmente tra sacerdoti e trafficanti vi siano alcuni accordi segreti per cui le ragazze vengono portate da questi ultimi prima di intraprendere il viaggio.

Il viaggio può essere effettuato con aereo e documenti falsi, oppure via terra. In questo caso comporta tempi lunghi, rotte complesse e brutali esperienze di violenza.

Quando il viaggio viene effettuato in aereo, le donne (generalmente quelle più belle e “fortunate”) raggiungono direttamente (o talvolta transitando per altri paesi europei) la meta di destinazione e vengono subito avviate alla prostituzione.

Invece, il tragitto verso l'Europa via terra, che comporta l'attraversamento del deserto con mezzi di fortuna e varie tappe intermedie nei paesi di transito, espone le donne ad ogni genere di abuso e violenza. Di norma le donne iniziano a capire che la situazione è diversa da quella che era stato loro prospettata già alla frontiera con la Libia, quando vengono “offerte” come merce di scambio alle milizie e ai militari che controllano la frontiera per passare il confine indisturbati. Una volta in Libia per alcune donne inizia lo sfruttamento della prostituzione vero e proprio sotto il controllo degli accompagnatori/trici e di altri complici, quali gli autisti, i gestori dei bordelli, ecc.

La permanenza in Libia e arrivo in Italia

Lo sfruttamento sessuale delle donne nigeriane trafficate inizia ben prima di giungere in Europa. Il passaggio quasi sempre obbligatorio dalle “connection house” o dai “ghetti”, in attesa della partenza per l'Europa, rappresenta per le donne che subiscono violenze sessuali, torture, sequestri/arresti, un trauma significativo. Si tratta di esperienze traumatiche spesso organizzate o tollerate dagli sfruttatori, con lo scopo di indebolire la resistenza delle vittime e “piegarle psicologicamente e fisicamente” in vista di un lungo periodo di sfruttamento. Alcune migranti portano sul corpo i segni fisici di tali violenze, altre donne vengono messe incinta per far scattare la protezione garantita alle mamme

da molti Paesi europei.

Non tutte le ragazze destinate alla prostituzione in Europa subiscono però questo tipo di trattamento. Generalmente infatti più alto è il debito, più potente è l'organizzazione criminale e meno rischi corre la vittima durante il viaggio. La durata della permanenza può anche rappresentare un indicatore di tratta: più lungo il periodo trascorso in Libia, maggiore la possibilità che la persona sia stata già sfruttata in quel Paese.

Arrivate in Italia molte ragazze vengono indotte alla prostituzione già nelle aree limitrofe ai centri di accoglienza, oppure vengono trasferite dai trafficanti in altre zone per essere smistate e distribuite nelle principali città italiane. Tutte le donne sono controllate dai loro sfruttatori, a volte personalmente, spesso a distanza (attraverso il telefono). I luoghi di destinazione in Italia sono per lo più medie e grandi città italiane (Parma, Torino, Roma, Napoli, Palermo, Catania, Messina, Bari), anche se è in aumento la tratta intraeuropea che vede coinvolti paesi come la Francia, Spagna, Austria e Germania.

Le donne che arrivano in Italia, quando non sono accompagnate da una persona di fiducia dei loro sfruttatori, hanno spesso con sé un numero italiano o di un altro Paese europeo che devono chiamare una volta trovata una sistemazione presso una struttura di accoglienza. In alcuni casi, invece fanno di dover chiamare un contatto in Libia o in Nigeria che fornirà loro il numero del contatto italiano o di un altro Paese europeo soltanto qualora siano arrivate in Italia.

Le ragazze sono costrette a lavorare in strada 7 giorni su 7, con qualsiasi condizione meteorologica. Le madame gestiscono le loro vite con intimidazioni, frequenti atti di violenza fisica e psichica, minacce, estorsioni, ricatti. Il debito continua ad aumentare a causa di costi inizialmente non pattuiti (affitto del posto letto, "postazione di lavoro"). Il contratto, per quanto violento e basato sullo sfruttamento, viene generalmente rispettato: una volta pagato il debito si torna liberi questa è vista come una delle ragioni per il successo della tratta.

L'OIM registra da ultimo anche un aumento di donne in stato di gravidanza. In molti casi ciò è dovuto alle violenze o al fatto che i trafficanti sono informati del trattamento di favore che ricevono, in alcuni paesi europei, le migranti che si trovano in questa

condizione; inoltre, la vulnerabilità delle ragazze e/o la presenza di un bambino favorisce spesso la permanenza legale delle donne nei paesi di destinazione, lasciandole più libere di prostituirsi ed essere sfruttate. Accade inoltre che le donne dichiarino di essere “fidanzate” o addirittura sposate con uno dei loro accompagnatori e di costituire con il bimbo in arrivo un vero e proprio nucleo familiare.²³

Una parte rilevante di esse fa richiesta di protezione internazionale, ma la domanda di asilo è spesso indotta dalle stesse organizzazioni criminali (talvolta con la consulenza di avvocati esperti) al fine di evitare l’espulsione o l’invio a un CIE sfruttando i tempi lunghi della burocrazia italiana, i quali possono protrarsi fino a 2/3 anni, considerando anche l’opportunità di un ricorso al diniego. Anche se nella maggior parte dei casi l’istanza viene respinta, il titolo di soggiorno per richiesta di asilo consente comunque alla madame di sfruttare la donna.

Diffidenza verso gli operatori e sentimento di gratitudine verso gli sfruttatori

Dai dati appare evidente come la maggior parte delle vittime di tratta non desiderino, almeno in un primo momento, rivelare la propria esperienza o comunque accedere a programmi di protezione.

Il primo ostacolo è rappresentato dall’esiguità del tempo a disposizione (al momento dello sbarco o nell’immediatezza dello stesso) che non permette al personale dell’OIM (o ad altri soggetti presenti e disponibili allo sbarco) di instaurare un rapporto di fiducia con le vittime e sottrarle nell’immediato alle reti dei trafficanti. La presenza di staff proveniente dagli stessi paesi delle vittime ha senz’altro contribuito ad aumentare il numero delle donne che ha deciso di parlare ma il desiderio di “vedere cosa c’è dopo”, l’eccitazione di essere comunque riuscite ad arrivare in Europa e l’incredulità davanti alle parole dei mediatori culturali che le avvertono sui pericoli cui possono andare incontro, sembrano a volte dei muri troppo alti da valicare.

²³ OIM, *Rapporto sulle vittime di tratta nell’ambito dei flussi migratori misti in arrivo via mare aprile 2014 – ottobre 2015*, Progetto co-finanziato dall’Unione Europea e Ministero dell’Interno, 2016

Forte è dunque la fiducia nei connazionali e la diffidenza nei confronti di tutti gli altri. Particolarmente presente anche un sentimento di gratitudine verso i trafficanti. Si tratta di un elemento che può sembrare contraddittorio, ma è un dato di fatto che le donne guardino ai loro sfruttatori come a qualcuno che ha comunque permesso loro di arrivare in Europa e allo sfruttamento stesso come ad un prezzo da pagare per raggiungere una situazione di benessere. Questo sentimento di gratitudine va inoltre contestualizzato rispetto alla condizione di origine delle vittime e al grado di comprensione di ciò che accade loro. Molto spesso le ragazze hanno una concezione della normalità molto diversa da quella di un cittadino europeo: violenze, abusi, lo stesso sfruttamento non sono a volte percepiti con la stessa gravità e allarme. Anche le migranti che sono consapevoli del tipo di lavoro che andranno a svolgere, non hanno alcuna idea del livello di abusi cui dovranno sottoporsi.

Le donne inoltre hanno sovente un'errata comprensione dell'entità del debito (spesso pensano di dovere restituire il debito in Naira, la moneta nigeriana) o hanno, soprattutto quelle con meno risorse o meno istruite, delle aspettative di guadagno che non corrispondono alla realtà. Molte inoltre arrivano con l'errata convinzione di potere tenere parte dei guadagni per sé e di potersi affrancare dopo poco tempo.

Sebbene in Nigeria la prostituzione sia condannata, i nigeriani hanno un grande rispetto per chi ha raggiunto il successo e la ricchezza a prescindere dal modo in cui se la sia procurata. Una donna vittima di tratta che riesce a inviare i soldi a casa gode comunque di una buona considerazione e le migranti che riescono ad affrancarsi dalla prostituzione, quando tornano nel Paese di origine, non devono necessariamente nascondere le modalità con cui si sono arricchite purché il loro lavoro abbia garantito benessere per se e soprattutto per la propria famiglia.

Infine, vi è l'ostacolo più grande, ovvero il timore di ritorsioni da parte dei trafficanti sui familiari delle vittime nel Paese di origine, che in realtà è collegato con il timore del voodoo. Esso appare quindi come un modo di "materializzare" la paura di terribili conseguenze su se stessi e sui propri cari. Quando poi sono stati gli stessi familiari a prendere contatti con i trafficanti, denunciare questi ultimi significherebbe decidere di abbandonare per sempre la propria famiglia.

The National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons (NAPTIP)

Nonostante i profili delle persone vittime di tratta sembrerebbero delineare persone provenienti da Paesi totalmente degradati e privi di una qualsiasi forma di tutela dei diritti umani, la Nigeria ha stabilito negli anni un'apposita agenzia per la lotta alla tratta di esseri umani. NAPTIP è l'Agenzia Nazionale per il Divieto di Traffico di Persone ed è stata creata per affrontare il flagello del traffico di persone, indagare e perseguire i trafficanti e proteggere tutte le vittime di tratta, ed è stata creata il 14 luglio 2003 dall'Amministrazione Traffico in Persone.

Il mandato organizzativo permette di sopprimere il traffico di esseri umani, perseguire gli autori e offrire una gamma di servizi di protezione alle vittime del delitto, inclusi il riposo temporaneo, la consulenza, la riabilitazione, la reintegrazione e l'accesso alla giustizia. NAPTIP ha recuperato 10 mila vittime e portato in tribunale 323 carnefici, lavora con le intelligence dei Paesi vicini per intercettare le ragazze prima che partano per l'Europa, dalla Libia e dal Niger ne tornano indietro 120 a settimana.

CAPITOLO 2 La tutela delle vittime di tratta in Italia

2.1 Il sistema nazionale anti-tratta

Il legislatore italiano è stato precursore in ambito internazionale nell'affermare normativamente il principio della valorizzazione dei diritti umani dei migranti attraverso la loro assistenza, protezione e inclusione sociale, con l'introduzione dell'Art. 18 del d.lgs. 286/1998. Il nostro ordinamento, infatti contiene una serie di norme che, anche in virtù di recenti modifiche e integrazioni e benché sia necessario un ulteriore intervento di adeguamento agli impegni internazionali, appaiono rispondere alla logica del contrasto alle organizzazioni criminali e del rispetto dei diritti umani delle persone trafficate.

L'autorità centrale delegata al coordinamento degli interventi attuati sul territorio nazionale per la prevenzione ed il contrasto della tratta di persone, nonché per l'assistenza e reintegrazione sociale delle vittime, è il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli interventi attuati per la protezione delle vittime sono basati sull'articolo 18 del decreto legislativo 286/98 (Testo Unico Immigrazione).

Il sistema nazionale di interventi, dal 1998 ad oggi, si basa su "progetti territoriali" (tendenzialmente uno per ogni regione) sostenuti da risorse statali assegnate attraverso bandi emanati con periodicità annuale dal Dipartimento per le Pari Opportunità.

I progetti territoriali sono posti in essere da Enti pubblici o del privato sociale (purché iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati) e hanno come principali obiettivi quelli di mettere in atto:

- Attività di primo contatto con le popolazioni a rischio di sfruttamento, volte alla tutela della salute e all'emersione delle potenziali vittime di tratta e/o grave sfruttamento, con particolare attenzione alle persone richiedenti o titolari di protezione internazionale;
- Azioni proattive multi-agenzia di identificazione dello stato di vittima anche

presso le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;

- Protezione immediata e prima assistenza quali pronta accoglienza, assistenza sanitaria e tutela legale;
- Attività mirate all'ottenimento del Permesso di Soggiorno ex art. 18 D.Lgs. 286/98;
- Formazione (alfabetizzazione linguistica, informatica, orientamento al lavoro, corsi di formazione professionale) e inserimento socio-lavorativo;
- Azioni volte ad integrare il sistema di protezione delle vittime di tratta con il sistema a tutela dei richiedenti/titolari di protezione internazionale/umanitaria, compresa l'attivazione di percorsi integrati di tutela tra i due sistemi

Fanno parte del sistema nazionale per la tutela delle vittime di tratta:

- il Numero Verde anti-tratta, 800 290 290: un servizio anonimo, gratuito e attivo 24 ore su 24, su tutto il territorio nazionale, in grado di fornire alle vittime, e a coloro che intendono aiutarle, tutte le informazioni sulle possibilità di aiuto e assistenza che la normativa italiana offre per uscire dalla situazione di sfruttamento.

- l'Osservatorio nazionale degli interventi sulla tratta:
www.osservatoriointerventitratta.it

In Italia l'art. 18 del d.lgs. 286/98 ha inaugurato la strada della collaborazione multi-agenzia²⁴, del lavoro congiunto tra enti deputati alla tutela, forze dell'ordine, magistratura, dimostrando che porre al centro la protezione della vittima e il rispetto dei diritti umani si traduce in strategia vincente anche ai fini del contrasto alla criminalità.

Ogni anno, dal 1999, il Dipartimento per le Pari Opportunità pubblica un bando per il

²⁴ Fachile S., *Il decreto legislativo n. 142/2015 e gli interventi per la tutela della vittima di tratta di esseri umani*, Seminario di formazione, Ferrara, 8 febbraio 2016

finanziamento dei progetti art. 13 e 18 al quale possono rispondere regioni, enti locali ed ONG iscritte in un apposito registro. Tutti i progetti devono essere co-finanziati da regioni e/o enti locali, al fine di garantire la partecipazione e la responsabilità del governo locale negli interventi realizzati; essi, inoltre, sono collegati in rete ad una moltitudine di enti/strutture pubblici e privati che intervengono in diversi punti del percorso di protezione “istituzionale” (aziende sanitarie, associazioni di volontariato, centri per l’impiego, sindacati, forze dell’ordine, ecc). In ogni caso, il fatto che i progetti art. 13 e 18 siano soggetti a finanziamenti annuali (anziché essere trasformati in servizi) costituisce il principale punto di debolezza del sistema, poiché li vincola all’incertezza delle risorse disponibili – già fortemente ridotte negli ultimi anni – e impedisce una programmazione di lungo periodo.

Il fatto che la normativa italiana attualmente si possa considerare all’avanguardia per quanto riguarda la lotta e il contrasto alla tratta, non deve impedire ulteriori progressi. L’articolo 18 deve costituire un punto di partenza per nuove forme di avanzamento delle strategie di contrasto alla tratta di esseri umani. Obiettivi così ambiziosi richiedono una forte collaborazione in ambito nazionale, azioni integrate tra autorità di pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, magistratura, enti locali, servizi sociali e strutture sanitarie, affinché realmente l’opportunità offerta dal legislatore espliciti tutte le sue potenzialità, sia sul piano sociale, sia su quello giudiziario.

2.2 L’articolazione dei servizi degli Enti anti-tratta

- Interventi in strada (unità mobili);
- interventi di contatto per lo sfruttamento sessuale indoor o altre forme di sfruttamento;
- sportelli di ascolto, counselling, drop in;
- accoglienza in case di accoglienze protette a indirizzo segreto;
- accompagnamento all’inclusione socio-lavorativa.

In adempimento da quanto previsto dall'Art9 del D.lgs 24/14, il 26 febbraio 2016 è stato adottato il primo Piano Nazionale di azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani per gli anni 2016 – 2018. Obiettivo del piano è quello di migliorare la risposta nazionale al fenomeno ed è declinato secondo le quattro seguenti direttive:

1. **Prevenzione.** Si prevedono le modalità con cui adempiere agli obblighi di formazione e dunque la precisazione dei destinatari della stessa, il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative nella tutela e assistenza delle vittime di tratta e infine la metodologia da adottarsi secondo l'approccio multidisciplinare integrato per la promozione di buone pratiche; sotto quest'ultimo profilo dovrà essere riconosciuta come prioritaria la formazione delle forze dell'ordine, il personale degli enti del pubblico e del privato sociale destinate nella maggior parte dei casi al primo contatto con le vittime di tratta e dunque deputate a svolgere un ruolo cruciale nell'identificazione e nell'assistenza delle stesse;
2. **Azione penale.** Si prevedono misure volte a rafforzare la cooperazione giudiziaria in un approccio multi-agenzia, la promozione di attività di studio e di monitoraggio delle fattispecie concrete attraverso le quali si manifestano le condotte criminali connesse alla tratta anche al fine di adeguare gli strumenti normativi;
3. **Protezione e assistenza delle vittime.** Si prevedono misure volte a migliorare l'emersione del fenomeno e garantire interventi di risposta efficaci e coordinati con attività volte all'emersione delle vittime, al monitoraggio dei fenomeni, alla costruzione di sistemi di segnalazione, individuare adeguati meccanismi di rapida identificazione delle vittime della tratta di esseri umani: la costituzione di un meccanismo Nazionale di Referral, l'aggiornamento delle misure di accoglienza in modo da rispondere alle mutate fenomenologie e caratteristiche delle vittime, l'adozione di specifiche linee guida relative all'adempimento dell'obbligo previsto dalla direttiva europea di informazione delle vittime, volte anche a realizzare il coordinamento dei sistemi rispettivamente della protezione

a tutela delle vittime di tratta e quello a tutela dei richiedenti protezione internazionale;

4. Cooperazione con i paesi di origine della tratta. Si prevedono iniziative di cooperazione e sviluppo da realizzarsi nei paesi della tratta anche attraverso la formazione di tutti gli operatori coinvolti.

2.3 “Progetto Oltre la strada”: gli interventi della Regione Emilia-Romagna contro la tratta e per la tutela delle vittime

Nel 1996, prendendo atto dei cambiamenti radicali nei mercati della prostituzione, con la comparsa di inedite forme di assoggettamento e sfruttamento relative a nuove nazionalità la Regione Emilia-Romagna approva il “Progetto Prostituzione” con l’obiettivo di mettere in rete e sostenere quegli Enti locali e quei soggetti del terzo settore che per primi, principalmente attraverso le Unità di strada, avevano avviato sul territorio regionale interventi di monitoraggio, contatto, assistenza.

Il sistema di interventi promosso dalla Regione, ridenominato nel 1998 “Progetto Oltre la strada”, si basa sull’impegno diretto delle amministrazioni locali, di intervenire in due aree di attività, intrecciate ma distinte:

- interventi di prevenzione socio-sanitaria rivolti a persone che si prostituiscono, nella prospettiva della riduzione del danno;
- interventi finalizzati alla fuoriuscita dalle condizioni di sfruttamento, nella prospettiva dell’avvio di percorsi finalizzati all’autonomia e all’integrazione sociale.

Attraverso il progetto Oltre la strada, in tutte le province della Regione sono attive équipe territoriali multidisciplinari (composte da psicologhe, psicoterapeute, assistenti sociali, educatrici, operatrici di strada, mediatrici linguistico-culturali, avvocati) con specifiche competenze in materia di grave sfruttamento e tratta di esseri umani.

Quella impostazione iniziale non si è mai modificata, così come da quel momento non è mai venuto meno l’impegno della Regione Emilia-Romagna, che continua a sostenere

l'azione sia attraverso diverse linee di finanziamento (fondo sanitario regionale per gli interventi di prevenzione socio-sanitaria di riduzione del danno, fondo sociale regionale per il sostegno ai programmi di assistenza, programmazione delle risorse del fondo sociale europeo per interventi di inserimento lavorativo e inclusione sociale), sia attraverso la realizzazione di azioni di sistema ("misure di accompagnamento": progettazione, formazione, documentazione, ecc.) mirate a supportare il lavoro di operatrici e operatori.

Nei suoi venti anni di attività, il progetto Oltre la Strada si è trovato più volte di fronte alla necessità di introdurre significative innovazioni negli interventi; nel corso del tempo infatti, i fenomeni affrontati si sono ampliati e diversificati, includendo via via nuovi ambiti e scenari oltre a quello iniziale della prostituzione in strada.

Un primo passaggio di forte innovazione si è realizzato nel 2007, con la formale introduzione nel progetto di una specifica linea di interventi rivolti alla prostituzione al chiuso, il "*Progetto Invisibile*".

Oggi le attività del progetto Invisibile sono svolte nell'intero territorio regionale, e prevedono l'utilizzo di diversi canali (annunci personali, siti internet, chat dei clienti, social network) per il monitoraggio del fenomeno e le azioni di primo contatto.

Il contatto con il target avviene attraverso l'attuazione di strategie basate sul concetto di "mediazione informativa", intesa come processo di divulgazione di informazioni potenzialmente utili alle sex workers: telefonate di sensibilizzazione a un campione dei numeri raccolti nel database, finalizzate alla presentazione del progetto, ascolto nei confronti delle eventuali richieste di informazioni e successivo rimando alla rete dei servizi; attivazione di un Numero Unico Regionale e organizzazione di una rete integrata di risposta, in collaborazione con l'equipe del Numero Verde a sostegno delle vittime di tratta.

Anche l'inserimento strutturale nel progetto Oltre la Strada del tema del grave sfruttamento lavorativo ha comportato un significativo sforzo di innovazione, che tra il 2007 e il 2008 ha coinvolto l'intera rete regionale.

È stato necessario ampliare le reti introducendo nuovi interlocutori, attivare nuove strutture riservate ad utenza maschile e sviluppare nuove forme di accoglienza e

nuove modalità relazionali, organizzare percorsi formativi per la condivisione di elementi di conoscenza e riferimenti normativi, adottando nuovi linguaggi.

Un altro momento di innovazione per il progetto regionale si è avviato con la progettazione 2016/2017, che prevede specifici interventi di monitoraggio e primo contatto, con la sperimentazione di unità di strada rivolte a potenziali vittime di grave sfruttamento e tratta nell'ambito dell'accattonaggio e della marginalità urbana. Anche in questo caso, per sostenere l'ampliamento degli ambiti di azione e accompagnare la sperimentazione degli interventi, la Regione Emilia-Romagna e le amministrazioni locali si faranno carico di azioni di formazione e di ricerca, da realizzarsi in collaborazione con interlocutori privilegiati (in particolare in momenti di lavoro congiunto con i corpi di Polizia locale).

Le evoluzioni e le innovazioni maturate nei due decenni di vita degli interventi per la tutela delle vittime di tratta, per quanto complesse, appaiono del tutto "fisiologiche" se paragonate con il mutamento radicale che sembra comportare oggi il fenomeno delle vittime di tratta richiedenti asilo e inserite nel sistema di protezione internazionale.

La questione non rappresenta oggi, per i "progetti anti-tratta", un semplice ampliamento degli ambiti di intervento, ma sta comportando una radicale ridefinizione della natura stessa dei "progetti articolo 18".

La questione del "raccordo tratta-asilo" è giustamente al centro negli ultimi anni dell'attenzione di operatori, delle amministrazioni coinvolte e attraverso importanti progettazioni europee²⁵.

²⁵ Particolarmente rilevante il progetto NO TRATTA, co-finanziato dalla Commissione Europea, coordinato da Cittalia, la Fondazione di Ricerche dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), in partenariato con le associazioni Gruppo Abele e On the Road, con il supporto del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno e del Centro Interdipartimentale per i diritti dell'uomo e dei popoli dell'Università di Padova.

CAPITOLO 3 Vittime di tratta all'interno dei circuiti dei richiedenti asilo

I mutamenti in corso nel panorama delle migrazioni contemporanee fanno sì che le categorie analitiche tradizionalmente utilizzate dalla sociologia delle migrazioni (migrante economico, profugo, richiedente asilo, rifugiato, migrante forzato, irregolare, stagionale, clandestino, vittima di tratta, ecc.) appaiano sempre più inadeguate a rappresentare percorsi migratori compositi e complessi, all'interno dei quali si intrecciano in maniera inestricabile vincoli e risorse, violenza e autodeterminazione. L'esistenza di motivazioni multiple all'espatrio, la necessità di modificare in itinere il progetto migratorio e lo "scivolamento" forzato da una situazione all'altra rendono infatti la figura del migrante più sfuggente e indefinita e ne accrescono la fragilità sociale. Da questa prospettiva, di particolare rilevanza risultano essere le connessioni tra flussi di richiedenti asilo e traffico di esseri umani a fini di sfruttamento.

Alla luce di ciò accade spesso che le vittime di tratta confluiscono nei percorsi dei richiedenti asilo.

I percorsi di protezione delle vittime di tratta e dell'asilo non sono né antagonisti né paralleli, sempre più invece sono considerati percorsi giuridicamente sovrapponibili.

Per capire allora quale percorso sia il più tutelante per le vittime di tratta che si ritrovano per svariati motivi all'interno dei circuiti dei richiedenti asilo occorre approfondire le tematiche che riguardano la protezione internazionale.

3.1 La tutela dei richiedenti asilo

La convenzione di Ginevra del 1951 all'art.1 definisce rifugiato colui che:

“temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, cittadinanza, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal paese di cui è cittadino e non può o non vuole, per tale timore, avvalersi della protezione di questo paese; oppure che, non

avendo cittadinanza e trovandosi fuori del paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole ritornarvi, per il timore di cui sopra”.

Secondo questa definizione è rifugiato colui che soddisfa cumulativamente quattro elementi :

1. si trova al di fuori del proprio paese d'origine;
2. non può o non vuole avvalersi della protezione del proprio paese d'origine;
3. tale impossibilità o mancanza di volontà è imputabile ad un fondato timore di persecuzione (“well-founded fear of persecution”);
4. la persecuzione è basata tassativamente su cinque caratteristiche: razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale e opinione politica.

Per il riconoscimento del diritto di asilo il Consiglio d'Europa ha promosso la riunione straordinaria di Tampere nell'ottobre del 1999.

E' l'obbligo dello Stato italiano di accordare una protezione ad una persona straniera che lamenta di non poter tornare nel paese di origine perché lì corre un pericolo, l'art. 10 della Costituzione italiana cita “ *lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni indicate dalla legge.*”

La disciplina dell'iter di una domanda di asilo è contenuta nella *Direttiva 2013/32/UE*, la cosiddetta “*direttiva procedure*”. In particolare la Direttiva definisce le modalità per presentare la domanda, del suo esame, l'assistenza al richiedente asilo, l'assistenza legale gratuita, le garanzie per i minori non accompagnati, le modalità di ricorso in caso di diniego, se il ricorso consenta all'interessato di soggiornare sul territorio, come procedere in caso di irreperibilità del richiedente o come gestire le domande reiterate.

Lo status di rifugiato è accertato:

- a) con la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della

protezione internazionale competente per territorio (art. 32, d.lgs. n. 25/2008);

b) con la sentenza pronunciata dal giudice ordinario che accoglie il ricorso presentato dall'interessato contro la decisione della Commissione che abbia rigettato l'istanza di riconoscimento dello status.

Il riconoscimento dello status di rifugiato comporta il rilascio di un permesso di soggiorno per rifugio della durata di cinque anni, rinnovabile alla scadenza.

Status di Rifugiato

Gli elementi per il riconoscimento dello status di rifugiato sono:

- 1) il timore "fondato" che deve accompagnarsi all'elemento della "fondatezza";
- 2) la persecuzione. (art. 7 d.lgs. n. 251/2007). Non è sufficiente la presenza di atti persecutori poiché occorre che questi siano riconducibili ai motivi indicati dalla Convenzione di Ginevra. Tali atti, così configurati, sono in grado di produrre una grave violazione dei diritti umani e possono assumere molteplici forme che si integrano con l'evoluzione dei fenomeni migratori e geopolitici. Tra questi:
 - a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
 - b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
 - c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
 - d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
 - e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;
 - e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;

f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia. Tra i primi rientrano ad esempio i matrimoni forzati, le mutilazioni genitali femminili, la violenza di genere (in senso lato), gli stupri di massa e le gravidanze forzate, la segregazione, la tratta e lo sfruttamento, la negazione dell'istruzione, ogni forma di privazione della libertà. Nei confronti di minori rientrano i matrimoni precoci, il reclutamento dei bambini soldato ecc.

- 3) L'impossibilità e/o la non volontà di avvalersi della protezione dello Stato di cittadinanza e/o di residenza;
- 4) La presenza fuori dal Paese di cittadinanza o di residenza abituale. Rispetto a questo elemento, fondamentale ai fini del rilascio, non è necessario che tale timore sia ragionevolmente sorto durante la permanenza nel Paese d'origine, questo può sorgere anche successivamente all'espatrio. Tutta la disciplina relativa alle condizioni per la concessione della protezione internazionale è contenuta nella Direttiva 2011/95/UE, cosiddetta "direttiva qualifiche". La stessa prevede una serie di diritti relativi alla protezione contro il refoulement (respingimento), ai permessi di soggiorno, ai documenti di viaggio e all'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale e sanitaria, all'alloggio e alle misure d'integrazione. L'obbligo di tutela nasce dal momento in cui l'individuo soddisfa i criteri indicati nell'art. 1 della Convenzione di Ginevra e giunge nel territorio o si trova nella giurisdizione di uno Stato estero, indipendentemente dall'avvenuto riconoscimento formale da parte dello Stato: "una persona non diventa rifugiato perché è riconosciuta come tale, ma è riconosciuta come tale proprio perché è un rifugiato".

Protezione sussidiaria e rilascio del permesso per motivi umanitari

La protezione sussidiaria è comparsa nell'ordinamento dell'Unione Europea all'interno della Direttiva n. 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione

riconosciuta, adottata a Lussemburgo il 29 aprile 2004. La Direttiva considera la necessità di introdurre una forma complementare di protezione, per tutte quelle ipotesi in cui il richiedente sia privo dei requisiti per essere ammissibile alla protezione convenzionale, ma ugualmente meritevole di protezione ai sensi della normativa internazionale. Viene considerata *“persona ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino di un Paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno”* come definito dall’articolo 15 e che non sia portatore dei motivi di esclusione previsti all’art. 17 (crimini contro la pace, di guerra, contro l’umanità, reati gravi, pericolo per la comunità o la sicurezza ecc.).

Sono considerati dalla Direttiva danni gravi (art.15):

- a) la condanna a morte o all’esecuzione;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine (o di dimora abituale);
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il permesso di soggiorno è della durata di cinque anni, ed è rinnovabile alla scadenza, “previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria” (art. 23). Ciò implica di fatto un nuovo, seppur limitato, esame della situazione del richiedente il rinnovo da parte della Commissione circa il permanere delle condizioni che hanno determinato il rilascio dello status.

Riassumendo la protezione sussidiaria è simile negli effetti a quella dello status di rifugiato, viene esaminata dalla stessa commissione nella stessa occasione, però riguarda e protegge chi corre un grave danno nel caso in cui ritorni nel paese di origine.

Fino al 2008 in Italia non era prevista la protezione sussidiaria. Per questo, veniva riconosciuta una protezione ‘a carattere umanitario’ a chi non aveva diritto allo status di

rifugiato. Oggi la protezione umanitaria viene accordata al migrante quando ragioni di carattere temporaneo e legate a condizioni particolari ne impediscono l'allontanamento dal territorio nazionale, ad esempio per motivi di salute e di cure. Il permesso di soggiorno corrispondente ha la durata di un anno.

L'art. 32 comma 3 del d.lgs 25/08 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE) stabilisce che qualora, esaminata la posizione del richiedente asilo, la Commissione Territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga tuttavia che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, trasmette gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Questo permesso, pur avendo durata variabile in genere da sei mesi a due anni, è in genere rilasciato per la durata di un anno ed è rinnovabile qualora persistano le ragioni del suo rilascio. Il permesso di soggiorno umanitario costituisce in realtà una sorta di "ombrello" sotto al quale è ricompresa una vasta casistica di posizioni soggettive non riconducibili alla protezione internazionale.

3.2 Il meccanismo di Referral a tutela delle vittime di tratta nella procedura di protezione internazionale

Per far fronte al significativo aumento di persone vittime o potenzialmente vittime di tratta nella procedura di protezione internazionale, l'UNHCR²⁶ già dal 2006 aveva previsto delle Linee Guida per affrontare il fenomeno e assicurare agli individui che sono stati vittime di tratta e che temono di subire persecuzione al loro ritorno nel paese di origine, o quelli che temono di essere vittime di tratta, la cui domanda di protezione internazionale rientra nella definizione di rifugiato contenuta nella Convenzione di Ginevra del 1951, che siano riconosciuti come rifugiati e ricevano la protezione internazionale cui hanno titolo.

²⁶ L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (*United Nations High Commissioner for Refugees*) è l'Agenzia delle Nazioni Unite specializzata nella gestione dei rifugiati; fornisce loro protezione internazionale ed assistenza materiale, e persegue soluzioni durevoli per la loro drammatica condizione. È stata fondata il 14 dicembre 1950 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n.428/V, iniziando ad operare dal 1° gennaio del 1951

Il documento “ *Linee guida di protezione internazionale. L'applicazione dell'Art. 1A (2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio tratta*” del 2006 intendeva fornire indicazioni sull'applicazione dell'Art. 1A (2) della Convenzione di Ginevra alle vittime o alle potenziali vittime della tratta.

Nonostante questo documento continua a sentirsi la necessità sempre più contingente di trovare le misure migliori e più efficaci di assistenza, protezione e emersione del fenomeno insieme alla necessità di un coordinamento tra i sistemi della protezione sociale e della protezione internazionale.

L'UNHCR ha da poco redatto un nuovo documento destinato ai commissari delle Commissioni Territoriali per prevedere una modalità di azione, tutela e identificazione delle vittime di tratta conforme a tutte le commissioni.

Il documento dal titolo “*Identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di Referral. Linee guida per Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale*” introduce una nuova strategia che permette di individuare i compiti di ciascun soggetto (istituzionale e non) relativamente alle misure che devono essere poste in essere per l'assistenza e tutela delle vittime di tratta. Un sistema di Referral qualificato, tempestivo e adeguato è essenziale per garantire che le persone vittime di tratta esercitino i diritti che la legge riconosce loro e dunque, a seguito di una corretta identificazione:

- il diritto ad una sistemazione in una struttura di accoglienza ad indirizzo segreto ove vi siano le necessità di protezione,
- alla partecipazione ad un programma di assistenza e integrazione sociale, l'ottenimento di un permesso di soggiorno,
- al ritorno volontario assistito nel paese di origine.

Nell'ambito della procedura di protezione internazionale il meccanismo di Referral permette di favorire la segnalazione, da parte della Commissione Territoriale, di possibili vittime, tra i richiedenti protezione internazionale, agli enti preposti alla

tutela delle vittime di tratta e dunque di favorire la loro corretta identificazione e conseguentemente l'adeguata assistenza e tutela. A sua volta, proprio nell'ottica di una collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti, l'ente anti-tratta può contribuire mediante la restituzione alla Commissione Territoriale di una relazione contenente gli elementi utili a facilitare una valutazione completa della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione stessa.

Procedimento presso la commissione territoriale

Il procedimento volto alla valutazione di una domanda di protezione internazionale a presunte vittime di tratta può avere uno svolgimento diverso caso per caso, ma pur nella consapevolezza della diversità di ciascuna singola situazione, la Commissione Territoriale adotta procedura standard al fine di favorire il processo di emersione della vicenda che ha visto coinvolta la persona richiedente e l'attivazione delle misure di tutela e di assistenza adeguate.

Nel caso in cui abbia ragionevole motivo di ritenere che la persona richiedente sia o sia stata vittima di tratta, la Commissione procede a:

- preparare l'intervista in modo adeguato, assumendo le informazioni necessarie dal fascicolo, verificando la situazione del richiedente,
- svolgere l'intervista con particolare attenzione agli aspetti della confidenzialità e della garanzia di riservatezza rispetto alle dichiarazioni che saranno rese nel corso dell'intervista, informando la persona dei suoi diritti e della possibilità di incontrare personale di un ente specializzato nell'assistenza e chiedendogli il consenso ad effettuare gli incontri,
- effettuare la segnalazione all'ente anti-tratta e sospendendo il procedimento avviato presso la Commissione Territoriale,
- acquisire infine la relazione dell'ente e assumere una decisione.

Intervistare richiedenti asilo minori possibili vittime di tratta può comportare maggiori difficoltà a causa della loro estrema vulnerabilità e del fatto che talvolta, più

degli adulti, i minori hanno una percezione molto limitata della loro condizione personale. La Commissione, nell'avviare un procedimento con un richiedente asilo minorenni deve sempre tenere in considerazione il superiore interesse del minore. In tal senso è necessario considerare le circostanze individuali di ciascun richiedente, il suo contesto familiare e le condizioni psicofisiche. In particolare la Commissione dovrà sempre valutare prioritariamente i rischi a cui può essere esposto il minore, sia nel caso di ritorno nel paese di origine sia in Italia, e le necessità di sicurezza sul territorio nazionale. Conseguentemente, dove nel corso dell'intervista la Commissione abbia seri motivi di ritenere che il minore viva in una situazione di pericolo segnala tempestivamente il caso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per Minorenni.

Circostanze frequenti riguardano i casi in cui il richiedente si dichiara maggiorenne ma la Commissione abbia ragionevoli dubbi nel ritenere che sia minore, è necessario sospendere immediatamente l'audizione e procedere con tutte le garanzie del caso previste dalla normativa.

3.2.1 Collaborazione tra la rete Oltre la Strada e la Commissione Territoriale per i richiedenti protezione internazionale di Forlì-Cesena

Per quanto riguarda la regione Emilia- Romagna, nel territorio regionale le richieste di protezione internazionale sono esaminate da:

- Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Bologna (territori di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara) ,
- Sezione distaccata presso la Prefettura di Forlì – Cesena (territori di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini). Anche se è formalmente improprio si può parlare di “due Commissioni”, infatti la Sezione di Forlì-Cesena opera in sostanziale autonomia rispetto alla Commissione di Bologna.

L'Ente o gli Enti a cui la Commissione Territoriale si riferisce per la segnalazione sono

quelli che realizzano, sul territorio di competenza della Commissione stessa, il programma di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'Art. 18, comma 3bis D.Lgs. 286/98. La Commissione segnala il caso all'ente anti-tratta e procede dunque a sospendere il procedimento per l'esame della domanda di protezione internazionale. La sospensione è funzionale a consentire i colloqui tra la presunta vittima di tratta e l'ente specializzato proprio per riconoscere alla persona quel periodo di tempo necessario per acquisire fiducia nelle autorità e per comprendere a pieno la propria situazione personale e poi scegliere consapevolmente della propria vita futura. In quest'ottica la sospensione del procedimento risponde alla ratio del periodo di riflessione come concepito dalla Direttiva EU 2004/81/CE e ripreso dalla Direttiva 2011/36/UE.

L'ente anti-tratta che collabora con la Commissione Territoriale di Forlì-Cesena fa parte del progetto Oltre La Strada, ed è stato avviato nell'estate 2015, quando hanno preso forma anche le collaborazioni con i Centri di Accoglienza Straordinari dei diversi territori, e sono stati realizzati i primi momenti di confronto con gli enti gestori dell'Hub regionale di prima accoglienza rivolto alle persone arrivate attraverso gli sbarchi e trasferite in Regione.

La collaborazione tra la Commissione e la rete Oltre la Strada si basa su questa procedura di fondo: quando/se emergono nel corso dell'audizione elementi che possano far pensare al componente della Commissione che sia necessario attivare i progetti Oltre la Strada viene raccolto consenso dalla persona richiedente, la commissione invia la segnalazione al progetto e il procedimento viene sospeso in attesa della relazione del progetto competente. Oltre la Strada avvia l'iter finalizzato alla valutazione della presenza delle condizioni di tratta e della sussistenza dei requisiti per l'inserimento in un progetto di protezione sociale ai fini dell'art.18 D.lgs. 286/98.

Le segnalazioni che arrivano dalla stessa Commissione possono essere anche diverse tra loro, infatti le Commissioni Territoriali sono organismi composti da diversi

commissari, in rappresentanza di diversi enti: Prefetture, Questure, Enti locali, UNHCR. All'interno della stessa Commissione le sensibilità possono essere anche molto diverse, e diverse sensibilità possono portare a reazioni diverse dei Commissari di fronte a casi simili: a volte viene inviata la segnalazione ai progetti Oltre la Strada, a volte no. Inoltre, diverse sensibilità possono portare a forme di segnalazioni anche molto differenti, più o meno dettagliate, più o meno esplicite rispetto alle richieste.

La segnalazione inviata dalla Commissione nel tempo è diventata sempre più dettagliata, sono riportati alcuni elementi ritenuti rilevanti emersi durante l'audizione, sono elencati gli aspetti da approfondire nei colloqui, così come sono indicati gli "indici di tratta", gli indicatori che hanno fatto supporre alla Commissione di essere di fronte ad una vittima di tratta. Non è richiesta una indagine rispetto a un eventuale percorso di tratta, che è già dichiarato, è invece richiesto un approfondimento sulla attualità del rischio.

Nella relazione finale deve emergere quindi se si evidenziano elementi che permettono di dire se la persona è vittima di tratta, che portino a ritenere che la persona possa essere in una condizione di sfruttamento o che vi sia il rischio concreto e attuale di cadere in condizione di sfruttamento, inoltre se la situazione attuale della persona la tutela o se occorre pensare ad una diversa collocazione.

La valutazione del caso inviato dalla Commissione comprende diverse fasi:

- l'acquisizione di informazioni attraverso le fonti disponibili: ad esempio se la persona è inserita in una struttura di accoglienza, gli operatori della stessa diventano interlocutori importantissimi;
- lo svolgimento dei colloqui (in media due o tre): il contatto attraverso un primo colloquio con gli operatori specializzati degli enti anti-tratta, coadiuvati da mediatori culturali, può favorire l'avvio di un percorso volto alla graduale acquisizione di fiducia della persona che sia stata vittima di tratta e dunque ad una apertura rispetto alle vicende che l'hanno vista coinvolta fino a giungere, dove opportuno all'adesione ad un programma di assistenza e integrazione sociale. La raccolta della storia di vita della persona è un'azione

fondamentale del lavoro degli operatori anti-tratta, deve tenere conto del particolare contesto legato alla richiesta di protezione internazionale;

- la redazione della relazione finale: per la Commissione è innanzitutto utile comprendere cosa sia successo dopo il primo contatto e dunque se i colloqui siano proseguiti, quanti siano stati e che esito abbiano avuto. E' possibile che le dichiarazioni relative ai fatti accaduti siano parziali o che addirittura la persona non dichiari niente di diverso rispetto a quello già detto in Commissione, tuttavia l'esperienza e la formazione degli operatori dell'ente anti-tratta può consentire loro di individuare ulteriori indicatori tali per cui nella relazione sarà possibile dare atto che la persona è da ritenersi con alta probabilità una vittima.

L'ente anti-tratta potrà segnalare situazioni specifiche che non sono emerse nel colloquio in Commissione e che ritiene opportuno evidenziare, ad esempio situazioni di particolare vulnerabilità, problematiche sanitarie, traumi e difficoltà personali. Tra questi elementi è opportuno segnalare alla Commissione i particolari relativi a preoccupazioni e timori che la persona può manifestare rispetto ad un possibile rientro nel paese di origine. Sarà infine utile segnalare se e quali misure siano state messe in atto in seguito a tale iter di colloqui: se dunque la persona abbia chiesto o accettato di aderire ad un programma di emersione, assistenza e integrazione sociale. E' importante che nelle relazioni emerga sempre la posizione dell'esperto che conduce i colloqui, infatti, la relazione deve necessariamente contenere la valutazione del professionista rispetto a quello che la persona dice, a come lo riferisce. In particolare deve emergere il lavoro che l'operatore fa nel corso del colloquio rispetto alla credibilità della storia, che è una questione centrale.

3.2.2 I possibili esiti del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale per le vittime della tratta

La Commissione Territoriale, a conclusione del procedimento assume le proprie decisioni sulla base delle valutazioni fatte delle circostanze individuali di ogni singola persona. I possibili esiti della decisione possono essere:

1. accogliere la domanda di protezione internazionale, con il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria / Art. 32 comma 1 lett. A) D.lgs 25/08);
2. rigettare la domanda di protezione internazionale ma, essendo emersi fondati motivi per ritenere che la persona richiedente è o è stata vittima dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù (Art. 600 c.p.) o tratta di persone (Art. 601 c.p. , trasmette gli atti al Questore per la valutazione della sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno Art. 18 D.lgs 286(89 (Art. 32 comma 3bis D.lgs 25/08);
3. rigettare la domanda di protezione internazionale ma ritenere che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, tali per cui trasmettere gli atti al Questore per il rilascio del permesso Art. 5, comma 6 D.lgs 286/89 (Art. 32 comma 3 D.lgs 25/08);
4. rigettare la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, né per altra forma di protezione (Art. 32 comma 1 lett. b) D.lgs 25/08).

Quando la domanda di protezione internazionale viene accolta

Come evidenziato nelle linee guida predisposte dall'UNHCR del 2006²⁷, alcune vittime possono rientrare nella definizione di rifugiato in virtù dell'interpretazione della clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 14 del primo Protocollo di Palermo sulla tratta che recita:

27 UNHCR Linee guida relative all'applicazione dell'articolo 1A (2) della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, alle vittime di tratta, e alle persone a rischio tratta. 2006

“(1) Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica i diritti, gli obblighi

e le responsabilità degli Stati e individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio tratta e il principio di non- refoulement così come in essi contenuti

(2) Le misure di cui al presente Protocollo sono interpretate e applicate in modo non discriminatorio alle persone sulla base del fatto che sono vittime della tratta di persone. L’interpretazione e l’applicazione di tali misure è coerente con i principi internazionalmente riconosciuti della non discriminazione.”

Articolo in base al quale gli Stati hanno l’obbligo di considerare le necessità di protezione internazionale delle vittime di tratta. E del resto, l’art. 11 della direttiva 2011/36/UE, dedicato alle misure di assistenza e sostegno alle vittime della tratta di esseri umani, prevede espressamente che a quest’ultime vengano fornite le necessarie informazioni sulla possibilità di accedere alla protezione internazionale.

Le vittime di tratta possono essere considerate rifugiate purché siano soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione fornita dalla Convenzione di Ginevra del 1951:

- Fondato timore di persecuzione;
- Agenti di persecuzione;
- Luogo di persecuzione (“sur place”)
- Nesso causale (per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale, opinioni politiche)

Il “fondato timore di persecuzione” è uno dei requisiti fondamentali affinché tale riconoscimento sia possibile, legato ad almeno una delle fattispecie di motivi contemplati dalla Convenzione. Nel caso in questione, la persecuzione consisterebbe in tutti quegli atti o comportamenti, inerenti l’esperienza di tratta stessa, che

costituiscono una violazione dei diritti umani (la prostituzione o lavoro forzato, la violenza fisica e sessuale, il prelievo di organi, la restrizione della libertà personale, i maltrattamenti, le minacce, la negazione di cibo o cure mediche, ecc.).

Ciò che costituisce fondato timore di persecuzione dipende dalle particolari circostanze di ogni caso individuale. Possono essere considerate persecuzione azioni che coinvolgono gravi violazioni dei diritti umani, come una minaccia alla vita o alla libertà, o altri tipi di gravi danni o situazioni intollerabili, così come accertato alla luce delle opinioni, dei sentimenti e delle caratteristiche psicologiche del richiedente asilo. Le domande d'asilo presentate dalle vittime o potenziali vittime di tratta, dovrebbero pertanto essere esaminate nel dettaglio, per stabilire se il danno temuto come risultato dell'esperienza di tratta, costituisca persecuzione in quel determinato caso individuale.

Anche nei casi in cui viene determinato che l'esperienza di tratta del richiedente asilo è un'esperienza episodica, ormai conclusa e che probabilmente non si ripeterà, potrebbe essere appropriato riconoscere l'individuo in questione come rifugiato se vi sono convincenti ragioni che derivano dalla precedente persecuzione, a condizione che gli altri elementi della definizione di rifugiato siano soddisfatti. Ciò riguarda situazioni in cui la persecuzione subita durante l'esperienza di tratta, anche se passata, è stata particolarmente atroce e l'individuo sta ancora soffrendo protratti effetti psicologici traumatici che renderebbero intollerabile il suo ritorno nel proprio paese d'origine. In altre parole, la precedente persecuzione sta ancora dispiegando le sue conseguenze sull'individuo.

Oltre alla persecuzione vissuta dagli individui nel corso della loro esperienza di tratta, essi potrebbero essere oggetto di ritorsioni e/o di possibili nuove esperienze di tratta se fossero rinviiati nel territorio dal quale sono fuggiti o nel quale sono stati vittime di tratta. Ad esempio, la collaborazione delle vittime con le autorità del paese d'asilo o del paese d'origine nel corso delle indagini potrebbe far sorgere un rischio di danno ad opera degli sfruttatori al loro ritorno, in particolare se la tratta è stata perpetrata da reti internazionali di trafficanti. Le ritorsioni da parte degli sfruttatori possono costituire persecuzione se le azioni temute comportano gravi violazioni dei diritti

umani o situazioni intollerabili. I trafficanti potrebbero inoltre infliggere ritorsioni a membri della famiglia della vittima e ciò potrebbe rendere fondato il timore di persecuzione da parte della vittima, anche se quest'ultima non è direttamente oggetto di tale vendetta.

La vittima inoltre potrebbe temere di subire, al suo ritorno, emarginazione, discriminazione o una punizione da parte della propria famiglia e/o della comunità di appartenenza o, in alcuni casi, da parte delle autorità. Nel singolo caso individuale, grave emarginazione, discriminazione o punizione possono assurgere al livello di persecuzione, specialmente se aggravate dal trauma sofferto durante, e come conseguenza, dell'esperienza di tratta.

Il presupposto è che l'agente di persecuzione, per riprendere gli elementi della definizione di rifugiato, non è solo rappresentato dai soggetti "privati" (trafficanti) che agiscono senza che le autorità riescano a contristarli, ma dallo stesso Stato nel momento in cui tollera consapevolmente gli atti persecutori o non mette in atto le misure di protezione, assistenza e recupero previste dal Protocollo del 2000.

Pertanto la mera esistenza in un determinato paese di leggi anti-tratta anche avanzate, non esclude la possibilità di persecuzione se tali norme non vengono adeguatamente implementate o se le misure di protezione non risultano concretamente accessibili alle vittime. Un'ulteriore considerazione riportata nelle linee guida dell'UNHCR riguarda il luogo della persecuzione, sempre a condizione che gli altri elementi siano soddisfatti. Se la definizione di rifugiato della Convenzione del 1951 prevede esplicitamente che il richiedente si trovi "al di fuori del proprio paese" e non possa rientrarvi perché nutre un "fondato timore", ciò non significa che egli sia necessariamente partito a causa di tale timore. Il caso del bisogno di protezione sorto fuori dal paese di provenienza ("surplace") trova particolare applicazione alle situazioni di tratta, poiché sovente il timore sorge solo successivamente alla partenza, nel momento in cui la vittima diviene oggetto di sfruttamento.

L'ultimo elemento chiave della definizione di rifugiato da analizzare riguarda le persone appartenenti a un determinato gruppo sociale, dove si considera che questo esista in presenza di 2 condizioni cumulative:

1. C'è condivisione di una caratteristica innata (come il sesso o una casta o l'età), di una storia comune immodificabile (come aver fatto parte di un'associazione o di una classe professionale), o una caratteristica fondamentale per la loro coscienza e identità (come orientamento sessuale o identità di genere);
2. i membri del gruppo condividono una caratteristica che lo rende riconoscibile e lo contraddistingue dal resto della società, che ne identifica la diversità.

Si considera a rischio persecuzione un determinato gruppo sociale quando ad esempio in un momento storico preciso, in una precisa Nazione, il fatto di essere una donna in una certa fascia d'età e sociale, economica, costituisce un motivo diffuso affinché la persona possa essere individuata come appartenente ad un certo gruppo da cui attingere per la riduzione in schiavitù e il trasporto ai fini di sfruttamento.

Fino a qualche anno fa la persona che raccontava di essere stata vittima di tratta, era rimandata dalla Commissione Territoriale all'attivazione dell'articolo 18 dandole il diniego alla protezione internazionale. Lo Stato e gli stessi Enti attuatori dei servizi a tutela delle vittime di tratta oggi hanno iniziato ad interessarsi alla necessità di mettere insieme i due sistemi di tutela, per rendere la cosa più efficiente, non alternativa ma cumulativa ed eliminare questa prassi illegittima.

Come già visto, l'adesione al programma di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'Art. 18, comma 3bis D.lgs 286/89 non preclude alla persona vittima di tratta di proseguire l'iter di riconoscimento della protezione internazionale.

Dall'altro lato, la mancata adesione della persona ai programmi di assistenza, emersione e integrazione sociale non costituisce elemento rilevante ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.

Parimenti è possibile che una persona, dopo aver presentato una domanda di protezione internazionale acceda ad un programma di assistenza per le vittime di tratta e prosegua l'iter, sotto il profilo dello status giuridico, tradizionalmente preposto per la tutela delle vittime di tratta e grave sfruttamento, richiedendo al Questore il

permesso di soggiorno ai sensi dell'Art. 18 D.lgs 286/89.

E' possibile anche che la persona, in seguito ad un mancato riconoscimento della protezione internazionale, richieda di accedere ad un programma di rimpatrio volontario assistito, misura che rientra tra quelle che possono essere adottate, dove ritenute opportune nell'interesse della persona, a tutela delle vittime di tratta.

Nell'ambito di tali prospettive e qualunque sia l'esito del procedimento, l'obiettivo che le Commissioni Territoriali devono perseguire, nell'adottare nel corso del procedimento le procedure operative standard sopra individuate, è quello di contribuire a favorire la corretta e precoce identificazione delle persone presunte vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale, al fine di consentire la messa in atto delle misure di assistenza e protezione che di volta in volta si rendono opportune. Il cuore del meccanismo di Referral non sta nel bisogno da parte delle Commissioni Territoriali di ricevere una relazione dall'ente anti-tratta, necessità considerata secondaria, bensì nel far conoscere alla persona il servizio e il personale del servizio specializzato a far emergere situazioni di grave sfruttamento.

3.3. Identificazione delle vittime di tratta

La questione dell'identificazione è un nodo problematico, resa difficoltosa in un contesto di flussi migratori misti, da una mancata applicazione di protocolli condivisi di identificazione. Una corretta procedura di identificazione implica la capacità di cogliere, attraverso l'utilizzo di indicatori definiti, gli elementi essenziali della storia personale, con apertura, cautela e trasparenza, garantendo il rispetto della privacy e un'adeguata valutazione dei rischi.

Il processo di identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale può avvenire, a rigore, in qualsiasi momento del percorso (fase di primo soccorso allo sbarco, accoglienza o detenzione, controlli di routine, ogni occasione di contatto con i servizi socio-sanitari, ecc.) e riguarda pertanto tutti i soggetti che a diverso titolo entrano in contatto con le potenziali vittime. Può definirsi come un

processo, articolato in più fasi, volto a comprendere, attraverso l'analisi della vicenda ed in generale degli elementi (i c.d. Indicatori di tratta) che emergono dai colloqui con la persona o da circostanze ulteriori, se una persona è vittima di tratta.

L'identificazione inoltre rappresenta un momento cruciale in quanto costituisce il primo passo per far sì che le vittime abbiano l'opportunità di uscire dalla situazione di assoggettamento in cui si trovano e ricevere appropriata e tempestiva tutela.

Nel corso di tale valutazione potranno emergere indicatori di tratta relativi a diversi elementi quali:

- La fase del reclutamento e i mezzi coercitivi utilizzati (false promesse, costrizione, approfittamento di una condizione di vulnerabilità o necessità)
- la fase del trasporto (la rotta e il finanziamento del viaggio, i documenti, le modalità di realizzazione dello stesso)
- lo sfruttamento (le condizioni lavorative, la libertà di movimento, il debito, la sistemazione abitativa, l'utilizzo di violenza fisica o psicologica).

Il 26 febbraio 2016 il Consiglio dei Ministri ha adottato il Piano Nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento di esseri umani (2016 – 2018) finalizzato a individuare diverse strategie di intervento attraverso l'attuazione anche di meccanismi adeguati per la rapida identificazione delle vittime di tratta, attraverso la redazione di linee guida specifiche sul tema.

Si allega un estratto delle “Linee guida per la definizione di un meccanismo di rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento” del Piano Nazionale, contenente le informazioni da raccogliere attraverso lo screening iniziale (ALLEGATO 2).

Francesca Nicodemi, rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), intervenendo al Coordinamento Nazionale Immigrazione (CNI) di Caritas Italiana, l'appuntamento annuale riservato agli operatori e ai volontari che si occupano dell'accompagnamento migranti e dell'accoglienza all'interno della rete Caritas, tenutosi il 23 febbraio 2017 a Firenze, ha sottolineato la necessità che le Commissioni o il personale di Enti volti all'accoglienza per richiedenti asilo si avvalgano

di personale qualificato e con specifica formazione nell'identificazione delle vittime affinché sia garantita loro l'adeguata assistenza.

Nello stesso intervento dal titolo “ *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale*”, spiega che l'identificazione delle vittime di tratta può avvenire in due diverse fasi: una di pre-identificazione o preliminare e una formale.

L'identificazione preliminare è quella fase del processo di identificazione in cui si estrapolano gli elementi tali da indurre il sospetto che il richiedente asilo possa essere vittima di tratta, viene fatta dalle Commissioni Territoriali e gli operatori delle strutture di accoglienza.

L'identificazione formale è quella fase del processo di identificazione volto a stabilire, nel limite degli elementi emersi grazie, ai colloqui svolti con il richiedente e ad ulteriori eventuali elementi a disposizione, se la persona è/può ritenersi vittima di tratta e viene svolta dagli Enti specializzati nell'assistenza delle vittime di tratta, che realizzano i programmi di assistenza ex art. 18 D.Lgs. 286/98.

La Commissione Territoriale si trova quindi ad effettuare un' identificazione preliminare, in quanto, grazie all'esame del fascicolo e nel corso dell'audizione, può estrapolare indicatori utili per far ragionevolmente ritenere che la persona possa essere vittima di tratta o che sia a rischio di diventarlo. Tale identificazione è funzionale, da parte della Commissione, alla segnalazione delle presunte vittime di tratta ad operatori qualificati del sistema anti-tratta.

Di seguito si elencano gli indicatori più frequenti nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale:

- Tragitto che presenta caratteristiche tipiche delle rotte utilizzate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta.
- Difficoltà nel riferire dettagli del viaggio (il tragitto, le modalità, le tappe).
- Mancato pagamento del viaggio.
- Poca chiarezza relativamente al luogo di sbarco e ai successivi spostamenti in Italia.

- Presenza di un marito/partner di cui la richiedente riferisce poco o rispetto al quale non è chiaro il tipo di rapporto.
- Assenza di una dimora fissa o ospitalità presso un'amica o amico o, ancora, dimora in una zona della città conosciuta per il fenomeno della prostituzione.
- Assenza di passaporto al momento della presentazione della domanda sebbene dal modello C3 risulti che il viaggio sia stato effettuato in aereo.
- Presenza irregolare in Italia da molto tempo della persona richiedente, talvolta senza aver mai svolto attività lavorativa.
- Segnalazioni relative alla persona richiedente successive allo sbarco effettuate nel corso di controlli di polizia che potrebbero condurre a presumere l'attività prostitutiva in strada.
- La persona richiedente appare palesemente minorenni ma si dichiara maggiorenne.
- Segnalazioni della struttura di accoglienza che ospita la persona richiedente relative a minacce o pressioni, o che addirittura sia indotta in una situazione di sfruttamento.
- Atteggiamento, nel corso del colloquio, spaventato, preoccupato.
- La persona non è accolta nel sistema di accoglienza e non sa riferire i mezzi di sostentamento.
- Racconto contraddittorio o con parziali omissioni

Specifici indicatori riconducibili alle donne della Nigeria vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale:

- Giovane donna proveniente dalla Nigeria, in particolare Edo State o Lagos.
- Età molto giovane, talvolta minorenni (tra i 15 e i 24 anni), sebbene la richiedente dichiari di essere maggiorenne.
- Basso livello di istruzione e condizioni economiche fortemente disagiate.
- Dichiarazioni di provenienza da una famiglia numerosa, di cui lei è la prima figlia oppure di essere orfana.

- Racconto di matrimonio forzato con uomo spesso molto più vecchio della richiedente
- Generalità diverse rispetto a quelle precedentemente fornite
- Storia poco chiara e/o credibile rispetto ad alcuni elementi quali in particolare:
 - dichiarazioni poco precise rispetto alle tappe del viaggio;
 - il passaggio da persona a persona cui è stata affidata durante il viaggio (la richiedente riferisce di persone che compaiono e scompaiono lungo il viaggio alle quali viene affidata senza pagare niente);
 - la liberazione da una situazione di sfruttamento sessuale nelle connection houses in Libia grazie a qualche “benefattore”;
 - il viaggio attraverso il mare fino all’Italia affrontato senza pagare niente.
- Racconto di fatti che, in modo frammentato, costituiscono elementi della tratta degli esseri umani (le modalità del reclutamento, le violenze subite, la vendita) ma che spesso sono parziali;
- Segnali di controllo. Talvolta la richiedente riceve telefonate nel corso del colloquio o immediatamente fuori. Talvolta è attesa da qualcuno fuori dal colloquio.

Tra gli indicatori di tratta ve ne sono alcuni che caratterizzano la condizione dei minori e che possono emergere nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale:

La persona richiedente protezione internazionale:

- Dichiara di essere maggiorenne ma si ritiene ragionevolmente che sia minorenni;
- Proviene da paesi particolarmente esposti rispetto al fenomeno della tratta alla luce delle COI²⁸;
- Non ha alcuna comunicazione con la famiglia di origine;
- Deve pagare un debito (probabilmente contratto dalla famiglia per consentire la

28 “COI” (Country of Origin Information)

partenza del minore);

- Ha commesso attività illecite;
- Dichiarata di essere giunta in Italia da sola oppure accompagnata da una persona che non è il genitore o parente;
- Dichiarata di essere giunta in Italia con un genitore o parente ma risulta evidente un rapporto diverso (di non confidenza, timore);
- E' fortemente intimorita rispetto alle dichiarazioni relative alla partenza dal proprio paese o al viaggio .

3.4 I progetti art.18 cambiano ruolo e identità²⁹:l'esperienza della regione Emilia-Romagna

Nell'esperienza dei progetti Art. 18 il fenomeno delle vittime di tratta richiedenti protezione internazionale, per le sue caratteristiche e dimensioni, sembra avere condotto, più che a fisiologiche innovazioni negli interventi, ad una radicale ridefinizione della natura stessa dei "progetti articolo 18".

Maurizio Braglia, coordinatore del progetto Oltre la Strada della Regione Emilia-Romagna, interviene al convegno promosso dall'associazione LULE Onlus "*Prostituzione e tratta in Italia e in Europa. Dall'evoluzione del fenomeno alle strategie transnazionali innovative*" del 18 ottobre 2016, spiegando l'attuale situazione che i progetti anti-tratta si trovano ad affrontare a fronte della richiesta sempre maggiore di interventi.

Il sempre più stretto intreccio tra i due ambiti della tratta e della protezione internazionale ha comportato, per operatori e operatrici dei "progetti articolo 18", il confronto con diversi e importanti elementi di novità:

- è cambiata la cornice normativa di riferimento (con l'articolo 17 del d.lgs. 142/2015³⁰, che ha introdotto di fatto un nuovo canale di accesso ai programmi di

29 Braglia M.,*Prostituzione e tratta in Italia e in Europa: dall'evoluzione del fenomeno alle strategie transnazionali innovative*, Intervento al convegno LULE onlus, Abbiategrasso, 2016

30 Art 17 comma 2, Ai richiedenti protezione internazionale identificati come vittime della tratta di esseri umani si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

assistenza previsti dall'articolo 18 del d.lgs. 286/98, in assenza però di precise disposizioni attuative);

- è cambiato il fondamentale lavoro di valutazione e inquadramento dei requisiti per l'accesso ai programmi di assistenza (occorre oggi tenere in considerazione in modo sistematico non solo l'ambito definito dall'articolo 18, ma anche il più complessivo ambito della protezione internazionale);
- sono cambiati gli interlocutori principali (che, anche alla luce delle perduranti criticità connesse al rilascio del permesso di soggiorno articolo 18, appaiono oggi essere non più le Questure, quanto le Prefetture, nonché le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale).

L'insieme di questi elementi di novità ha comportato, tra le altre conseguenze, la necessità per gli operatori e le operatrici dei progetti articolo 18 di dotarsi di nuove conoscenze e competenze.

Il monitoraggio realizzato nel 2016 all'interno del Progetto Oltre la strada sulla tipologia dei titoli di soggiorno in possesso delle persone transitate al nuovo programma unico, ha evidenziato che meno del 16% delle persone in carico alla data del 1 settembre possiede lo speciale permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 18 d.lgs. 286/98. A questo dato, già di per sé estremamente rilevante, vanno affiancati altri dati che aiutano a comprendere il quadro complessivo: il 14,5% delle persone è inserito nei programmi art.18 con la richiesta di protezione internazionale, più del 7% delle persone in carico ha un permesso di soggiorno per motivi umanitari (principalmente, rilasciato dalle Commissioni Territoriali per la protezione internazionale).

Questi dati raccontano bene come sono cambiati negli anni i "progetti articolo 18", e in particolare testimoniano lo stato di crisi di quello che avrebbe dovuto essere uno dei pilastri del "modello italiano di lotta alla tratta": lo speciale permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art.18 d.lgs. 286/98.

Ricerche e studi prodotti in questi anni hanno ampiamente, compiutamente e "definitivamente" illustrato le criticità che, fin dall'inizio, hanno caratterizzato la concessione da parte delle Questure del permesso di soggiorno art.18, in particolare per quanto riguarda il suo rilascio attraverso il cosiddetto "percorso sociale", cioè in assenza

di formalizzazione di querela (modalità di rilascio che si contrappone al “percorso giudiziario”, nel quale viene avviato il procedimento penale in seguito alle dichiarazioni della vittima).

La questione è sostanziale, e dirimente: nonostante le Convenzioni Internazionali sottoscritte dall'Italia, la Direttiva Europea di riferimento recepita nel nostro ordinamento, le circolari ministeriali che si sono succedute negli anni e la giurisprudenza in materia, rimangono prevalenti in Italia i territori nei quali il rilascio dello speciale permesso di soggiorno art.18 risente di un approccio premiale, in relazione alla rilevanza del contributo offerto dalla vittima nell'ambito del procedimento penale.

Come detto, la crisi nell'applicazione del dispositivo di tutela previsto dall'articolo 18 ha una lunga storia alle spalle. La novità oggi, è data dall'incrocio tra le criticità nella concessione dei permessi di soggiorno Art.18 e il “nuovo” scenario che si è aperto attraverso il raccordo tratta-asilo.

Il grande rischio è che gli operatori del sistema anti-tratta siano portati ad affrontare la sostanziale impossibilità di ottenere permessi di soggiorno, ai sensi dell'articolo 18, attraverso il percorso sociale, “semplicemente” eludendo la questione, e rivolgendosi invece per quanto riguarda il titolo di soggiorno ai dispositivi previsti dal sistema della protezione internazionale (in grado comunque di garantire ai programmi di assistenza realizzati ai sensi dell'art. 18 un arco di tempo abbastanza ampio). È un grande rischio: abbandonare la strada della rivendicazione di una corretta applicazione di quanto previsto dall'articolo 18 comporta sia il grande pericolo della perdita definitiva di quel dispositivo della protezione sociale che era stato pensato per coniugare tutela della vittima e repressione dei reati, in una prospettiva di piena tutela dei diritti umani, sia il pericolo di ingolfare ulteriormente il sistema di protezione internazionale, sul quale nell'attuale momento storico si stanno già riversando tutte le questioni irrisolte legate alla gestione dei fenomeni migratori.

Dal 1 gennaio 2015 al 31 agosto 2016 le diverse equipe territoriali della rete Oltre la Strada hanno incontrato circa 350 potenziali vittime di tratta (in larghissima

maggioranza donne nigeriane) segnalate da strutture CAS, SPRAR, per la protezione internazionale attivi nei Comuni, o dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, realizzando circa 990 colloqui finalizzati alla valutazione degli indicatori di tratta e sfruttamento.

Dal punto di vista “amministrativo”, questo massiccio fronte di impegno ha un aspetto paradossale: poiché parliamo di interventi rivolti a persone che non sono formalmente in carico ai progetti articolo 18, l’attività legata alla valutazione dei casi segnalati (così come l’attività di sensibilizzazione e consulenza nei CAS, rivolta a Enti gestori e operatori) rappresenta oggi l’intervento che maggiormente assorbe tempo ed energie e attenzioni, ma non “appare” all’interno di nessun strumento di rilevazione del sistema nazionale .

Il dato più rilevante è che questo massiccio fronte di impegno modifica la natura stessa dei “progetti articolo 18”, che non possono più assumere come dato centrale della propria identità il fatto di essere “i soggetti che prendono in carico le vittime di tratta”. Nell’attuale scenario, considerate le proporzioni tra le risorse economiche destinate ai diversi sistemi di protezione, e considerati i numeri dei beneficiari inseriti al loro interno (tra le 2.000 e le 3.000 persone nel sistema tratta; 130.000 persone inserite nei CAS alla fine di ottobre 2016, tra cui un numero imprecisato, ma da stimare nell’ordine delle migliaia, di vittime di tratta), i “progetti articolo 18” cambiano necessariamente ruolo e identità.

Secondo la prospettiva che sta trovando spazio all’interno della rete Oltre la Strada, i “progetti articolo 18” appaiono destinati sempre più a passare dall’essere “i soggetti che prendono in carico le vittime di tratta”, all’essere “i soggetti che possiedono le competenze sulla tratta” e che hanno il compito di contaminare con tali competenze gli altri sistemi (sistema CAS, sistema SPRAR, sistema MSNA). Tutto ciò realizzando azioni di valutazione, consulenza, sostegno, formazione, sensibilizzazione e finalizzate a mettere le strutture di accoglienza nella condizione di poter tutelare al loro interno le vittime di grave sfruttamento e tratta di esseri umani che vi transitano.

Nella Regione Emilia – Romagna nell’ultimo anno, il tema del raccordo tra i diversi

sistemi di protezione sia stato il cuore della progettazione presentata in risposta al nuovo Bando 1/2016 che ha finanziato per il 2016/2017 il sistema nazionale anti-tratta.

La progettazione pensata dalle Regione prevede in particolare:

- azioni sperimentali e innovative dedicate all'identificazione di potenziali vittime all'interno dei CAS (anche uomini, destinati a forme di sfruttamento lavorativo o al coinvolgimento in attività illegali e anche attraverso metodologie basate sul lavoro in piccoli gruppi),
- azioni dedicate ad un ulteriore fronte di impegno che nel frattempo ha acquisito crescente rilevanza: la questione del raccordo tra "progetti articolo 18" ed il sistema rivolto all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.




Figura n. 7 Interventi innovativi adottati nel contrasto alla tratta, accoglienza e integrazione delle vittime in Italia FORLÌ, 25 MAGGIO 2017 MAURIZIO BRAGLIA PROGETTO OLTRE LA STRADA

3.5. Come le accoglienze possono contribuire a fare emergere situazioni di tratta e sfruttamento

Le competenze acquisite nel corso degli anni nell'ambito degli interventi a tutela delle vittime di tratta hanno insegnato che un lavoro di identificazione ed emersione ha possibilità di successo solo se si riesce a creare un contesto adeguato intorno alle vittime, a cui deve essere concesso del tempo per riflettere e per imparare a “fidarsi”. Conseguentemente il momento dell'accoglienza è cruciale.

Sempre con più frequenza all'interno delle accoglienze CAS, SPRAR e Minori Stranieri Non Accompagnati, sono accolte persone vittime di tratta o potenzialmente vittime di tratta intorno alle quali gravitano reti criminali che gestiscono e governano le loro vite, o altre persone interessate al lucrare o fare i propri interessi a svantaggio delle persone ospiti.

Le vittime di tratta nel corso dell'ospitalità possono essere ancora sottoposte all'influenza della rete di sfruttamento, sia per la presenza degli stessi trafficanti sul territorio, che per il mantenimento di un controllo nei loro confronti soprattutto attraverso il contatto telefonico. E' importante in questo senso rilevare che sono gli stessi sfruttatori a suggerire alle vittime le storie da raccontare all'arrivo in Europa perché non emerga il loro vero percorso migratorio e quindi non gli venga offerta la possibilità di uscire da una situazione di sfruttamento.

Per questi motivi risulta indispensabile un rapporto di collaborazione tra i progetti anti-tratta e le accoglienze del territorio, in modo che gli Enti specializzati fungano da supervisori e formatori per tutti quegli operatori che si trovano a gestire questa realtà multiforme e multiproblematica.

Questi percorsi permetterebbero al richiedente di presentare alla Commissione Territoriale, nel momento dell'audizione, dichiarazioni veritiere relative alla propria storia di tratta o sfruttamento. Il rischio è quello di fare arrivare una persona potenzialmente vittima di tratta in Commissione e proporgli solo in quel momento e per la prima volta (momento di per sé emotivamente molto difficile, dal quale le

persone spesso si aspettano una decisione rispetto alla possibilità di ottenere un permesso di soggiorno) una valutazione da parte di un progetto di protezione contro la tratta. In questo caso la proposta di sospendere tale decisione e di inviare ad un percorso di colloqui verrebbe percepita come un ritardare la risposta alla propria domanda di protezione e quindi da alcuni come una messa in dubbio le proprie dichiarazioni e una resistenza nell'accettare tale percorso.

Tale discorso vale anche per le persone che dichiarano di essere maggiorenni mentre sono senza dubbio minorenni o le persone che si dichiarano coppie le cui storie di coniugio si rivelano, nel corso dell'audizione, "costruite" al solo fine della domanda di protezione, e non corrispondenti a reali relazioni coniugali. La verifica della situazione di coniugio, se posta solo a carico della Commissione, si rileva impegnativa e onerosa per il tempo necessario a compiere una valutazione accurata; d'altra parte tale valutazione appare sempre di più necessaria proprio a partire dalla rilevazione di quanto sia frequente l'utilizzo di questa strategia per nascondere situazioni di legami tra sfruttato e sfruttatore ad esempio la *madame* che dice di essere sorella della vittima). Sembra inoltre sempre più evidente che gli stessi organizzatori della tratta mettano in collegamento uomini e donne, ospitati anche in centri di accoglienza diversi, allo scopo di far ottenere a richiedenti asilo uomini, che per la loro situazione non ne avrebbero diritto, una protezione grazie alla situazione di vulnerabilità della donna presentata come propria consorte.

Riassumendo, relativamente alle persone accolte presso i Centri di Accoglienza Straordinari CAS e SPRAR, sarebbe necessaria al fine di una tempestiva identificazione della loro condizione di vittime di tratta, soprattutto nel corso dei colloqui con gli operatori, ricostruire la memoria personale da presentare alla Commissione Territoriale, sia per poter presentare una storia che sia vera e non frutto di invenzione di altri, sia per capire la reale esperienza della persona, le sue aspirazioni e quindi i suoi bisogni.

Appare abbastanza diffusa la percezione che il generale livello di consapevolezza, sulla connessione tra i fenomeni di tratta e asilo fra gli operatori di entrambi i sistemi, sia

mediamente accresciuto rispetto al passato: ciò è ascrivibile, da un lato, alla maggiore attenzione che, a livello istituzionale e mediatico è stata dedicata negli ultimi tempi a tali tematiche, e che ha portato al tentativo di adottare una legislazione più specifica al riguardo; dall'altro lato, al sempre più frequente verificarsi di casi di sovrapposizione tra i due fenomeni, soprattutto nell'ambito della rete SPRAR.

Nondimeno, il bagaglio di conoscenze relative alla tratta, tra gli operatori del sistema asilo, sembra dipendere molto dalle possibilità che hanno avuto di sperimentarsi su tali casi, di gestire progetti in collaborazione con soggetti esperti e servizi territoriali specifici per le vittime di tratta, ossia dalle concrete occasioni di acquisire conoscenze e competenze trasversali.

Negli ultimi tempi si sta cercando di individuare una strategia comune tra gli Enti dei territori dell'Emilia-Romagna che concorrono alla protezione, identificazione e accoglienza delle vittime di tratta per poter individuare strategie e linee guida comuni di intervento. Il giorno 8/6/2016, presso la Prefettura di Parma è stato siglato un importante protocollo di intesa che implementa il sistema territoriale asilo prevedendo “ interventi finalizzati all'emersione di potenziali vittime di tratta e di grave sfruttamento all'interno dei richiedenti protezione internazionale”.

Il protocollo è stato siglato tra Prefettura di Parma, Questura di Parma, Comune di Parma, Ciac Onlus, Fondazione Caritas Sant'Ilario, Associazione Pozzo di Sicar Onlus, Associazione San Giuseppe Onlus, Centro di Aiuto alla Vita Onlus, Cooperativa sociale Lunaria, associazione Pim Onlus.

La finalità generale è quella di condividere una procedura che, in una logica di collaborazione e integrazione con alcuni partner del territorio, consenta di rispondere alla tutela delle potenziali vittime di tratta e una reale possibilità di affrancarsi dalle situazioni di sfruttamento, attingendo all'esperienza realizzata nell'ambito del progetto regionale “Oltre la Strada”. Tale protocollo contiene indicazioni riguardo le modalità di accoglienza e il regolamento che, oltre alle regole di convivenza, prevede di norma alcune prassi che permettano agli operatori di garantire protezione e tutela sia alle potenziali vittime di tratta che alle altre persone accolte nella struttura stessa (ad

esempio: consegna del cellulare, possibilità di uscire dalla struttura solo se accompagnate, orari di rientro stabiliti).

Nella provincia di Forlì-Cesena invece, Oltre la Strada ha avviato nei mesi di maggio e giugno 2017 una serie di incontri previsti per gli operatori delle accoglienze di donne richiedenti asilo al fine di dare indicazioni comuni riguardo al trattamento degli ospiti nelle accoglienze, ancora quasi sempre legati alle reti di sfruttamento, e come agire nel caso in cui emergano indicatori di tratta. In questo caso la buona prassi richiederebbe che la comunità contatti l'Ente del progetto anti-tratta per poter fare alcuni colloqui di valutazione in modo tempestivo, e avere tempo per sottrarre la vittima dall'assoggettamento senza attendere i lunghi tempi che la Commissione Territoriale richiede.

Conclusioni e proposte d'intervento

Il quadro dell'attuale situazione Italiana, per quanto riguarda richiedenti asilo e tratta, risulta essere complesso e in continua evoluzione. L'impossibilità e la difficoltà di entrare in Italia tramite canali regolari, produce conseguentemente una altissima percentuale di persone che fanno richiesta di protezione internazionale. Il sistema asilo in questo senso è straripante di persone, ognuna portatrice di biografie individuali complesse e articolate, che hanno il dritto di essere accolte in strutture di accoglienza in attesa della formalizzazione della domanda di asilo e durante tutto il processo di valutazione di tale domanda.

Oltre ad un aumento smisurato dei numeri nelle strutture di accoglienza vi è un altro fattore estremamente delicato, quello relativo alle complessità che i nuovi fenomeni migratori portano con sé, complessità che rendono sempre più difficile gestire le accoglienze, che siano quelle nei luoghi di sbarco, centri di accoglienza straordinaria o SPRAR (diventate da tempo sistemi di supplenza del welfare, andando a rispondere a quelle problematiche a cui a livello statale non si era in grado di rispondere per mancanze economiche), per sole donne, per madri e bambini, per minori stranieri non accompagnati.

Le biografie, le storie di vita e le speranze di queste persone si sono riversate come fenomeni imponenti su sistemi che nel tempo avevano consolidato prassi e azioni per rispondere ai vecchi bisogni, e che ora devono essere riviste e rinnovate.

Risulta necessario mettere in campo nuove strategie nelle relazioni con persone che hanno diverse nazionalità e diverse vulnerabilità, nonché creare consolidate e forti reti di tutela per poter affrontare, caso per caso, le diversità che le situazioni propongono.

A fronte dell'attuale situazione fortemente critica sotto il profilo dell'adeguatezza del sistema di accoglienza e quindi dell'assenza di posti disponibili nelle accoglienze del circuito anti-tratta, le più importanti figure nazionali, tra le quale UNHCR, Piattaforma Nazionale Anti-tratta, Gruppo Abele, OIM, SPRAR, Dipartimento Pari Opportunità, si sono riuniti in tavoli di lavoro insieme a presidenti delle Commissioni Territoriali,

operatori dell'anti-tratta e di accoglienze, per rispondere all'attuale emergenza. L'incontro, dal titolo *"Interventi e politiche contro la tratta di esseri umani: Siamo ad un punto di svolta"* svoltosi a Torino il 15 - 16 giugno 2017 si è concluso con le seguenti proposte di intervento:

- i progetti Articolo 18 devono continuare il processo di trasformazione, assumendo in modo definitivo il "doppio sguardo" (tratta - protezione internazionale). Si auspica un'indicazione a livello nazionale da parte del Ministero dell'Interno alle Prefetture per la stipula di accordi/convenzioni/protocolli tra:
 - Gli enti del sistema antitratta
 - Gli enti gestori di Cas e Sprar
 - Le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Un coordinamento di questo livello consentirebbe la creazione di un sistema di Referral completo ed efficiente, considerato che la pre-identificazione delle vittime di tratta può già avvenire durante l'accoglienza nelle strutture per richiedenti asilo e che dunque un lavoro di emersione può essere fatto anche prima dell'audizione in Commissione.

Questo prevede un esercizio di scambio tra le accoglienze e i sistemi anti-tratta, dove quest'ultimo può fornire da formatore e supervisore in situazioni di difficile interpretazione.

- Al solo fine di contribuire a ridurre i danni che si stanno verificando su molti territori a causa di forme di accoglienza del tutto inadeguate e dunque pur auspicando il superamento del sistema di accoglienza attuale nei CAS, si reputa opportuna una sperimentazione di accoglienza delle presunte vittime di tratta che abbia degli standard minimi di riferimento (la tutela della sicurezza, quantità e modalità di presenza degli operatori, competenza degli stessi)

- Un intervento di prevenzione e sensibilizzazione potrebbe essere importante e soprattutto strategico.

Le strategie di prevenzione dovrebbero combattere la discriminazione, la marginalizzazione e l'esclusione sociale, sia nei paesi di origine che in quelli di destinazione. La conoscenza dei rischi e delle insidie dell'immigrazione irregolare è il primo passo per compiere scelte ponderate, per questa ragione l'opera di sensibilizzazione delle donne e degli uomini che vivono in territori di forte emigrazione è un'attività di primaria importanza

- A fronte della rapida evoluzione del fenomeno e dell'aumento esponenziale di potenziali vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale, è necessario che il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri predisponga, in sede di attuazione del Piano di azione nazionale contro la tratta, un meccanismo di monitoraggio volto a verificare la sostenibilità degli interventi realizzati dagli enti accreditati per la realizzazione dei programmi ex art. 18co. 3bis D.Lgs. 286/98. Il numero limitato di posti di accoglienza nelle case protette specifiche per vittime di tratta gestite dagli enti accreditati già oggi evidenzia un limite oggettivo nella possibilità di offrire adeguata tutela e protezione alle vittime della tratta.

Conseguentemente, dove il trend continui ad essere quello a cui stiamo assistendo oggi, sarà necessario ripensare alle risorse che devono essere destinate a tale scopo. Si ritiene doveroso sottolineare come un intervento pensato all'avanguardia come l'Art. 18 sia poi rimasto isolato, la situazione attuale è paradossale, l'esperienza di gestione avanzata e attenta alla complessità del fenomeno rischia di implodere in mancanza di un'adeguata politica a sostegno delle azioni consolidate negli anni, sappiamo che le questioni della tratta sono interconnesse con le questioni relative all'asilo politico, occorre quindi individuare una regia adeguata a tale complessità.

- Si prevede la necessità di rafforzare reti e alleanze per consentire la presa in carico delle persone vulnerabili. Creare una relazione tra sistemi e farla divenire radicata e non casuale, (la politica si deve rendere conto che questo tema non può più essere considerato come emergenziale) prevedendo una metodologia congiunta di linguaggi e modalità di intervento condivise, immaginando forme di coordinamento strutturate.

Si pone quindi davanti a noi, come operatori e come persone, una sfida, quella della lotta alla tratta e una certezza, quella che un approccio multidisciplinare, di cooperazione e coordinazione tra tutte le organizzazioni governative, non governative, internazionali e nazionali costituisce la sola opzione possibile di successo per l'affermazione e il riconoscimento dei diritti umani fondamentali.

ALLEGATO 2

Linee guida per la definizione di un meccanismo di rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento

OBIETTIVI

Lo scopo è quello di sviluppare un utile strumento di supporto per quegli stakeholders nazionali direttamente o indirettamente coinvolti nell'individuazione, identificazione e *referral* di presunte vittime di tratta e grave sfruttamento.

A tal fine, sono individuati adeguati **meccanismi di rapida identificazione** delle vittime della tratta di esseri umani mediante la predisposizione di linee guida. Tali linee guida dovranno individuare anche le modalità per realizzare il coordinamento dei sistemi rispettivamente della protezione a tutela delle vittime di tratta e quello a tutela dei richiedenti protezione internazionale e con il sistema di accoglienza dei minori non accompagnati.

Una rapida identificazione delle presunte vittime è fondamentale per aiutare tempestivamente, sostenere e proteggere le vittime di tratta e permette alle Forze dell'Ordine e alle autorità giudiziarie competenti di investigare e punire i trafficanti.

Le linee guida includono disposizioni sull'identificazione, sull'intervista, sulla raccolta dati, sulla cooperazione, sul meccanismo *referral* e prevenzione. Esse mirano ad aiutare tutti gli attori coinvolti in questo fenomeno molto complesso ad identificare e trattare in modo adeguato con le vittime e presunte vittime di tratta.

In questo documento troviamo delle liste di indicatori differenziati per tipologia di sfruttamento. Tali indicatori devono essere considerati un utile strumento per coloro che per primi entrano in contatto con una presunta vittima di tratta. Essi aiutano tutti gli attori coinvolti a capire come identificare e trattare in modo adeguato con le vittime di tratta a scopo di grave sfruttamento e per tale ragione rappresentano un grande ausilio per l'attività di emersione e identificazione.

Dove presunte vittime di tratta possono essere individuate.

Il primo approccio con una presunta vittima di tratta può avvenire in luoghi diversi, tenendo a mente che l'elenco seguente non è esaustivo e non riassume tutti i possibili scenari in cui si può rilevare la pratica della tratta ai fini di grave sfruttamento:

- in strada, in appartamenti o in esercizi commerciali (come per es. in ristoranti, bar, luoghi di divertimento, ecc.) da parte delle autorità preposte;
- sulle strade da parte delle ONG (o altri enti accreditati) nello svolgimento delle loro attività sul territorio;
- agli sportelli per l'immigrazione dal personale competente;
- negli sportelli a bassa soglia;
- nelle sedi dei Servizi Sociali dagli operatori sanitari o dagli assistenti sociali;
- all'interno di un ospedale o di un Pronto Soccorso dagli operatori sanitari o dagli assistenti sociali;

- nelle fabbriche o in altri posti di lavoro dall'Ispettorato al Lavoro;
- nelle carceri dal personale competente, dagli assistenti sociali o dalle ONG (quando a quest'ultime è concesso entrare e intervistare i detenuti/ospiti);
- nei centri di accoglienza per migranti e rifugiati dal personale competente;
- attraverso i numeri verdi di emergenza per le vittime di tratta o violenza domestica attivati a livello nazionale o locale e gestiti da ONG e/o da istituzioni governative;
- agli sportelli informazioni delle ONG;
- agli sportelli delle associazioni sindacali;
- nell'ambito delle audizioni per la richiesta di protezione internazionale presso le competenti Commissioni territoriali.

Chi può essere coinvolto nel processo di identificazione.

Per i principali operatori impegnati nell'identificazione formale e informale delle vittime di tratta è fondamentale un'adeguata formazione, integrata e multi professionale, che permetta ad ogni operatore di conoscere le prerogative e le specificità delle altre professionalità per agire consapevolmente e in sinergia ed inoltre creare uno stabile lavoro di rete, affinché si attivino procedure collegate in caso di contatto, nei diversi ambiti, con presunte vittime di tratta.

Sebbene lo scopo non sia quello di fornire una lista esaustiva in materia, elenchiamo di seguito alcuni dei più importanti attori rilevanti:

- i servizi per l'immigrazione;
- i servizi sociali e sanitari;
- l'ufficio del Pubblico Ministero;
- gli uffici giudiziari;
- gli operatori degli enti pubblici e del privato sociale che lavorano con i migranti e richiedenti asilo;
- i membri delle Commissioni territoriali nell'ambito del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale;
- gli operatori dei centri di detenzione;
- il personale degli Istituti Penitenziari;
- gli Ispettorati del Lavoro;
- gli operatori delle associazioni sindacali;
- le organizzazioni internazionali;
- le Ambasciate o gli uffici consolari;
- le Forze dell'Ordine;
- la Magistratura;
- altro.

Ognuno dei suddetti operatori, quando si trovi in presenza di categorie vulnerabili (migranti irregolari, donne, minori, ecc.) dovrebbe adottare le seguenti indicazioni generali:

- a. *essere sempre consapevole della possibilità di trovarsi innanzi a presunte vittime di tratta;*
- b. *valutare l'ipotesi che anche dietro a "semplici" casi di immigrazione illegale, irregolarità sui luoghi di lavoro, minori non accompagnati ed altre circostanze simili può celarsi una vicenda di tratta e sfruttamento di persone;*
- c. *essere consapevole del fatto che le vittime di tratta, specialmente quelle interessate dallo sfruttamento lavorativo, sono riluttanti a parlare della loro situazione, specialmente alle autorità, in cui non hanno fiducia;*
- d. *avere cura di soddisfare i bisogni primari della presunta vittima di tratta (con particolare riguardo alle esigenze sanitarie e di sicurezza), eventualmente affidandola ai servizi sociali pubblici o all'assistenza e protezione di operatori messi a disposizione da ONG specializzate.*

Tutti gli operatori che entrano in contatto con una presunta vittima di tratta devono inoltre informarne il referente dell'istituzione cui fanno capo, attenendosi alle indicazioni fornite sotto, affinché possano essere messe in atto ulteriori ed adeguate fasi della procedura.

Criteria di approccio alle presunte vittime

Nel caso in cui il primo contatto con la presunta vittima di tratta o sfruttamento avvenga da parte del personale delle Forze dell'Ordine, in strada o in locali chiusi, è doveroso che il personale adotti le seguenti indicazioni generali:

- a. *essere sempre consapevole dell'eventualità di trovarsi innanzi a possibili vittime di reati gravissimi;*
- b. *valutare l'ipotesi che anche dietro ad un semplice caso di immigrazione "irregolare" può celarsi una vicenda di tratta, sfruttamento o favoreggiamento;*
- c. *evitare atteggiamenti aggressivi;*
- d. *informare il referente presso l'ufficio immigrazione ed aggiornarlo su ogni aspetto riguardante la persona controllata;*
- e. *informare il referente per le indagini presso il corpo di polizia giudiziaria di appartenenza;*

- f. informare la persona della possibilità di richiedere informazioni e aiuto, 24 ore su 24, al Numero Verde 800.290.290, che mette a disposizione una mediatrice per ciascuna lingua dei principali paesi di provenienza delle vittime;
- g. informare i servizi sociali (pubblici o privati accreditati) che operano in quel contesto per la verifica della possibile situazione di sfruttamento o tratta;
- h. attivare le procedure di identificazione delle vittime in base agli schemi di "intervista" previsti;
- i. ricordare che le presunte vittime non sono obbligate a denunciare e che comunque l'assistenza e la protezione non è subordinata alla collaborazione alle indagini

Nel caso in cui il primo contatto con la presunta vittima di tratta o grave sfruttamento avvenga all'interno della Questura ad opera degli addetti dell'Ufficio Immigrazione si deve informare immediatamente il referente presso l'Ufficio Immigrazione che dovrà:

- a. separare la presunta vittima dal luogo in cui sono eventualmente trattenuti i presunti trafficanti/sfruttatori o le persone che a questi potrebbero riferire. A tale scopo, sarebbe necessario adibire un locale all'interno della Questura, possibilmente privo di elementi distintivi e in cui è possibile assicurare alla vittima di soddisfare i propri bisogni primari (eventualmente curati dai servizi sociali accreditati);
- b. informare la presunta vittima, in lingua comprensibile, circa le opportunità offerte dall'ordinamento giuridico italiano;
- c. contattare il mediatore culturale unitamente al quale si effettua una prima intervista alla presunta vittima in base alle procedure concordate;
- d. all'esito dell'intervista, il referente art. 18 del d.lgs. 286/98 concorda con l'associazione accreditata o il servizio sociale, le modalità di gestione e l'invio della presunta vittima ai sistemi di protezione.

Il referente e gli addetti all'Ufficio immigrazione devono, comunque:

- a. tener presente che malgrado le apparenze potrebbero essere di fronte ad una presunta vittima di reati gravissimi;
- b. valutare l'ipotesi che anche dietro ad un semplice caso di immigrazione "irregolare" può celarsi una vicenda di tratta, sfruttamento o favoreggiamento;
- c. attivare i processi di identificazione delle vittime secondo i protocolli di intervista sopra menzionati, soprattutto innanzi alle "categorie a rischio" (minori, prostitute, etc.);
- d. limitatamente alle esigenze di natura investigativa, in caso di sussistenza degli elementi identificativi dei fenomeni di tratta o grave sfruttamento, avvisare senza ritardo i referenti per le indagini presso la
- e. squadra mobile, dando contestuale comunicazione scritta al Pubblico Ministero

per l'adozione delle direttive di indagine.

Anche fuori dall'ambito dell'intervista, comunque si dovrà:

- a. informare la persona delle opportunità offerte dalla legge: il percorso di "Protezione Sociale" ex art. 18 DLgs 286/98 (e la correlativa regolarizzazione anche senza l'obbligo della denuncia del trafficante), la possibilità di chiedere protezione internazionale e il rientro volontario assistito e informare la persona della possibilità di richiedere informazioni e aiuto, 24 ore su 24, al Numero Verde 800.290.290, che mette a disposizione una mediatrice per ciascuna lingua dei principali Paesi di provenienza delle vittime;
- b. ove possibile, distribuire nei locali dell'Ufficio Immigrazione dove sono ubicati gli sportelli adibiti alla ricezione delle istanze e alla riconsegna dei permessi, nonché in quelli dove stazionano per qualsiasi motivo cittadini stranieri, materiale cartaceo in lingua sulle opportunità offerte dalla legge in questo settore;
- c. informare le persone fermate della possibilità di avvalersi di un avvocato ed eventualmente di accedere al gratuito patrocinio.

Si prevede la necessità di organizzare riunioni periodiche (semestrali), ad iniziativa di uno qualsiasi dei partecipanti, tra i referenti dell'ufficio immigrazione, i responsabili per le indagini delle singole forze dell'ordine, i responsabili dei servizi sociali accreditati più coinvolti, al fine di monitorare i risultati delle attività compiute in linea con la presente direttiva e di proporre eventuali aggiornamenti e/o modifiche.

Le medesime misure sono adottate nel caso in cui la presunta vittima venga presentata all'Ufficio del Procuratore della Repubblica o all'Ufficio Immigrazione dai servizi sociali pubblici o privati accreditati.

IL PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE

L'identificazione di vittime di tratta rappresenta un momento cruciale nella lotta contro la tratta di esseri umani e specialmente nel garantire la protezione e l'assistenza alle vittime rappresentando il primo passo fondamentale per garantire che le vittime di tratta abbiano l'opportunità di cercare una soluzione in quanto vittime di violazioni dei diritti umani. Di conseguenza, l'identificazione punta prevalentemente a garantire alle vittime di tratta l'accesso ai meccanismi effettivi di protezione e assistenza.

Pertanto la mancata identificazione iniziale di una persona vittima di tratta impedisce l'accesso ai diritti di base e favorisce l'impunità.

L'identificazione delle vittime di tratta è un processo complesso che talvolta può richiedere molto tempo.

Allo scopo di avere una visione completa del caso, durante tale processo è importante indagare e raccogliere le informazioni dettagliate appropriate e confrontarle in maniera adeguata.

Pertanto il processo di identificazione può essere diviso in due fasi principali: **l'identificazione preliminare** e **l'identificazione formale**. L'identificazione preliminare intende eseguire uno screening iniziale di un caso di presunta vittima di tratta, rispondere ai suoi bisogni primari (ovvero alloggio, esigenze sanitarie, accesso all'informazione, al periodo di riflessione, ecc.) e garantire la presa in carico da parte degli adeguati servizi specializzati. L'identificazione formale intende conferire alla vittima lo status corrispondente da parte di personale qualificato e autorizzato (ovvero Forze dell'Ordine, servizi sociali, funzionari di ONG/organizzazioni internazionali, ecc.). L'identificazione formale viene svolta ponendo delle domande specifiche e attraverso una valutazione delle informazioni e dei fatti che sarà utile nell'identificazione formale di una persona in quanto vittima di tratta.

Considerando la complessità del crimine della tratta, nonché degli effetti fisici e psicologici subiti dalla persona, si deve riconoscere il **beneficio del dubbio** a una persona che sostiene di essere stata trafficata.

Pertanto è fondamentale garantire l'adeguata assistenza e protezione sia alle **presunte vittime di tratta** sia alle vittime di tratta (**identificate**), poiché nella maggior parte dei casi le persone trafficate sono inizialmente riluttanti a identificarsi come tali.

L'identificazione preliminare

CHE COS'È: si tratta di una misura che mira ad esaminare un caso allo scopo di:

- eseguire la valutazione iniziale del caso per determinare se il soggetto è una presunta o potenziale vittima di tratta e inviarla ai servizi adeguati;
- provvedere alle sue necessità primarie (esigenze sanitarie, alloggio, vestiario, cibo, acqua e altri bisogni impellenti);
- informare il soggetto sui suoi diritti e doveri in qualità di presunta vittima di tratta, sullo scopo e sul funzionamento del periodo di riflessione, sui servizi disponibili (ovvero alloggio, consulenza, ecc.), sul sistema di protezione esistente, sulla politica di protezione dei dati, ecc.;
- provvedere alle sue esigenze di sicurezza, analizzando eventuali rischi imminenti e futuri e garantendo l'immediata sicurezza della presunta vittima

di tratta (“valutazione iniziale dei rischi”);

- garantire il servizio di interpretariato e la mediazione culturale durante tutto il processo, con l’obiettivo di facilitare la comunicazione in una lingua comprensibile al soggetto;
- garantire al soggetto l’accesso al periodo di riflessione per fornire allo stesso il tempo e le risorse necessarie che gli permettano di prendere decisioni consapevoli sulle fasi successive.

Inoltre, lo screening e la presa in carico iniziale dovrebbero essere svolti:

- con il consenso informato della presunta vittima di tratta; raccogliendo adeguate informazioni rilevanti, dopo aver raccolto il consenso informato della presunta vittima di tratta, a fornire e registrare i dati personali. Il soggetto deve essere a conoscenza del suo diritto di ritirare il consenso di registrazione dei suoi dati;
- considerando le opinioni e i timori della presunta vittima di tratta;
- informando immediatamente la competente autorità preposta qualora la presunta vittima di tratta fosse un minore o si sospetta che lo sia. Inoltre, è necessario nominare immediatamente un tutore prima di adottare ogni altra misura.

QUANDO usarla: la procedura deve essere avviata immediatamente al primo punto di notifica.

CHI deve usarla: lo screening iniziale e la presa in carico devono essere effettuati dal primo punto di notifica che è l’istituto/organizzazione che funge da punto centrale di informazione, di *referral* e primo supporto per presunte vittime di tratta.

Può essere:

- un’istituzione di coordinamento nazionale;
- Forze dell’Ordine;
- fornitori di servizi (ad es. ONG, servizi sociali);
- membri delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;
- altro.

COME usarla: lo screening iniziale dovrebbe essere svolto ponendo alcune domande utili a determinare se il soggetto è una presunta o una potenziale vittima di tratta non appena contatta il primo punto di notifica, come indica la seguente tabella:

INFORMAZIONI DA RACCOGLIERE ATTRAVERSO LO SCREENING INIZIALE	
OGGETTO	INDICATORI
Dati personali	Nome Sesso Età Nazionalità Stato giuridico Stato civile Conoscenza della lingua del Paese di destinazione (per vittime straniere)
Aspetto fisico	Lesioni da percosse (ferite, cicatrici, fratture ...) Segni di infezioni trascurate (febbre, collo ingrossato ...) Segni di malattie contagiose Segni di torture (bruciature, tagli...) Segni di denutrizione Segni di paura Comportamento agitato
Condizioni di vita	Prove di limitazione e severo controllo dei movimenti Isolamento Alloggio scadente Vive e lavora nello stesso posto Alloggio sempre diverso
Condizioni di lavoro	Nessun contratto di lavoro o contratto di lavoro falso Nessuna retribuzione oppure retribuzione molto bassa Orari di lavoro eccessivamente lunghi e/o nessun giorno di riposo Condizioni di lavoro insalubri e/o non sicure Doversi nascondere dagli altri lavoratori Posto di lavoro sempre diverso Ambiente in cui sono già stati scoperti casi di sfruttamento e di tratta
Status	Status di immigrato irregolare (per presunte vittime di tratta straniere) Documenti mancanti o contraffatti (passaporto, visto, documento di identità, permesso di soggiorno ...) Ordine di espulsione Altro

L'identificazione formale

CHE COS'È: si tratta della procedura formale che mira a determinare in modo ufficiale se la presunta persona trafficata è vittima di tratta.

QUANDO usarla: la procedura deve essere avviata, una volta ottenuto il consenso informato da parte della presunta vittima di tratta, dopo il periodo di riflessione, quando il soggetto ha recuperato il suo benessere psicofisico.

CHI deve usarla: le istituzioni/organizzazioni impegnate nell'identificazione formale. In generale, le Forze dell'Ordine, le ONG, i servizi sociali, i funzionari del Pubblico Ministero e altre autorità di coordinamento nazionale sono i soggetti preposti all'identificazione formale. In ogni caso, è fondamentale che gli intervistatori siano adeguatamente formati in materia di tratta di persone.

Inoltre, nel caso in cui la presunta vittima sia un minore, il colloquio dovrebbe essere svolto da personale esperto nell'intervistare i minori.

Se la presunta vittima di tratta è straniera e fornisce il proprio consenso, durante il colloquio sarà presente un mediatore linguistico-culturale.

COME usarla: l'identificazione deve essere svolta:

- attraverso uno o più colloqui bilaterali con la presunta vittima di tratta;
- raccogliendo e valutando altre prove che mirano a identificare i fatti e verificare le informazioni fornite dalla presunta vittima di tratta.

Di seguito un modello da seguire per condurre l'intervista.

LINEE GUIDA PER L'INTERVISTA DI IDENTIFICAZIONE.

Prima di iniziare l'intervista, si prega di tenere a mente le seguenti informazioni importanti:

- in qualità di operatori delle ONG, assistenti sociali, funzionari dell'ufficio immigrazione o funzionari di polizia, dovrete procedere al colloquio solo dopo aver adeguatamente informato la presunta vittima di tratta sulla procedura, sui suoi diritti, sulle sue opzioni e dopo aver raccolto il suo consenso ad essere intervistata. Fornire informazioni sia oralmente sia per iscritto in una lingua comprensibile alla vittima di tratta;
- prima di iniziare il colloquio, la presunta vittima di tratta deve avere accesso ai bisogni primari, ovvero cibo, acqua, toilette, abiti puliti, riposo, assistenza medica urgente, possibilità di contattare famigliari o altri significativi;
- se la presunta vittima di tratta è un cittadino straniero, deve essere presente un mediatore culturale o un interprete esperto, ma solo se la vittima di tratta è stata adeguatamente informata sul loro ruolo e acconsente ad essere supportata da questi;
- se la presunta vittima di tratta è un minore, deve essere prontamente nominato un tutore che dovrà essere presente durante il colloquio;
- dovete formulare sempre domande chiare e semplici che vi permettano di essere compresi al meglio. Siate sempre professionali, ma comprensivi;
- la presunta vittima di tratta non deve sentirsi sotto pressione e deve poter parlare liberamente;
- la presunta vittima di tratta può aver subito dei traumi e rievocarli potrebbe suscitare in lei sensazioni stressanti. Siate pronti a reagire a questa situazione in modo da evitare nuovi traumi alla stessa;
- siate consapevoli che alcune presunte vittime di tratta straniere potrebbero essere spaventate a causa del loro stato di immigrazione irregolare. Inoltre, le presunte vittime italiane o straniere potrebbero essere titubanti ad essere intervistate per il timore di rappresaglie, anche contro le loro famiglie e i loro amici;
siate consapevoli della complessità del rapporto tra la vittima di tratta e il suo/la sua trafficante, in quanto le vittime di tratta potrebbero credere che, dopo un periodo di abusi, estingueranno il loro debito e saranno in grado di guadagnare del denaro per se stesse. Può darsi che ritengano che nessun altro, se non il trafficante, sarà in grado di aiutarle. Possono temere di essere stigmatizzate o bollate come "un fallimento" se tornassero a casa a mani vuote oppure di essere rifiutate dai propri familiari se si sono prostituite;
- molti migranti non si fidano delle Forze dell'Ordine e delle autorità in generale. Essi possono considerare le Forze dell'Ordine e le autorità come un'ulteriore minaccia piuttosto che un possibile aiuto, a causa ad esempio, della possibile corruzione e degli atteggiamenti sprezzanti delle forze dell'ordine e delle autorità nel Paese di origine o del timore di poter essere respinte o punite dalla propria comunità in quanto portatori di "guai" e di vergogna. Molte vittime temono inoltre che le Forze dell'Ordine non capiranno e rispetteranno la loro religione, la loro cultura e il loro credo;
- né voi né il mediatore culturale/traduttore dovrete esprimere giudizi sulle storie o sulle risposte fornite dalla vittima di tratta;
- siate sempre chiari sulle opzioni future, compresa l'informazione sulle possibilità di *referral* e sulle condizioni che esse comportano;
- la riservatezza e la sicurezza della presunta vittima di tratta devono venire sempre al

primo posto e devono essere garantite in ogni fase della procedura. Se la presunta vittima di tratta è preoccupata della propria sicurezza o di quella dei suoi cari, è necessario interrompere il colloquio e riprogrammarlo;

- il colloquio non dovrebbe mai essere svolto in presenza di una persona appartenente all'ambiente dello sfruttamento e della tratta.

Suggerimenti per l'intervista

Informazioni di background

- Hai una famiglia qui o nel tuo Paese? Puoi cortesemente descrivercela?
- Hai frequentato la scuola primaria/media/superiore? Hai conseguito una laurea?
- Hai maturato delle esperienze di lavoro prima di lasciare il tuo villaggio/città? Ti preghiamo di descriverle.
- Che cosa hai fatto prima della tua partenza (scuola/lavoro)?

Reclutamento

- Hai deciso liberamente di lasciare il tuo Paese o ti hanno obbligato a farlo?
 - Se la decisione non è stata libera, come e chi ti ha obbligato a partire?
- Chi ha organizzato il viaggio e ha predisposto i documenti necessari (p.e. agenzia di lavoro o di impiego, familiari, amici o altri)?
 - Che tipo di lavoro ti era stato promesso o per che tipo di lavoro avevi sostenuto il colloquio?
 - Quali erano le condizioni di lavoro concordate?

Viaggio

- Viaggiavi solo/sola, con la tua famiglia o altre persone?
- Conoscevi la tua destinazione finale?
- Ricordi quanto sei arrivato/arrivata in Italia/Romania/Spagna?
- Sei arrivato/arrivata in autobus, auto privata, imbarcazione o aereo?
- C'erano delle condizioni specifiche che ti è stato chiesto di rispettare (ad es. stare nascosto/a, non parlare con nessuno, ecc.)?

- Quanto è durato il viaggio? Hai trascorso un periodo in altri paesi? Se sì, per quanto tempo?
- Quanto hai pagato per il viaggio (nel caso fosse stato pagato da una terza persona)?

Paese di transito: condizioni di vita e di sfruttamento nel Paese di transito

- Lavoravi nel Paese di transito? Se sì, in quali circostanze?
- Come descriveresti le tue condizioni di vita?

Paese di destinazione: condizioni di vita e sfruttamento nel Paese di destinazione

- Avevi un visto (come studente, lavoratore, turista, ecc.) quando sei entrato nel Paese? Eri consapevole del tuo stato giuridico e della legislazione in materia di migrazione?
- Come hai trovato il lavoro (nel caso in cui il soggetto è arrivato nel Paese da solo)?
- Puoi raccontarci qualcosa del lavoro/dei lavori svolti una volta giunto/a in Italia/Spagna/Romania?
- Qualcuno trattiene/ha trattenuto la tua carta di identità, passaporto, altri documenti o effetti personali? Se sì, spiega quando e chi?
- Hai una copia del tuo contratto di lavoro?
- Hai mai incontrato il tuo datore di lavoro? Hai discusso con lui/lei le tue condizioni di lavoro?
- Ti preghiamo di descrivere le tue condizioni di lavoro (ad es. orari di lavoro quotidiani/setti- manali, pause, controlli, minacce...).
- Ti preghiamo di descrivere la sede/le sedi dove lavori/hai lavorato (locali insicuri/sicuri e/o insalubri/salubri...).
- Ricevi/ricevevi lo stipendio ogni mese? E come (contanti, tramite versamento nel tuo conto corrente bancario, assegno)
- Ricevevi tutto il denaro o dovevi/devi liquidare le spese del viaggio?
- Il datore di lavoro o un'altra persona tratteneva/trattiene questo denaro o una parte di esso?
- Potresti per favore descrivere le tue condizioni di alloggio?
- La persona che ha organizzato il viaggio, il caporale oppure il tuo datore di lavoro ti obbliga a vivere lì?
- Quanto denaro pagavi/paghi per l'affitto? L'affitto è/era trattenuto direttamente dalla tua retribuzione?

- Tu o un membro della tua famiglia ha ricevuto /riceve minacce fisiche?
- Qualcuno ha cercato/cerca di obbligarti ad assumere droghe/alcol?
- Hai subito/subisci qualche sorta di violenza psicologica, fisica o sessuale (ovvero percosse, minacce, insulti, obbligo di uso di droghe, ecc.)?

Informazioni sul *referral*

- Come possiamo aiutarti?
 - Hai bisogno di un alloggio?
 - Hai bisogno di consultare un medico...?
 - Stai pensando di rientrare nel tuo Paese di origine?
 - Pensi che se decidessi di rientrare, tu e la tua famiglia correreste dei rischi?
-
- Hai intenzione di rientrare nel tuo Paese? Se sì, perché? Se no, perché?
 - Se avessi la possibilità di restare in Italia/Spagna/Romania e di accedere a un programma di protezione sociale, tu o la tua famiglia potreste subire delle rappresaglie?

LISTA DI INDICATORI

Gli indicatori possono far insorgere, in chi li registra, il sospetto di trovarsi innanzi ad una vittima di tratta o di una grave forma di sfruttamento. Si tratta di indicazioni che non servono a creare certezze ma solo a far insorgere un sospetto che deve condurre l'operatore a prendere certe precauzioni e ad attivare una serie di procedure.

Non tutti gli indicatori elencati sono presenti in tutte le situazioni che implicano la tratta degli esseri umani. Sebbene la presenza o l'assenza di qualche indicatore né dimostra né smentisce che la tratta è in atto, la loro presenza dovrebbe condurre ad indagare.

Nel seguente paragrafo viene riportata una lista di indicatori. Possono aiutare a formulare domande sull'identificazione e a valutare meglio il caso. È importante tenere in considerazione che gli indicatori sono uno strumento rilevante, ma devono essere usati insieme ad altri strumenti.

Indicatori Generali

Tra gli indicatori ve ne sono alcuni di carattere generale, utili a rilevare una condizione di particolare vulnerabilità in cui può trovarsi una persona vittima o potenziale vittima di tratta a scopo di grave sfruttamento.

Le persone che sono state trafficate possono:

- credere che devono lavorare contro la loro volontà;
- essere incapaci di lasciare il loro ambiente di lavoro;
- mostrare segni che i loro movimenti vengono controllati;
- essere soggetti alla violenza o a minacce di violenza contro loro stessi o contro i loro familiari;
- subire ingiurie o danneggiamenti tipici di alcuni lavori;
- essere diffidenti nei confronti delle autorità;
- essere minacciati di essere consegnati alle autorità;
- avere paura di rivelare il loro status di immigrazione;
- non essere in possesso del loro passaporto o altro documento di viaggio o documento di identità poiché trattenuti da altri;
- avere falsi documenti di identità e di viaggio;
- essere trovati o collegati ad un tipo di posizione destinata allo sfruttamento delle persone;
- consentire ad altri di parlare per loro;
- agire come se fossero istruiti da qualcun altro;
- essere disciplinati attraverso punizione;
- costretti a lavorare in determinate condizioni;
- non essere in grado di negoziare le condizioni di lavoro;
- ricevere un piccolo o nessun pagamento;
- non aver accesso ai loro guadagni;
- lavorare molte ore per un lungo periodo;
- non avere nessun giorno di riposo;
- vivere in alloggi poveri e scadenti;
- non avere accesso a cure mediche;
- avere limitate o alcuna interazione sociale;
- avere contatti limitati con le loro famiglie o con le persone al di fuori del loro ambiente circostante;
- essere incapaci di comunicare liberamente con gli altri;
- essere in una situazione di dipendenza;
- provengono da luoghi conosciuti per la presenza della tratta di essere umani;
- avere avuto pagato il costo per il trasporto verso il paese di destinazione dai facilitatori, i quali rivogliono indietro le somme lavorando o restituite.

Indicatori di Condizione / Stato

Indicatori relativi al reclutamento nel Paese di origine:

- una terza persona (familiare/amico/agenzia professionale) ha predisposto il necessario per il viaggio e i documenti
- i costi del viaggio e/o gli interessi applicati dai reclutatori sono eccessivi
- il soggetto è indebitato e i suoi familiari hanno garantito il rimborso dei debiti
- informazioni fuorvianti sono state fornite dal reclutatore o dal datore di lavoro sul posto offerto, sugli orari di lavoro, sul contratto, sull'alloggio

Indicatori relativi ai documenti e agli effetti personali all'arrivo

- il passaporto e i documenti di viaggio sono stati trattenuti all'arrivo
- gli effetti personali sono stati trattenuti dal reclutatore o dal datore di lavoro
- identità/passaporto/nome falsi nel contratto di lavoro
- al soggetto è fatto divieto di trattenere i guadagni Indicatori relativi alla libertà di movimento e alle condizioni di vita
- il soggetto è fisicamente confinato nel luogo di lavoro e non può muoversi liberamente
- il soggetto è alloggiato nello stesso posto in cui lavora contro la sua volontà
- il soggetto è controllato durante le telefonate o i contatti con amici e familiari
- il soggetto vive e lavora sotto sorveglianza e/o in condizioni di isolamento
- al soggetto viene negato il diritto di scegliere il luogo di residenza
- il soggetto paga una cifra esorbitante per l'alloggio
- il soggetto vive in condizioni che non raggiungono lo standard della decenza

Indicatori di violenza e abuso

- il soggetto presenta segni di violenza fisica
- il soggetto è stato obbligato a consumare droghe
- il soggetto ha subito violenze psicologiche e abusi verbali, minacce, molestie
- il soggetto ha subito minacce di violenza o abuso dirette alla sua famiglia
- il soggetto è stato minacciato di essere denunciato alle autorità
- il soggetto ha subito abusi sessuali
- il soggetto è obbligato a commettere attività illecite/criminali tramite violenze psicologiche, minacce o abusi sessuali
- il soggetto è obbligato a cambiare nome e Identità Indicatori relativi alle

condizioni di lavoro

- le condizioni del contratto di lavoro o dell'accordo verbale non vengono rispettate dal datore di lavoro oppure il soggetto è stato obbligato a firmare un

- nuovo contratto all'arrivo nel Paese di destinazione
- il soggetto è obbligato a svolgere mansioni per le quali non era stato reclutato o che non sono previste dal contratto di lavoro
 - il soggetto lavora troppe ore
 - il soggetto è esposto a rischi professionali che mettono in pericolo la sua salute e la sua sicurezza
 - il soggetto non viene pagato per il lavoro svolto oppure il pagamento viene rimandato nel tempo
 - il soggetto è sottopagato
 - al soggetto vengono effettuate detrazioni significative dal salario (per pagare le spese per l'alloggio)
 - il soggetto non ha accesso alla previdenza sociale
 - al soggetto vengono negati i benefici a cui ha diritto (ovvero ferie pagate, permessi per malattia)
 - il soggetto è stato licenziato senza preavviso e indennità
 - il soggetto è obbligato a estinguere i debiti contratti durante il reclutamento e il trasporto con il suo stipendio (servitù per debiti)

Indicatori per Bambini

I bambini che sono stati trafficati possono:

- non avere accesso ai loro genitori o tutori
- guardare intimiditi e comportarsi in un modo che non corrisponde a quello tipico dei bambini della loro età
- non avere amici della loro stessa età al di fuori dal lavoro
- non avere accesso all'educazione
- non avere tempo per giocare
- vivere separati dagli altri bambini e in alloggi scadenti
- mangiare separati dagli altri membri della "famiglia"
- ricevere solo avanzi da mangiare
- essere occupati in lavori non adatti per bambini
- viaggiare non accompagnati
- viaggiare in gruppi con persone che non sono parenti.

Altre situazioni potrebbero indicare che i bambini sono stati trafficati:

- la presenza di capi di abbigliamento a misura di bambino tipicamente indossati per fare il lavoro manuale o sessuale;
- la presenza di giocattoli, letti e abbigliamento di bambini in luoghi inadeguati

- come bordelli e fabbriche;
- il reclamo presentato da un adulto di aver trovato un bambino non accompagnato;
- il ritrovamento di minori non accompagnati che portano il numero di telefono per chiamare il taxi;
- la scoperta di casi che riguardano adozioni illegali.

Indicatori per Categoria di Sfruttamento

Sfruttamento sessuale

Le persone che sono state trafficate a scopo sessuale possono:

- essere di qualsiasi età anche se può variare secondo il luogo e il mercato
- passare da un bordello ad un altro o lavorare in varie sedi
- essere scortati ogni qualvolta si recano e ritornano dal lavoro e per altre attività esterne
- avere tatuaggi e segni che indicano “proprietà” dei loro sfruttatori
- lavorare tante ore o avere pochi se non nessun giorno di riposo
- dormire dove lavorano
- vivere o spostarsi in gruppo, spesso con altre donne che non parlano la stessa lingua
- avere pochi indumenti
- avere abiti che sono per lo più il genere indossato per fare il lavoro sessuale
- conoscere e dire solo parole legate al sesso nella lingua locale o nella lingua del gruppo di clienti
- non avere contanti propri
- essere incapaci di mostrare un documento di identità.

Alcune situazioni potrebbero indicare che le persone sono state trafficate a scopo di sfruttamento sessuale:

- c'è l'evidenza che la presunta vittima ha avuto rapporti sessuali non protetti o violenti
- c'è l'evidenza che la presunta vittima non può rifiutare rapporti sessuali non protetti o violenti
- c'è l'evidenza che una persona è stata comprata e venduta
- c'è l'evidenza che gruppi di donne sono sotto il controllo di altri
- è riportato che i lavoratori del sesso forniscono servizi ad una clientela di una

- particolare etnia o nazionalità
- è riportato dai clienti che i lavoratori del sesso non sorridono.

Sfruttamento lavorativo

Principalmente a rischio soprattutto per lo sfruttamento lavorativo, e anche per le attività illegali, sono i minori nigeriani, bengalesi, egiziani e altri provenienti dai paesi dell’Africa sub sahariana.

Le persone che sono state trafficate a scopo di sfruttamento lavorativo sono impiegate a lavorare in settori come: agricoltura, edilizia, industriale e manifatturiero.

Le persone che sono state trafficate a scopo di sfruttamento lavorativo possono:

- vivere in gruppi nello stesso posto dove lavorano e lasciano quei locali di rado
- vivere in luoghi degradati, inadatti, come in edifici agricoli o industriali
- non essere vestiti in modo adeguato per il lavoro che svolgono, non avere dispositivi di protezione o indumenti caldi
- ricevere solo avanzi da mangiare
- non avere accesso ai loro guadagni
- non avere un contratto di lavoro
- non avere scelta di alloggio
- non lasciano mai i luoghi di lavoro senza il loro datore
- essere incapaci di muoversi liberamente
- essere soggetti a insulti, abusi, minacce o violenza
- non avere una formazione di base e licenze professionali
- essere disciplinati attraverso sanzioni.

Servitù domestica

Un settore in cui si registrano forme di grave sfruttamento è quello del lavoro domestico e di cura. Questo è prestato quasi esclusivamente da donne. La maggior parte di esse vive non solo in condizione di coabitazione con gli assistiti, ma anche in alloggi non adeguati poiché spesso ricavati in appartamenti poco spaziosi. Aspetto che denota da una parte la loro impossibilità, o il forte rallentamento, di integrazione sociale nel contesto più ampio della città o del paese in cui vivono, dall’altra il loro totale coinvolgimento nella dimensione intima e ristretta della famiglia datrice di lavoro e della malattia di coloro di cui si prendono cura, nonché delle problematiche che scaturiscono dall’età degli assistiti. Elementi che nel loro insieme determinano delle implicazioni di carattere psicologico molto forti e di dipendenza multipla.

Le persone che sono state trafficate a scopo di sfruttamento domestico possono:

- vivere con una famiglia
- non mangiare col resto della famiglia
- non avere uno spazio privato
- dormire in uno spazio separato o inappropriato
- essere segnalata la scomparsa da parte del loro datore di lavoro sebbene ancora vivono nella casa del loro datore
- non lasciare mai o raramente la casa per ragioni sociali
- ricevere solo avanzi da mangiare
- essere soggetti ad abusi, minacce, violenza, insulti.

Accattonaggio e micro-criminalità

Minori di origine Rom sono quelli maggiormente sfruttati in accattonaggio, e sono coinvolti anche in attività illegali, ma è possibile che questi ragazzi e ragazze siano sfruttati anche sessualmente.

Le persone che sono state vittime di tratta a scopo di accattonaggio o micro-criminalità possono:

- essere bambini, persone anziane o migranti disabili che chiedono l'elemosina in luoghi pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico
- essere bambini che trasportano o vendono droghe illecite
- avere menomazioni fisiche che appaiono essere il risultato di mutilazione
- essere bambini della stessa nazionalità o etnia che si spostano in gruppo solo con pochi adulti
- essere minori non accompagnati che sono stati "trovati" da un adulto della stessa nazionalità o etnia
- partecipare in attività di *gangs* criminali organizzate
- essere puniti se non raccolgono o rubano abbastanza
- vivere con i membri della loro *gang*
- vivere come membri della gang, con adulti che non sono i loro genitori
- spostarsi tutti i giorni e su considerevoli distanze
- essere parte di un largo gruppo di bambini che hanno lo stesso adulto come custode.

Bibliografia e sitografia

- AA.VV. *Per un'accoglienza e una relazione d'aiuto transculturali. Linee guida per un'accoglienza integrata e attenta alle situazioni vulnerabili dei richiedenti/titolari di protezione internazionale*, progetto finanziato dall'Unione Europea e dal Ministero dell'Interno, Parma, 2011
- AA.VV., *Il diritto di asilo tra accoglienza e esclusione*, Pubblicazione curata da Asgi nell'ambito del progetto omonimo avente come capofila @uxilia Onlus e realizzato con il contributo di Open Society Foundations, Edizioni dell'Asino, 2015
- AA.VV., *Minori sfruttati e vittime di tratta tra vulnerabilità e illegalità. Le attività criminali forzate come nuova forma di sfruttamento nel campo della tratta di esseri umani: conoscenza e pratiche operative orientate ai diritti umani attraverso una ricerca pilota un percorso di formazione multi-agenzia e la definizione di modelli di protocolli operativi. Rapporto finale Italia*, TEMVI, 2016
- AA.VV., *Prostituzione e tratta. Manuale di intervento sociale*, Collana On The Road, Franco Angeli, Milano, 2002
- AA.VV., *Rapporto sull'accoglienza di migranti e rifugiati in Italia. Aspetti, procedure, problemi*, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, Roma, 2015
- AA.VV., *Vittime di tratta e richiedenti/titolari di protezione internazionale*, Progetto co-finanziato dalla Commissione Europea - DG Affari Interni - Programma "Prevenzione e lotta contro la criminalità" NO TRATTA, Roma, 2015
- Asilo in Europa, *Analisi articolo per articolo della nuova Direttiva Accoglienza (Direttiva 2013/33/UE). La scheda di Asilo in Europa*, asiloineuropa.blogspot.it, 2015,
- Asilo in Europa, *Ricerca sui provvedimenti del tribunale di Bologna in materia di protezione internazionale*, asiloineuropa.blogspot.it, 2015
- Brambilla A., *Progetto NO TRATTA Formazione strumenti e campagna di sensibilizzazione, protezione internazionale e correlazioni con la tratta di esseri*

umani, Bologna, 2014

- Carchedi F., Orfano I., *La tratta di persone in Italia. Evoluzione del fenomeno e ambiti di sfruttamento*, Franco Angeli, Milano 2007
- Carchedi F., *Prostituzione e tratta in Italia e in Europa: dall'evoluzione del fenomeno alle strategie transnazionali. Evoluzione del fenomeno della tratta ai fini della prostituzione. Il caso della Nigeria*, Roma, 2016
- Carchedi F., Tola V., *All'aperto e al chiuso. Prostituzione e tratta: i nuovi dati del fenomeno, i servizi sociali, le norme di riferimento*, Ediesse, Roma, 2008
- Castelli V., Bufo M., *Tratta di persone e altri fenomeni di marginalità sociale: ricerche, metodologie e strumenti per le politiche e gli interventi di settore*, Collana On The Road, Vol. 1, FrancoAngeli, 2008
- Castelli V., *Punto e a capo sulla tratta. Uno studio sulle forme di sfruttamento di esseri umani in Italia e sul sistema di interventi a tutela delle vittime*, Collana On The Road, FrancoAngeli, Milano 2014
- Consiglio dei Ministri, *Primo Piano nazionale d'azione contro la tratta e grave sfruttamento per gli anni 2016 – 2018*, 26 febbraio 2016
- Da Pra Pocchiesi M., *Voci di corpi fluttuanti: il disagio psichico delle vittime di tratta. Africa/ Nigeria: riti di possessione, percorso migratorio e difficoltà di integrazione*, Pagine, Torino, 2009
- Danna D., *Per forza, non per amore: i matrimoni forzati in Emilia Romagna*, Rapporto del Dipartimento di Studi Sociali della facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Milano per conto dell'Associazione Trama di Terre, Milano, 2008
- Donadel C., Martini R., *La prostituzione invisibile*, Regione Emilia Romagna, Progetto WEST, 2005.
- EASO, *Informazioni sui paesi di origine. Nigeria, la tratta di donne a fini sessuali*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, Lussemburgo, 2015
- Fachile S., *Il decreto legislativo n. 142/2015 e gli interventi per la tutela della vittima di tratta di esseri umani*, Seminario di formazione, Ferrara, 2016

- Gruppo Abele, *Rapporto di ricerca, Vittime di tratta e richiedenti/titolari protezione internazionale*, Roma, 2014
- Gruppo Abele, *Tratta e Asilo. Ambiti e connessioni*, Report frutto del seminario del 28 marzo 2012, Certosa, 2012
- Jedlowski A., *Dalla Nigeria all'Italia. Modalità e cause del flusso migratorio*, Università di Liegi Belgio, 2013
- Mancini D., *Riflessi su tratta di persone, traffico di migranti e tutela dei diritti*, www.altalex.co, 2009
- MEDU, Medici per i diritti umani, *ESODI/EXODI, Rotte migratorie dai paesi sub-sahariani verso l'Europa*, Roma, www.mediciperidirittiumani.it, 2016
- Nicodemi F., *Le donne vittime di tratta in Italia: misure di accoglienza e protezione*, Quaderni del SaMiFo, primo volume "Donne Migranti", Roma, 2016
- OIM, *Rapporto sulle vittime di tratta nell'ambito dei flussi migratori misti in arrivo via mare aprile 2014 – ottobre 2015*, Progetto co-finanziato dall'Unione Europea e Ministero dell'Interno, 2016
- Save the Children, *Atlante minori stranieri non accompagnati in Italia – Prima di tutto bambini*, www.savethechildren.it, 2017
- Save the Children, *Piccoli schiavi invisibili. Minori vittime di tratta e sfruttamento: chi sono, da dove vengono e chi lucra su di loro*, 2016
- Sidoti B., Giacobbe B., *Human Trafficking, conoscere le nuove schiavitù*, Progetto co-finanziato dall'Unione Europea e patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, Giunti progetti educativi, 2011
- Sorgoni F., *La tratta degli esseri umani in Italia e in Europa: la punta dell'iceberg di un sistema di sfruttamento del lavoro migrante*, Intervento al XI ICPC Colloquium, Crime Prevention in a mobile world, Workshops on Borderless Crime, Palermo, 2014
- Spiezia F., Frezza F., Pace N.M., *Il Traffico e lo sfruttamento di esseri umani*, Giuffrè Editore, Milano 2002
- Spiezia F., *La tratta di esseri umani: gli strumenti investigativi di cooperazione*

internazionale, www.stranieriinitalia.it, 2008

- UNHCR, *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di Referral. Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale*, 2016
- UNHCR, *Linee guida di protezione internazionale. L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio tratta*, 2002
- UNICEF, *Sperduti, storie di minorenni arrivati soli in Italia*, Pubblicazione del Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus , 2017
- UNODC, *Global report on trafficking in person*, United Nations, New York, 2016

- www.piattaformaantitratta.blogspot.it
- www.italy.oim.it
- www.unhcr.it
- www.savethechildren.it
- www.ontheroadonlus.it
- www.asgi.it
- www.mediciperidirittiumani.org
- www.osservatoriointerventitratta.it

